

# Famiglia Comfort Ed. 2020

Polizza multirischi abitazione e famiglia

Il presente documento deve essere consegnato al **Contraente** prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione del contratto leggere attentamente le Condizioni di Assicurazione.

#### **Organizzazione dei contenuti**

- Guida all'utilizzo della **POLIZZA**
- Condizioni di Assicurazione
- Glossario

Mod. D A1V - Ed. 11/2020 – Aggiornamento al 01/2021

*Documento redatto in base alle linee guida del tavolo tecnico Ania - Associazione dei consumatori - Associazione degli intermediari per i contratti semplici e chiari.*

## AREA CLIENTI

### La tua assicurazione a portata di mano

L'Area Clienti **Assimoco** è il nostro modo di esserti sempre vicino. Uno spazio personale dove potrai trovare tutto ciò che riguarda le tue polizze e non solo: scadenze, documenti, sinistri aperti, pagamenti, richieste di modifiche ai dati personali, richieste di apertura dei sinistri e molto altro. **Iscriviti subito su [assimoco.it](http://assimoco.it) e clicca su ACCEDI, bastano pochi click!**

#### DA ORA PUOI ANCHE



**PAGARE I PREMI  
SUCCESSIVI AL PRIMO**



**RICHIEDERE  
MODIFICHE AI DATI  
PERSONALI**



**RICHIEDERE  
L'APERTURA  
DI UN SINISTRO**



**E MOLTO ALTRO**

## Iscritto in 4 semplici passaggi

#### Prima di iniziare

**1** Controlla di avere il tuo numero di polizza (*lo trovi nell'intestazione del **contratto***)

**2** Prepara il tuo codice fiscale

**3** Assicurati di avere accesso alla tua casella email dove riceverai il link di attivazione. Ricordati che il tuo indirizzo email diventerà la tua username per accedere all'Area Clienti.



#### **VAI SU ASSIMOCO.IT**

Clicca sul bottone "Accedi/Registrati" in alto a destra, e poi nella pagina «Accedi ai tuoi servizi» clicca sulla voce «Registrati».



#### **COMPILA I CAMPI**

Inserisci i dati richiesti, leggi e prendi visione dell'informativa privacy. Scegli inoltre se ricevere le comunicazioni sulla tua posizione assicurativa in formato digitale.



#### **CONTROLLA LA TUA EMAIL**

Riceverai un'email con all'interno un link. Clicca sul link per procedere con la registrazione.



#### **COMPLETA LA TUA REGISTRAZIONE**

Crea la tua password, rispettando i criteri di sicurezza.

Gentile Cliente,

vogliamo ringraziarla per la fiducia che ha accordato al Gruppo Assimoco, acquistando la polizza **Famiglia Confort Ed. 2020**.

La polizza **Famiglia Confort Ed. 2020** è abbinabile a mutui e finanziamenti e tutela il nucleo domestico e il patrimonio familiare, e soddisfa ogni sua esigenza di protezione grazie a 2 pacchetti di offerta davvero completi. Per tutelarla da ogni evento spiacevole che potrebbe turbare la sua tranquillità domestica o la sua vita familiare, una polizza che le consente grande libertà di scelta delle garanzie, con la possibilità di assicurare sia la sua **dimora abituale**, sia un'**abitazione** saltuaria e altre proprietà date in uso o locate a terzi. La copertura di **Famiglia Confort Ed. 2020** si estende anche ai membri della sua famiglia, tutelandoli in caso di **furto** o **rapina** anche all'esterno delle mura domestiche. Nello specifico sono coperti ed indennizzati i danni da:

- **Incendio** ed altri danni ai beni, al **Fabbricato** e/o al Contenuto;
- **Furto** e **rapina** (eventualmente anche lo **scippo** all'esterno delle mura domestiche);
- Responsabilità Civile verso Terzi (limitata alla sola proprietà dei **fabbricati** assicurati oppure estesa alla vita quotidiana, cosiddetta "RC del capo famiglia");

Inoltre, può scegliere prestazioni di Assistenza utilizzabili in situazioni di necessità (ad esempio consulenza veterinaria, spese d'albergo qualora la sua **abitazione** sia inagibile, invio di un tecnico per riparare elettrodomestici etc..) e servizi di Tutela Legale che coprono i costi di un legale in caso di controversie per tutelare i suoi diritti conseguenti ad un **sinistro** rientrante in garanzia.

È necessario attivare almeno una delle garanzie principali (**Incendio** e/o Responsabilità Civile verso Terzi in abbinamento obbligatoriamente alla garanzia Assistenza), poi lei ha la facoltà di costruire la propria copertura "su misura", specifica e mirata per le proprie esigenze.



## COME SI LEGGONO LE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Come avrà modo di notare, sono stati inseriti all'interno di questo documento degli elementi grafici per agevolare la lettura. Ogni sezione è infatti contraddistinta da un'icona così che possa facilmente individuare il testo di suo interesse.

Le clausole contrattuali che prevedono oneri e obblighi a carico del **Contraente** e dell'**Assicurato**, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, sono evidenziate su **sfondo azzurro** e sono da leggere con particolare attenzione.

Inoltre, abbiamo utilizzato dei **riquadri informativi**, contrattualmente non vincolanti, contenenti chiarimenti e/o esempi che hanno lo scopo di semplificare un concetto più tecnico.



## IL GLOSSARIO

Nel testo di polizza sono state evidenziate, riportandole in **grassetto corsivo**, alcune parole per cui è previsto un significato specifico nel glossario (es: **polizza**).

Cordialmente,  
**Gruppo Assimoco**

## Chi siamo

Dal 1978, Assimoco è il Gruppo ASSIcurativo del MOvimento COoperativo italiano, un Movimento che da oltre 150 anni lavora per fornire aiuti concreti alle famiglie, ai soci e alle imprese locali.

Il Gruppo Assimoco collabora con Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Agenzie, da sempre suoi partner intermediari, per portare protezione e serenità alle famiglie con soluzioni assicurative danni e vita.

L'offerta di Assimoco è in grado di soddisfare i fabbisogni assicurativi delle persone e delle imprese attraverso una gamma di prodotti dedicati alla protezione della casa, della famiglia, dei debiti, degli infortuni gravi o fatali e del tenore di vita in caso di prematura scomparsa.

Gli azionisti sono R+V Versicherung AG, primario gruppo assicurativo in Germania e compagnia di bandiera del Mondo Cooperativo tedesco, Federazione delle Cooperative Raiffeisen, Fondosviluppo, Confcooperative (Confederazione Cooperative Italiane) e Credito Cooperativo (BCC).

**[www.assimoco.it](http://www.assimoco.it)**

## Il Gruppo Assimoco è la prima Compagnia Assicurativa in Italia ad acquisire la certificazione B Corp.



[bcorporation.net](https://bcorporation.net)  
[bcorporation.eu/italy](https://bcorporation.eu/italy)  
[bcorporation.eu/community/gruppo-assimoco](https://bcorporation.eu/community/gruppo-assimoco)

### COS'È UNA B CORP?

Nel dettaglio, B Corp è una certificazione di eccellenza riconosciuta alle aziende che soddisfano i più alti standard al mondo di performance sociale, ambientale ed economica, riconosciuta da B-Lab, l'ente non profit che dal 2006 ha sviluppato nel mondo il movimento delle B Corporation.

A oggi oltre 70mila aziende nel mondo hanno provato a misurarsi con i requisiti B Corp, ma solamente 2.504 hanno superato il test. In Italia le certificate sono oltre 80.

Il Gruppo Assimoco ha ottenuto la certificazione sottoponendosi a una misura del profilo di scopo, responsabilità e trasparenza attraverso un protocollo di valutazione denominato Bia (B impact assessment). Per avere la certificazione, occorre che il punteggio conseguito a seguito della misurazione sia superiore a 80/200 punti.

### IL NOSTRO IMPEGNO

Il Gruppo Assimoco conosce bene quanto sia importante dare aiuti concreti alle famiglie, ai soci e alle imprese locali e lo vuole fare mantenendo i più alti standard sociali e ambientali.

Sono state realizzate una serie di iniziative concrete e di valore per la sostenibilità poiché lo sviluppo e la crescita umana e sociale possono essere visti come un unico obiettivo che guida le attività del Gruppo Assimoco oltre al perseguimento del business.

Il Gruppo Assimoco desidera sviluppare delle relazioni che fanno bene ai collaboratori, ai partner intermediari, ai clienti e alle comunità che sono sui territori dove Assimoco è presente grazie ai suoi partner intermediari.

### PERCHÉ SIAMO DIVENTATI B CORP

Già da molto tempo, il Gruppo Assimoco ha compreso quanto sia efficace esercitare la professione assicurativa non solo per creare profitto ma soprattutto per portare protezione alle persone e per attivare una forza rigenerativa per la società e per il benessere del pianeta.

Esempi concreti di questo impegno sono:

- il Rapporto Neo Welfare che annualmente Assimoco presenta alla Camera dei Deputati per individuare e sostenere i bisogni delle famiglie italiane;
- la creazione della Rete del Welfare e del Welfare Planning Assicurativo, per aiutare le famiglie a ritrovare il benessere e garantire ai figli un futuro sicuro;
- le iniziative di welfare aziendale che il Gruppo Assimoco ha dedicato ai propri collaboratori e che da 4 anni consentono al Gruppo di essere considerato tra le migliori 20 aziende italiane in cui lavorare.

**SEZIONE INCENDIO, ALTRI DANNI AI BENI ED EVENTI NATURALI  
FORMULA “DELUXE”****6**

	<b>COSA È SEMPRE ASSICURATO</b>	<b>6</b>
	Art. 1 - I beni assicurabili	6
	Art. 2 - I danni assicurati	6
	Art. 3 - Spese Assicurate	7
	Art. 4 - Eventi atmosferici	8
	Art. 5 - Calamità naturali	8
	Art. 6 - Sovraccarico neve	10
	Art. 7 - Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici, terrorismo e sabotaggio	10
	Art. 8 - Gelo	10
	Art. 9 - Rigurgito fogne/intasamento gronde o pluviali	10
	Art. 10 - Lastre	11
	<b>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</b>	<b>11</b>
	Art. 11 - Responsabilità dell'affittuario o rischio locativo	11
	Art. 12 - Danni a terzi o ricorso terzi	11
	Art. 13 - Estensione tubature interrante	12
	<b>COSA NON È ASSICURATO</b>	<b>12</b>
	Art. 14 - I beni non assicurabili	12
	<b>LIMITI DI COPERTURA</b>	<b>12</b>
	Art. 15 - I danni non assicurati	12
	Art. 16 - Riepilogo dei limiti delle garanzie	13
	<b>DOVE VALE LA COPERTURA</b>	<b>14</b>
	Art. 17 - Validità territoriale dell'assicurazione	14
	<b>OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO</b>	<b>14</b>
	Art. 18 - Cosa deve fare il Contraente/Assicurato in caso di sinistro	14
	Art. 19 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	15
	Art. 20 - Modalità di valutazione del danno	15
	Art. 21 - Compiti dei periti	15
	Art. 22 - Onorari dei periti	15
	Art. 23 - Ispezione delle cose assicurate	16
	Art. 24 - Esagerazione dolosa del danno	16
	Art. 25 - Limite massimo dell'indennizzo	16
	Art. 26 - Rinuncia alla rivalsa	16
	Art. 27 - Determinazione dell'ammontare del danno	16
	Art. 28 - Determinazione dell'ammontare del danno derivante da fenomeno elettrico	17
	Art. 29 - Primo Rischio Assoluto	18
	Art. 30 - Titoli di credito	18
	Art. 31 - Offerta e pagamento dell'indennizzo	18
	Art. 32 - Anticipo in caso di sinistro	18

**SEZIONE INCENDIO, ALTRI DANNI AI BENI ED EVENTI NATURALI  
FORMULA “SUITE”****19**

	<b>COSA È SEMPRE ASSICURATO</b>	<b>19</b>
	Art. 33 - I beni assicurabili	19
	Art. 34 - I danni assicurati	19
	Art. 35 - Calamità naturali	20
	Art. 36 - Riparazione tubi gas	20
	Art. 37 - Rigurgito fogne/intasamento gronde o pluviali	20

Art. 38 - Lastre	21
Art. 39 - Clausola bonus annullamento franchigia	21

	<b>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</b>	<b>21</b>
	Art. 40 - Responsabilità dell'affittuario o rischio locativo	21
	Art. 41 - Danni a terzi o ricorso terzi	22

	<b>COSA NON È ASSICURATO</b>	<b>22</b>
	Art. 42 - I beni non assicurabili	22

	<b>LIMITI DI COPERTURA</b>	<b>22</b>
	Art. 43 - I danni non assicurati	22
	Art. 44 - Delimitazione di garanzie	23
	Art. 45 - Riepilogo dei limiti delle garanzie	25

	<b>DOVE VALE LA COPERTURA</b>	<b>26</b>
	Art. 46 - Validità territoriale dell'assicurazione	26

	<b>OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO</b>	<b>26</b>
	Art. 47 - Cosa deve fare il Contraente/Assicurato in caso di sinistro	26
	Art. 48 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	26
	Art. 49 - Modalità di valutazione del danno	27
	Art. 50 - Compiti dei periti	27
	Art. 51 - Onorari dei periti	27
	Art. 52 - Ispezione delle cose assicurate	28
	Art. 53 - Esagerazione dolosa del danno	28
	Art. 54 - Limite massimo dell'indennizzo	28
	Art. 55 - Rinuncia alla rivalsa	28
	Art. 56 - Determinazione dell'ammontare del danno	28
	Art. 57 - Determinazione dell'ammontare del danno derivante da fenomeno elettrico	29
	Art. 58 - Primo Rischio Assoluto	29
	Art. 59 - Titoli di credito	30
	Art. 60 - Offerta e pagamento dell'indennizzo	30
	Art. 61 - Anticipo in caso di sinistro	30

## **SEZIONE FURTO E RAPINA** **31**

	<b>COSA È SEMPRE ASSICURATO</b>	<b>31</b>
	Art. 62 - I beni assicurabili	31
	Art. 63 - I danni assicurati	31

	<b>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</b>	<b>31</b>
	Art. 64 - Scippo	31
	Art. 65 - Aumento limite di risarcimento per gioielli e preziosi	31

	<b>COSA NON È ASSICURATO</b>	<b>32</b>
	Art. 66 - I beni non assicurabili	32

	<b>LIMITI DI COPERTURA</b>	<b>32</b>
	Art. 67 - I danni non assicurati	32
	Art. 68 - Mezzi di chiusura dei locali	32
	Art. 69 - Scoperto per dimore saltuarie	33
	Art. 70 - Riepilogo dei limiti delle garanzie	33

	<b>DOVE VALE LA COPERTURA</b>	<b>33</b>
	Art. 71 - Validità territoriale dell'assicurazione	33

	<b>OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO</b>	<b>34</b>
	Art. 72 - Cosa deve fare il Contraente/Assicurato in caso di sinistro	34
	Art. 73 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	34
	Art. 74 - Modalità di valutazione del danno	34
	Art. 75 - Compiti dei periti	35
	Art. 76 - Onorari dei periti	35
	Art. 77 - Esagerazione dolosa del danno	35
	Art. 78 - Limite massimo dell'indennizzo	35
	Art. 79 - Determinazione dell'ammontare del danno	35
	Art. 80 - Recupero delle cose rubate	35
	Art. 81 - Primo Rischio Assoluto	36
	Art. 82 - Titoli di credito	36
	Art. 83 - Offerta e pagamento dell'indennizzo	36
	Art. 84 - Anticipo in caso di sinistro	36
<b>SEZIONE "RESPONSABILITA' CIVILE"</b>		<b>38</b>
	<b>COSA È SEMPRE ASSICURATO</b>	<b>38</b>
	Art. 85 - Cosa assicuriamo	38
	Art. 86 - Responsabilità civile vita privata e di relazione	38
	Art. 87 - Responsabilità civile proprietà delle dimore e di altri immobili	40
	<b>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</b>	<b>41</b>
	Art. 88 - Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro ( RCO)	41
	Art. 89 - Esercizio di Bed & Breakfast	41
	<b>CHI E COSA NON È ASSICURATO</b>	<b>42</b>
	Art. 90 - Persone non considerate terzi	42
	<b>LIMITI DI COPERTURA</b>	<b>42</b>
	Art. 91 - I danni non assicurati	42
	Art. 92 - Franchigia assoluta solo danni materiali	43
	Art. 93 - Riepilogo dei limiti delle garanzie	43
	<b>DOVE VALE LA COPERTURA</b>	<b>44</b>
	Art. 94 - Validità territoriale dell'assicurazione	44
	<b>OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO</b>	<b>44</b>
	Art. 95 - Cosa deve fare il Contraente/Assicurato in caso di sinistro	44
	Art. 96 - Massimo risarcimento	44
	Art. 97 - Pluralità di Assicurati	44
	Art. 98 - Responsabilità Solidale	44
	Art. 99 - Gestione delle vertenze e spese di resistenza	44
	Art. 100 - Offerta e pagamento dell'indennizzo	45
<b>SEZIONE ASSISTENZA</b>		<b>46</b>
	<b>COSA È ASSICURATO</b>	<b>46</b>
	Art. 101 - Il fornitore delle prestazioni previste dalla garanzia assistenza	46
	Art. 102 - Gli immobili assicurabili	46
	Art. 103 - Invio di tecnici per interventi di emergenza presso l'immobile assicurato	46
	Art. 104 - Spese d'albergo, di rientro anticipato ed eventuale invio di riparatori	46
	Art. 105 - Spese di trasloco	47
	Art. 106 - Prestazioni per gli animali domestici (cani e gatti)	47

	<b>COSA NON È ASSICURATO</b>	<b>47</b>
	Art. 107 - Gli immobili non assicurabili	47
	Art. 108 - Quando non si ha diritto a nessuna prestazione	47
	<b>LIMITI DI COPERTURA</b>	<b>47</b>
	Art. 109 - Limiti di copertura per tutte le prestazioni di assistenza garantite	47
	Art. 110 - Diritto di rivalsa per i danni attribuibili alla responsabilità di terzi o del condominio	47
	Art. 111 - Limiti di copertura per gli interventi di emergenza presso l'immobile assicurato	48
	Art. 112 - Quando non si ha diritto all'invio di tecnici per interventi di emergenza presso l'immobile assicurato	48
	Art. 113 - Limiti di copertura per le spese d'albergo, di rientro anticipato e dell'eventuale invio di riparatori	48
	Art. 114 - Limiti di copertura all'organizzazione del trasloco	48
	<b>DOVE VALE LA COPERTURA</b>	<b>49</b>
	Art. 115 - Validità territoriale della Garanzia Assistenza	49
	<b>OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO</b>	<b>49</b>
	Art. 116 - Obbligo di preventiva richiesta telefonica delle prestazioni della Garanzia Assistenza	49
	Art. 117 - Obbligo di fornire la documentazione richiesta e di rimborsare le prestazioni non dovute	49
<b>SEZIONE TUTELA LEGALE</b>		<b>50</b>
	<b>COSA È ASSICURATO</b>	<b>50</b>
	Art. 118 - Il fornitore della Garanzia Tutela Legale	50
	Art. 119 - Le persone e le unità immobiliari assicurabili	50
	Art. 120 - I danni assicurati	50
	Art. 121 - Danni assicurati in aggiunta a quelli coperti dalla Sezione Responsabilità Civile	50
	Art. 122 - Prestazioni aggiuntive	50
	<b>COSA NON È ASSICURATO</b>	<b>51</b>
	Art. 123 - Le persone e le unità immobiliari non assicurabili	51
	<b>LIMITI DI COPERTURA</b>	<b>51</b>
	Art. 124 - I Danni non assicurati	51
	Art. 125 - Le spese non coperte dalla Garanzia Tutela Legale	51
	Art. 126 - Limiti temporali della Garanzia Tutela Legale	52
	<b>DOVE VALE LA COPERTURA</b>	<b>52</b>
	Art. 127 - Uffici giudiziari presso cui è valida la Garanzia Tutela Legale	52
	<b>OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO</b>	<b>52</b>
	Art. 128 - Richiesta telefonica delle prestazioni, regolarizzazione e invio dei documenti	52
	Art. 129 - La gestione stragiudiziale della controversia	53
	Art. 130 - La gestione giudiziale delle cause civili e dei procedimenti penali	53
	Art. 131 - Gestione unitaria della pratica di sinistro	53
	Art. 132 - Quando la persona assicurata perde il diritto alle prestazioni	53
	Art. 133 - Termine per il pagamento delle spese in copertura	54
	Art. 134 - Di cosa non sono responsabili Assimoco e DAS	54
	Art. 135 - Arbitrato per Conflitto di Interesse o Disaccordo sulla Gestione del Sinistro	54
<b>PARTE COMUNE A TUTTE LE GARANZIE</b>		<b>55</b>
	<b>OBBLIGHI VIGENTI PRIMA E DOPO LA FIRMA DEL CONTRATTO</b>	<b>55</b>
	Art. 136 - Obbligo di dichiarazioni veritiere	55

Art. 137 - Obbligo di comunicazione dell'aggravamento e della diminuzione del rischio	55
Art. 138 - Comunicazioni e prestazioni in caso di coesistenza di altre assicurazioni	55
Art. 139 - Modifiche dell'assicurazione	55
Art. 140 - Oneri fiscali a carico del Contraente	55
Art. 141 - Foro competente	55
Art. 142 - Obblighi di Assimoco in caso di mutuo ipotecario o finanziamento	56
Art. 143 - Dolo e colpa grave	56
Art. 144 - Rinvio alle norme di legge	56
Art. 145 - Sanzioni internazionali	56



<b>QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO</b>	<b>56</b>
Art. 146 - Termini e modalità di pagamento del premio	56
Art. 147 - Indicizzazione del premio	57



<b>QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE L'ASSICURAZIONE</b>	<b>57</b>
Art. 148 - Durata temporale dell'assicurazione	57



<b>COME DISDIRE L'ASSICURAZIONE</b>	<b>57</b>
Art. 149 - Diritto di recesso del Contraente	57
Art. 150 - Disdetta del contratto	58
Art. 151 - Disdetta del contratto di durata poliennale con riduzione di premio ai sensi dell'art. 1899 del codice Civile	58
Art. 152 - Recesso in caso di sinistro	58
Art. 153 - Estinzione anticipata o trasferimento del mutuo ipotecario o finanziamento	59

---

## **NORME GENERALI SUI CONTRATTI ASSICURATIVI**

---

**61**

---

## **GLOSSARIO**

---

**66**

## SEZIONE INCENDIO, ALTRI DANNI AI BENI ED EVENTI NATURALI FORMULA “DELUXE”



COSA È SEMPRE  
ASSICURATO

### ART. 1 - I BENI ASSICURABILI

*Assimoco* assicura:

- 1 il **fabbricato e/o porzione di fabbricato**, intendendosi per tali esclusivamente **ville** e/o **appartamenti** adibiti a civile **abitazione**, anche se di proprietà di terzi, comprensivi di eventuale ufficio privato e delle relative **pertinenze**, che siano destinati a **dimora abituale** o **saltuaria**;
- 2 nel caso fosse assicurata una **porzione di fabbricato**, l'**assicurazione** comprende anche la quota delle parti di **fabbricato** costituenti proprietà comune;
- 3 altri immobili di proprietà dell'**Assicurato**, non destinati a **dimora abituale** e/o **saltuaria**, anche se dati a terzi in locazione, usufrutto, comodato d'uso;
- 4 i **fabbricati**, destinati a civile **abitazione**, anche se temporaneamente vuoti ed inoccupati;
- 5 i **fabbricati**, destinati a civile **abitazione**, in corso di costruzione o ristrutturazione, ferme le esclusioni previste dalle presenti Condizioni di **Assicurazione**;
- 6 l'**arredamento domestico** anche se di proprietà di terzi.

Le garanzie della presente Sezione **Incendio** e Altri Danni ai Beni operano per **fabbricati** costruiti con strutture portanti verticali, pareti esterne e **manto del tetto in materiali incombustibili**, con **solai** e armatura del **tetto** comunque costruiti.

### ART. 2 - I DANNI ASSICURATI

*Assimoco* si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, a indennizzare i **danni materiali** e diretti causati ai beni assicurati da:

- 1 **incendio**;
- 2 **fulmine**;
- 3 **esplosione** e **scoppio** non causati da ordigni esplosivi;
- 4 **implosione**;
- 5 caduta e/o urto accidentale di aeromobili, caduta di meteoriti, velivoli spaziali loro parti o cose trasportate;
- 6 urto di veicoli non appartenenti all'**Assicurato** o al **Contraente** in transito sulla pubblica via;
- 7 onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;

*Assimoco* indennizza altresì nell'ambito della **somma assicurata**

- 8 i **danni materiali** e diretti causati alle cose assicurate da:
  - a) sviluppo di fumi, gas, vapori;
  - b) mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
  - c) mancata od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
  - d) colaggio o fuoriuscita di liquidi;

purché conseguenti agli eventi di cui ai precedenti punti da 1) a 7) che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse;

- 9 i guasti causati alle cose assicurate, dall'**Assicurato**, da terzi o per ordine dell'Autorità, allo scopo di impedire o di arrestare l'**incendio** o altro evento garantito con la **polizza**;
- 10 i **danni materiali e diretti** causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di **rottura accidentale** di impianti idrici, igienici, termici e di condizionamento installati nel **fabbricato** indicato nel contratto e di sua esclusiva pertinenza; sono comprese, **solo se assicurato il fabbricato di proprietà**, le spese per la riparazione della rottura, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la ricerca del guasto, per la demolizione ed il ripristino di parti di **fabbricato**. **Assimoco** non risponde dei danni causati da umidità, stitilicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, infiltrazioni di acqua piovana nonché quelli determinati da usura.

La presente prestazione **NON È OPERANTE** se il **fabbricato** è in corso di costruzione o di ristrutturazione a meno che tali lavori siano ininfluenti sulle cause dell'evento coperto.

- 11 i **danni materiali** e diretti causati da correnti o scariche o da altri **fenomeni elettrici** qualunque sia la causa che li ha provocati, compresa l'azione del fulmine o dell'elettricità atmosferica a:
- macchine, impianti, circuiti, elettrici ed elettronici, di pertinenza del **fabbricato** (se assicurato) con esclusione degli **impianti di energia rinnovabile**;
  - apparecchi mobili elettrici ed elettronici, audio ed audiovisivi, ad uso domestico o per hobbies (se assicurato **l'arredamento domestico**).

La presente prestazione **NON È OPERANTE** se il **fabbricato** è in corso di costruzione o di ristrutturazione a meno che tali lavori siano ininfluenti sulle cause dell'evento coperto.

- 12 il **furto** di fissi e infissi, sempreché risulti assicurata la partita **fabbricato**, compresi i guasti cagionati agli stessi dai ladri in occasione di **furto o rapina** consumati o tentati;
- 13 i **danni materiali** e diretti causati da **caduta accidentale** di ascensori e montacarichi;
- 14 i **danni materiali** e diretti a prodotti alimentari in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, purché la mancata o diminuita produzione del freddo abbia avuto durata continuativa non inferiore a 12 ore;
- 15 nel caso in cui l'**abitazione** assicurata sia locata a terzi, la perdita di canone di locazione a seguito di **sinistro** indennizzabile a termini della presente sezione, limitatamente al periodo necessario al ripristino dell'**abitazione** stessa, per un periodo massimo di 3 mesi;
- 16 qualora il **Contrante** o uno dei **familiari** stabilmente conviventi come definiti nel Glossario risulti proprietario di un'autovettura assicurata da contratto RC Auto stipulato con **Assimoco**, nel solo caso di **sinistro** derivante da **incendio, esplosione, scoppio, evento atmosferico** che abbiano interessato anche tale autovettura, **Assimoco** riconoscerà a titolo di **indennizzo** aggiuntivo la somma di € 1.000,00 a condizione che:
- l'autovettura, al momento del **sinistro**, fosse custodita in autorimessa facente parte e/o costituente una **pertinenza** del **fabbricato** adibito a **dimora abituale** indicato nel contratto;
  - i danni siano irreparabili e comportino la demolizione totale dell'autovettura comprovata da idonea documentazione rilasciata dal PRA.

Nel caso in cui l'autovettura non fosse assicurata con **Assimoco**, fermo quanto previsto nei precedenti punti, **Assimoco** riconoscerà a titolo di **indennizzo** aggiuntivo la somma di € 500,00.

### ART. 3 - SPESE ASSICURATE

**Assimoco**, nell'ambito di **sinistro** indennizzabile a termini della presente sezione e della **somma assicurata**, indennizza le **spese** necessarie che siano conseguenza **diretta e materiale** del danno alle cose assicurate:

- per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina idonea discarica i residui del **sinistro**;
- per la rimozione, il ricollocamento, il trasloco e il deposito del contenuto dell'**abitazione** abituale resa inagibile e per il periodo strettamente necessario al ripristino della stessa;
- di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell'**Assicurato**, posti a servizio del **fabbricato** assicurato (solo se assicurato il **fabbricato**), accertata dall'Azienda di distribuzione o da un tecnico specializzato, comportante da parte dell'Azienda stessa il blocco dell'erogazione.

**Assimoco** indennizza:

- le spese necessariamente sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione del gas;
- le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui al punto a) per la demolizione od il ripristino di parti del **fabbricato** assicurato.

Sono escluse tutte le spese diverse da quelle sopraelencate necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli **impianti al servizio del fabbricato**.

- per il rifacimento di documenti personali dell'**Assicurato** e/o dei suoi **familiari conviventi**, distrutti o danneggiati da **sinistro** indennizzabile a termini della presente sezione;
- per un alloggio sostitutivo (albergo e/o altri locali) durante il periodo in cui la **dimora abituale** assicurata è resa inabitabile a seguito di **sinistro** indennizzabile a termini della presente sezione, per un periodo massimo di 3 mesi.

Queste spese, sostenute dall'Assicurato e dai suoi **familiari conviventi**, devono essere documentate.

Assimoco corrisponderà l'**indennizzo** applicando i limiti, le **franchigie** e gli **scoperti** indicati nelle singole garanzie e riportati nello schema riepilogativo.

#### ART. 4 - EVENTI ATMOSFERICI

Assimoco **indennizza** i **danni materiali** e diretti, agli enti assicurati, all'**Abitazione** e/o al Contenuto causati da:

- 1 uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d'aria, caduta di alberi o altri oggetti in genere abbattuti o trasportati dal vento per effetto di tali eventi;
- 2 bagnamento dovuto a pioggia o grandine penetrate attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al **tetto**, alle pareti e ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

La presente prestazione **NON È OPERANTE** se il **fabbricato** è in corso di costruzione o di ristrutturazione a meno che tali lavori siano ininfluenti sulle cause dell'evento coperto.

Assimoco non risponde dei danni causati da:

- a) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- b) mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- c) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- d) gelo;
- e) neve;
- f) cedimento o franamento del terreno;
- g) valanghe e/o slavine;

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, nonché dei danni di bagnamento diversi da quelli di cui al punto 2) **subiti da**:

- a) **impianti di energia rinnovabile**, camini, insegne, tende e tendoni parasole, antenne e consimili installazioni esterne;
- b) enti all'aperto intendendosi per tali anche cancelli, muri di cinta e recinzioni in genere;
- c) tettoie o **fabbricati** aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a **sinistro**) baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto.

Assimoco corrisponderà l'**indennizzo** applicando le **franchigie** ed i limiti indicati nello schema riepilogativo.

#### ART. 5 - CALAMITÀ NATURALI

Assimoco **indennizza** i danni **materiali** e diretti al **fabbricato** e/o all'**arredamento domestico** assicurati, causati da uno (o più) degli **eventi catastrofali** di seguito indicati:

- 1 **inondazione**;
- 2 **alluvione**;
- 3 **terremoto**.

In riferimento all'evento **terremoto**, si precisa che le scosse registrate nelle 72 ore successive all'evento che ha dato luogo al **sinistro** indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico, quindi i relativi danni sono considerati "singolo **sinistro**".

Assimoco, inoltre, indennizza anche i **danni materiali** e diretti al **fabbricato** e/o all'**arredamento domestico** assicurati causati da **incendio**, **esplosione**, **scoppio**, **franamento**, **cedimento** e **smottamento**, quando tali eventi siano generati da **inondazione**, **alluvione** o **terremoto**.

Per questa garanzia è previsto un limite di **indennizzo** di € 10.000 per **sinistro** e per anno assicurativo, indipendentemente dal numero di eventi assicurati che possano verificarsi.

È prevista l'applicazione di una **franchigia relativa** di € 1.000 per **sinistro**, tuttavia si precisa che nel caso in cui il singolo sinistro fosse provocato dal verificarsi di più eventi assicurati contemporaneamente, Assimoco provvederà alla liquidazione del danno indennizzabile applicando una sola **franchigia relativa**.

La garanzia è operativa trascorso il **periodo di carenza** di 30 giorni dall'inizio dell'**assicurazione**.

Assimoco non risponde dei danni se il **fabbricato** assicurato:

- a) è in corso di costruzione, di ristrutturazione o risulta aperto su uno o più lati;
- b) risulta abusivo ai sensi della normativa urbanistica o edilizia;
- c) è dichiarato inagibile con provvedimento dell'autorità al momento della sottoscrizione della polizza
- d) in caso di **terremoto**, risulta non conforme alle norme tecniche di legge e ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica, in vigore alla data di costruzione del **fabbricato** stesso.

**Assimoco** non risponde dei danni al **fabbricato** e all'**arredamento domestico** causati da:

- e) **eventi catastrofici** diversi da quelli per cui è prestata la copertura assicurativa;
- f) emanazione di calore, radiazioni ed esplosioni provenienti direttamente od indirettamente da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, anche se tali fenomeni fossero determinati da uno (o più) degli eventi assicurati;
- g) mareggiata, marea, maremoto, eruzione vulcanica, umidità, stillicidio, trasudamento e infiltrazione, anche se tali fenomeni fossero determinati da uno (o più) degli eventi assicurati;
- h) crollo e collasso strutturale, nel caso in cui tali situazioni non siano direttamente collegate al verificarsi di uno (o più) degli eventi assicurati;
- i) mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, nel caso in cui tali situazioni non siano direttamente collegate al verificarsi di uno (o più) degli eventi assicurati;
- j) rottura di impianti automatici di estinzione, idrici, igienici e termici, nel caso in cui tali situazioni non siano direttamente collegate al verificarsi di uno (o più) degli eventi assicurati;
- k) causati in occasione di **furto** e **rapina**, nel caso in cui tali situazioni siano direttamente collegate al verificarsi di uno (o più) degli eventi assicurati;
- l) causati da danni indiretti, ad eccezione di quelli esplicitamente previsti.
- m)

Si precisa che non sono compresi in copertura i danni subiti da enti mobili all'aperto e da ogni altro elemento non facente parte del **fabbricato** e dell'**arredamento domestico** così come definiti in polizza. Infine, in riferimento a quanto indicato nell'Art. 13 - "Estensione tubature interrate", non sono inclusi i danni ai beni assicurati causati dagli eventi previsti in questa garanzia.

**Assimoco** corrisponderà l'**indennizzo** applicando le limitazioni previste dalla garanzia e riportate nello schema riepilogativo.

#### ESEMPIO

##### Eventi terremoto e franamento con danno al fabbricato e all'arredamento domestico

Nel caso in cui dovesse verificarsi un evento **terremoto** che determini un **danno materiale** e diretto al **fabbricato** e all'**arredamento domestico** assicurati di € 4.000, e in conseguenza di esso il **fabbricato** subisse un ulteriore danneggiamento di € 900 a causa di un **franamento**, l'**Assicurato** può attivare la copertura assicurativa e chiedere:

##### 1. l'indennizzo per i danni materiali e diretti al fabbricato/arredamento causati dal terremoto:

(a) Somma assicurata annuale: € 10.000 | (b) Danno: € 4.000 | (c) Franchigia relativa: € 1.000  
(d) Indennizzo: € 4.000 (Danno (b) maggiore della Franchigia relativa (c) che non viene applicata)  
(e) Residuo somma assicurata annuale: € 6.000  
(somma assicurata annuale (a) al netto dell'Indennizzo (d))

##### 2. l'indennizzo per il danno materiale e diretto al fabbricato causato dal franamento:

(f) Somma assicurata annuale residua: € 6.000 | (g) Danno: € 900  
(h) Indennizzo: € 900 (Danno (g) minore della Somma assicurata annuale residua (f))  
(i) Nuovo residuo somma assicurata annuale: € 5.100  
(somma assicurata annuale residua (f) al netto dell'Indennizzo (h))

**Il pagamento del secondo indennizzo, essendo collegato al primo, non prevede l'applicazione della franchigia relativa nonostante l'importo del danno sia inferiore ad essa.**

---

**ART. 6 - SOVRACCARICO NEVE**

**Assimoco** *indennizza* i **danni materiali e diretti** agli enti assicurati, conseguenti a crollo totale o parziale del **tetto** o delle pareti causato da sovraccarico di neve.

Si intendono esclusi i danni a **fabbricati** (e relativo contenuto) che risultino non conformi alle norme di legge ed a eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi di neve, vigenti all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture del **tetto**, nonché a **fabbricati** (e relativo contenuto) in corso di costruzione, di ristrutturazione o di rifacimento, a meno che tali lavori siano ininfluenti ai fini della presente estensione di garanzia.

Sono inoltre esclusi i danni causati:

- a) da scivolamento della neve sui **tetti** o comunque dalle coperture del **fabbricato** assicurato nonché dal trascinarsi di, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comignoli, tegole, grondaie, antenne;
- b) da valanghe e slavine;
- c) da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia;
- d) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, camini, tegole, grondaie, pluviali, **impianti di energia rinnovabile**, impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del **fabbricato** in seguito al sovraccarico di neve.

**Assimoco** corrisponderà l'**indennizzo** applicando le **franchigie** ed i limiti indicati nello schema riepilogativo.

---

**ART. 7 - TUMULTI, SCIOPERI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI, TERRORISMO E SABOTAGGIO**

**Assimoco** risponde:

- 1 dei **danni materiali** e diretti causati agli enti assicurati da **incendio, esplosione, scoppio**, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, **atti di terrorismo** o di sabotaggio, atti vandalici di terzi;
- 2 degli altri **danni materiali** e diretti causati agli enti assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulti popolari, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

Relativamente ai danni causati da **atti di terrorismo**, **Assimoco** non è obbligata a corrispondere alcun **indennizzo** per i danni:

- a) da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;
- b) derivanti da interruzioni di servizio quali elettricità gas, acqua e comunicazioni.

**Assimoco** corrisponderà l'**indennizzo** applicando le **franchigie** ed i **limiti** indicati nello schema riepilogativo.

---

**ART. 8 - GELO**

**Assimoco** *indennizza* i **danni materiali** e diretti all'**abitazione** e al suo contenuto da gelo con conseguente rottura di impianti idrici, igienici o tubazioni in genere installate all'interno dell'**abitazione**. **Assimoco** non *indennizza* i danni causati da rotture originate da gelo di impianti e condutture posti:

- a) all'esterno del **fabbricato**, anche se su terrazzi e balconi e anche se protette da nicchie, armadi e o contenitori similari, oppure se interrati, anche se protette da apposite coibentazioni;
- b) in singoli vani del **fabbricato** sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con l'impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del **sinistro**.

**Assimoco** corrisponderà l'**indennizzo** applicando le **franchigie** ed i limiti indicati nello schema riepilogativo.

---

**ART. 9 - RIGURGITO FOGNE/INTASAMENTO GRONDE O PLUVIALI**

**Assimoco** *indennizza* i **danni materiali** e diretti alle cose assicurate causati da:

- 1 traboccamento o rigurgito di fogne; occlusione delle condutture di impianti idrici, igienici, termici e di condizionamento di pertinenza del **fabbricato**;

- 2 acqua piovana infiltrata nel **fabbricato** in seguito ad occlusione, ingorgo o traboccamento di gronde, pluviali o condutture di scarico.

**Assimoco** corrisponderà l'**indennizzo** applicando le **franchigie** ed i limiti indicati nello schema riepilogativo.

#### ART. 10 - LASTRE

**Assimoco** si obbliga ad indennizzare l'**Assicurato** del danno a lui derivato per la rottura delle **lastre** facenti parte del **fabbricato** e/o del contenuto assicurato dovute a:

- 1 cause accidentali od a fatto di terzi;
- 2 onda sonora;
- 3 **incendio, furto** (consumato o tentato) **scoppio, esplosione**, fulmine, grandine;
- 4 dimostrazione di folla, scioperi, serrate, tumulti popolari, atti di vandalismo, sabotaggi, terrorismo.

Ferme le altre esclusioni previste dalle presenti Condizioni di **Assicurazione**, **Assimoco** non indennizza:

- a) le rotture derivanti da restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori sulle **lastre** o relativi supporti, rimozione delle **lastre**;
- b) le rotture ai bordi delle **lastre** scorrevoli;
- c) le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature.

**Assimoco** corrisponderà l'**indennizzo** applicando le **franchigie** ed i limiti indicati nello schema riepilogativo.

#### ESEMPIO

La **franchigia** corrisponde ad una somma fissa di denaro che rimane a carico dell'**Assicurato**. Ad esempio, se un danno accertato è pari a € 5.000 e la **franchigia** fissa è di € 1.000, l'**indennizzo** sarà di € 4.000.

Lo **scoperto**, al contrario, è una quota variabile, sottratta in forma percentuale sull'importo del danno accertato. Ad esempio, se un danno accertato è pari a € 5.000 (inferiore alla **somma assicurata** pari a € 10.000) e lo **scoperto** è del 10%, l'**indennizzo** sarà di € 4.500; invece, nel caso in cui il danno accertato è di € 8.000 (superiore alla **somma assicurata** pari a € 5.000) e lo **scoperto** è del 10%, l'**indennizzo** sarà di € 5.000 ovvero sarà liquidata l'intera **somma assicurata**.

Con la **franchigia** e lo **scoperto** anche il **Contraente** si fa carico di parte del **rischio** che si possa verificare un evento dannoso.



OPZIONI CON  
PAGAMENTO DI UN  
PREMIO AGGIUNTIVO

#### ART. 11 - RESPONSABILITÀ DELL’AFFITTUARIO O RISCHIO LOCATIVO

**Assimoco** pagherà il **risarcimento** nel caso in cui l'**Assicurato** non sia proprietario dei locali, ma li abbia in locazione, in usufrutto o comodato ad uso gratuito.

**Assimoco**, nei casi di responsabilità dell'**Assicurato** a termini degli Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le presenti Condizioni di **Assicurazione** e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni diretti e materiali cagionati da **incendio** od altro evento garantito dalla presente **polizza** ai locali tenuti in locazione, usufrutto o comodato ad uso gratuito dall'**Assicurato**.

La garanzia **Rischio locativo** è pensata unicamente per il locatario, ossia per colui il quale, mediante regolare contratto di affitto, entra in una casa oppure gode del possesso e dell'utilizzo di un bene. Essa tutela l'affittuario da eventuali danni causati da eventi la cui causa è a lui riconducibile, risarcendo il proprietario. L'**assicurazione** stipulata per il **rischio** locativo consente quindi all'inquilino di rifondere in maniera indiretta chi ha la titolarità del bene, nel caso in cui un evento contemplato nel contratto causi il danneggiamento del bene assicurato.

#### ART. 12 - DANNI A TERZI O RICORSO TERZI

**Assimoco**, fino alla concorrenza del **massimale assicurato**, risarcisce le somme che l'**Assicurato**, per capitale, interessi, spese, è tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai termini di legge, per **danni materiali** e diretti cagionati a cose di terzi da **sinistro** indennizzabile ai termini della presente **polizza**, anche se causato da colpa grave dello stesso.

**Assimoco** pagherà il **risarcimento** anche nel caso di danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole, professionali o di servizi, sino alla concorrenza del 10% del **massimale assicurato**.

L'**assicurazione** non comprende i danni:

- a) a cose che l'**Assicurato** abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono considerati terzi tutte le persone stabilmente conviventi con l'**Assicurato** comprese nella definizione di **familiari** del Glossario.

Invece, sono considerati terzi, purché non conviventi con l'**Assicurato**, i figli, i genitori, i parenti ed affini, dello stesso.

L'**Assicurato** deve immediatamente informare **Assimoco** delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e **Assimoco** ha la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'**Assicurato**. L'**Assicurato** deve astenersi da qualunque **transazione** o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di **Assimoco**. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 Codice Civile.

#### ESEMPIO

Supponiamo che a causa del surriscaldamento della canna fumaria scoppi un **incendio** che bruci il **tetto** della casa. L'**incendio** si propaga al **tetto** del vicino, causando gravi danni. Se ho una **polizza** sulla casa questa mi ripagherà dei danni al mio **tetto** e se nella **polizza** è compreso il “**ricorso terzi**” la **polizza** sulla casa pagherà anche i danni al **tetto** del vicino.

E' importante sottolineare che con questa garanzia si coprono i danni alle cose di terzi, non i danni alle persone, che vanno coperti con la “responsabilità civile della proprietà del **fabbricato**”.

#### ART. 13 - ESTENSIONE TUBATURE INTERRATE

A parziale deroga di quanto disposto all'art. 2 “I Danni Assicurati” punto 10 delle presenti Condizioni di **Assicurazione**, **Assimoco** rimborsa le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni interrate - inclusi i relativi raccordi - di pertinenza del **fabbricato** assicurato che hanno dato origine allo spargimento d'acqua e le conseguenti spese necessariamente sostenute per la ricerca della rottura, inclusa la demolizione ed il ripristino alla condizione originale della parte del **fabbricato** e/o della pavimentazione e/o del terreno interessate, anche se non sia stato riscontrato un **danno** diretto e **materiale** al **fabbricato** stesso.

La presente estensione di garanzia NON È OPERANTE se il **fabbricato** è in corso di costruzione o di ristrutturazione a meno che tali lavori siano ininfluenti ai fini della presente garanzia.

Restano esclusi i danni derivanti da traboccamento, rigurgito e rottura di fognature e quelli provocati da gelo, umidità e stitilicidio.

**Assimoco** corrisponderà l'**indennizzo** applicando le **franchigie** ed i limiti indicati nello schema riepilogativo.



#### COSA NON È ASSICURATO

#### ART. 14 - I BENI NON ASSICURABILI

**Assimoco** NON **assicura** i **fabbricati** che abbiano la seguente destinazione:

- 1 **dimore**/immobili/**fabbricati** diversi da **ville** e/o **appartamenti**;
- 2 **dimore**/immobili/**fabbricati** abbandonati;
- 3 **dimore**/immobili/**fabbricati** in cattivo stato di manutenzione;
- 4 **dimore**/immobili/**fabbricati** ubicati in paesi esteri.



#### LIMITI DI COPERTURA

#### ART. 15 - I DANNI NON ASSICURATI

**Assimoco** Non **indennizza** i danni:

- 1 causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, salvo quanto previsto dall'Art. 7 “Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo e sabotaggio” delle presenti Condizioni di **Assicurazione**;
- 2 causati da **esplosione** o da emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 3 causati con dolo del **Contraente** o dell'**Assicurato**;

- 4 causati da eventi atmosferici diversi da quelli previsti dall’Art. 4 - “Eventi atmosferici” delle presenti Condizioni di **Assicurazione**;
- 5 causati da mareggiata, marea, maremoto, eruzione vulcanica e da qualunque altra calamità naturale diversa da quelle previste dall’Art. 5 - “Calamità naturali”, per le quali è invece prestata l’**assicurazione**;
- 6 dovuti a **smottamento, franamento e cedimento** del terreno, ad eccezione dei casi in cui tali eventi siano causati da **terremoto, inondazione ed alluvione**, come indicato all’Art. 5 – “Calamità naturali”;
- 7 indiretti quali:
  - a) cambiamenti di costruzione; mancanza di godimento salvo il caso in cui la **dimora abituale** diventi inagibile a seguito di **sinistro** indennizzabile ai termini di **polizza** (spese alloggio sostitutivo);
  - b) mancanza di locazione salvo il caso in cui l’**abitazione** assicurata sia locata a terzi e la perdita di canone di locazione derivi da **sinistro** indennizzabile ai termini di **polizza**;
  - c) qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
- 8 alle lampadine e quelli dovuti ad usura o manomissione degli apparecchi, relativamente ai **danni materiali** e diretti causati da correnti o scariche o da altri **fenomeni elettrici** qualunque sia la causa che li ha provocati;
- 9 causati da fuoriuscita d’acqua e da **fenomeno elettrico** previsti dalle presenti Condizioni di Assicurazione quando il **fabbricato** è in **corso di costruzione**, di **ristrutturazione** (incluso il relativo contenuto), a meno che i lavori di costruzione/ristrutturazione siano ininfluenti sulle cause dell’evento. Allo stesso modo, sono escluse le spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas previste dall’art. 3 punto 3 “Spese Assicurate” delle presenti Condizioni di **Assicurazione**.

**ART. 16 - RIEPILOGO DEI LIMITI DELLE GARANZIE**

**Assimoco** pagherà l’**indennizzo** con i limiti indicati nello schema riepilogativo di seguito riportato:

SCHEMA RIEPILOGATIVO – FORMULA DELUXE			
Articolo/ Comma	Garanzia	Limite di indennizzo	Franchigia/scoperto
22	Onorari periti	10% del danno con il massimo di € 5.000,00	
3/1	Spese di demolizione e sgombero	15% del danno	
2/10	Spese ricerca guasti	€ 3.000,00 per <b>sinistro</b> e annualità	€ 150,00 per <b>sinistro</b>
2/11	<b>Fenomeno elettrico</b>	€ 3.000,00 per <b>sinistro</b> e annualità	€ 100,00 per <b>sinistro</b> (1)
3/2	Spese di rimozione, ricollocamento, trasloco	10% del danno con il massimo di € 4.000,00	
2/12	<b>Furto</b> di fissi ed infissi	€ 1.500,00 per <b>sinistro</b> ed anno	
3/3	Dispersione gas	€ 2.000,00 per <b>sinistro</b> . € 4.000,00 per anno	€ 150,00 per <b>sinistro</b>

- 1) la **franchigia** non sarà applicata per le modalità di liquidazione descritte all’Art. 28 - “Determinazione dell’ammontare del danno derivante da fenomeno elettrico” punto 2 (apparecchi mobili elettrici ed elettronici con un’obsolescenza superiore a 5 anni)

SCHEMA RIEPILOGATIVO – FORMULA DELUXE			
Articolo/ Comma	Garanzia	Limite di indennizzo	Franchigia/scoperto
2/14	Prodotti alimentari in refrigerazione	€ 500,00 per <i>sinistro</i>	€ 50,00 per <i>sinistro</i>
3/4	Rifacimento documenti	€ 500,00 per <i>sinistro</i>	
3/5	Alloggio sostitutivo	3 mesi – massimo € 3.000,00 per <i>sinistro</i>	
2/15	Perdita pigioni	3 mesi – massimo € 5.000,00 per <i>sinistro</i>	
2/16	<b>Incendio</b> di autovettura posta nella rimessa assicurata	€ 1.000,00 per <i>sinistro</i> se autovettura assicurata RC Auto con <b>Assimoco</b>	€ 150,00 per <i>sinistro</i>
2/16	<b>Incendio</b> di autovettura posta nella rimessa assicurata	€ 500,00 per <i>sinistro</i> se autovettura NON assicurata RC Auto con <b>Assimoco</b>	€ 150,00 per <i>sinistro</i>
4	Eventi atmosferici	La <b>somma assicurata</b>	€ 250,00 per <i>sinistro</i>
5	Calamità naturali	€ 10.000,00 per <i>sinistro</i> ed anno assicurativo	Franchigia relativa, € 1.000,00
6	Sovraccarico neve	La <b>somma assicurata</b>	€ 250,00 per <i>sinistro</i>
7	Eventi sociopolitici	La <b>somma assicurata</b>	€ 250,00 per <i>sinistro</i>
7	Terrorismo	50% della <b>somma assicurata</b>	10% del danno con il minimo di € 2.500,00
8	Gelo	€ 2.000,00 per <i>sinistro</i>	€ 250,00 per <i>sinistro</i>
9	Rigurgito fogne	€ 3.000,00 per <i>sinistro</i>	€ 250,00 per <i>sinistro</i>
10	<b>Lastre</b>	€ 1.000,00 per <b>lastra</b> e € 3.000,00 per <i>sinistro</i>	€ 150,00 per <i>sinistro</i>
13	Estensione tubature interrato	€ 1.500,00 per <i>sinistro</i> ed anno	€ 150,00 per <i>sinistro</i>

DOVE VALE LA  
COPERTURA**ART. 17 - VALIDITÀ TERRITORIALE DELL'ASSICURAZIONE**

**Assimoco** si obbliga a indennizzare i **danni materiali** e diretti causati alle cose assicurate, purché ubicate entro i confini della Repubblica Italiana, anche se di proprietà di terzi.

OBBLIGHI IN CASO DI  
SINISTRO**ART. 18 - COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

In caso di **sinistro** il **Contraente/Assicurato** deve:

- 1 fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di **Assimoco**;
- 2 darne avviso all'Intermediario assicurativo che ha rilasciato la **polizza** oppure ad **Assimoco** entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza;
- 3 fare, nei cinque giorni successivi da quando ne ha avuto conoscenza, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del **sinistro**, la causa presunta del **sinistro** e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa ad **Assimoco**;
- 4 conservare le tracce ed i residui del **sinistro** fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- 5 predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del **sinistro** con indicazione del rispettivo

valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da **Assimoco** o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di una di tali incombenze può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**indennizzo**.

---

#### ART. 19 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla **polizza** non possono essere esercitati che dal **Contraente** e da **Assimoco**. In caso di **sinistro** spetta esclusivamente al **Contraente** compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti sia per l'**Assicurato** (se diverso dal **Contraente**) sia per i terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'**indennizzo** liquidato a termine di **polizza** non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato. È data tuttavia facoltà al **Contraente** di richiedere il subentro dell'**Assicurato** in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del **sinistro**.

---

#### ART. 20 - MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- 1 direttamente da **Assimoco**, o persona da questa incaricata, con il **Contraente** o persona da lui designata;
- oppure,
- 2 a richiesta di una delle parti, fra due Periti nominati uno da **Assimoco** ed uno dal **Contraente** con apposito atto unico. I due Periti eventualmente nominati devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere diritto ad alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il **sinistro** è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

---

#### ART. 21 - COMPITI DEI PERITI

I periti devono:

- 1 indagare su circostanze, natura, causa e modalità del **sinistro**;
- 2 verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del **sinistro** esistevano circostanze non comunicate che abbiano aggravato il **rischio**, nonché verificare se il **Contraente/Assicurato** abbia adempiuto agli **obblighi contrattualmente previsti in caso di sinistro**;
- 3 verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del **sinistro**;
- 4 procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

I risultati delle operazioni eventualmente svolte in contraddittorio tra le parti devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per **Assimoco** ed uno per il **Contraente**.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza, o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

---

#### ART. 22 - ONORARI DEI PERITI

**Assimoco** si obbliga, in caso di **sinistro**, nell'ambito della **somma assicurata**, a rimborsare le spese

e gli onorari di competenza del perito che il **Contraente** avrà scelto e nominato conformemente alle presenti Condizioni di **Assicurazione**, nonché, in parziale deroga all'art. 19 punto 2, la quota parte di spese ed onorari a carico del **Contraente** a seguito di nomina del terzo perito e ciò, complessivamente, fino a concorrenza del 10% del danno indennizzabile a termini di **polizza**, con il massimo di € 5.000,00.

Resta convenuto che il **Contraente** è tenuto a dimostrare ad **Assimoco** le somme pagate al perito od ai periti anzidetti.

#### ART. 23 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

**Assimoco** ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il **Contraente** o l'**Assicurato** ha l'obbligo di fornirle tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti. L'**Assicurato** ha inoltre l'obbligo di rendere disponibili, presso l'ubicazione/**abitazione** assicurata, i residui dei beni danneggiati e/o riparati, compresi i beni danneggiati da **fenomeno elettrico**, per l'eventuale ispezione da parte del perito incaricato da **Assimoco**. Qualora non fosse possibile verificare i beni danneggiati e/o riparati, **Assimoco** non procederà alla liquidazione dell'**indennizzo**.

#### ART. 24 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'**esagerazione dolosa** del danno determina la perdita del diritto all'**indennizzo**.

L'**esagerazione dolosa del danno** si verifica quando l'**Assicurato** dichiara, consapevolmente e volontariamente, un'entità del danno superiore alla realtà

#### ART. 25 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 Codice Civile, per nessun titolo **Assimoco** può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

#### ART. 26 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

**Assimoco** rinuncia all'azione di rivalsa, salvo il caso di dolo, verso parenti ed affini dell'**Assicurato** eventualmente responsabili del danno.

Il **diritto di rivalsa** consente ad **Assimoco** di agire nei confronti del responsabile del **sinistro** in modo tale da recuperare le somme pagate al danneggiato a titolo di **risarcimento**

#### ART. 27 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

Le garanzie di cui alla sezione **Incendio** sono prestate nella forma "**Valore a Nuovo**" e più precisamente:

- 1 per i **fabbricati** sarà corrisposta la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il **fabbricato** assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area.

Laddove l'**Assicurato** entro un periodo di 12 mesi dalla data del **sinistro**, provveda alla ricostruzione del **fabbricato** assicurato, nel computo dell'**indennizzo** verranno ricompresi:

- a) gli oneri documentati di progettisti e consulenti che hanno fornito la loro prestazione d'opera per la ricostruzione, il ripristino e la direzione lavori del **fabbricato** assicurato;
- b) gli oneri di urbanizzazione documentati che dovessero essere pagati a qualsiasi Ente/Autorità Pubblica per la ricostruzione o ripristino del **fabbricato** assicurato.

Solo al termine dei lavori di ricostruzione - le spese ed oneri indicati ai punti a) e b) - saranno liquidati complessivamente fino alla concorrenza massima di € 10.000,00.

- 2 per l'**arredamento domestico** sarà corrisposto il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento, funzionalità, ed estetica, ivi comprese le spese di trasporto e montaggio.

Dalla presente condizione si intendono esclusi: gioielli, preziosi, denaro, raccolte e collezioni, carte valori, titoli di credito, quadri, arazzi, oggetti d'arte, mobili d'antiquariato.

Per **valore a nuovo** s'intende una particolare formula assicurativa la quale prevede, in caso di legittimazione al **risarcimento**, un rimborso di pari entità alla spesa che necessariamente andrebbe sostenuta per la completa riparazione o comunque per il nuovo acquisto del bene oggetto della **polizza**.

Ha ad oggetto quindi il valore del bene, garantendone il **risarcimento** senza tener conto del livello di degrado, o del rendimento economico o dell'uso del bene stesso.

#### ESEMPIO

**Incendio Fabbricato** con danno totale ad una pavimentazione in legno.

Costo di ripristino del pavimento: € 5.000,00; **Indennizzo**: €5.000,00.

Costo di rimpiazzo di un nuovo televisore 55 pollici (Smart TV, 4K UHD, HDR, Android TV) di pari marca e caratteristiche € 800,00; **Indennizzo** €800,00).

### ART. 28 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO DERIVANTE DA FENOMENO ELETTRICO

**Assimoco** procede alla liquidazione dei **danni materiali** e diretti, causati da correnti o scariche o da altri **fenomeni elettrici** qualunque sia la causa che li ha provocati secondo le seguenti modalità:

- 1 gli apparecchi mobili elettrici ed elettronici con un'obsolescenza uguale o inferiore a 5 anni rispetto alla data di acquisto - comprovata da idonea fattura, ricevuta, scontrino riportante modello e marca - saranno liquidati in base al "**Valore a nuovo**"; qualora l'**Assicurato** non fosse in grado di presentare idonea documentazione, l'**indennizzo** sarà liquidato secondo le modalità previste dal successivo punto 2);
- 2 gli apparecchi mobili elettrici ed elettronici con un'obsolescenza superiore a 5 anni rispetto alla data di acquisto saranno liquidati sotto forma di importo forfettario determinato dalla natura del bene danneggiato (grandi elettrodomestici, piccoli elettrodomestici, apparecchi tecnologici). Per l'esatta individuazione della categoria di appartenenza si rimanda alla classificazione sotto riportata; qualora l'importo stabilito forfettariamente risulti superiore al valore del bene danneggiato, **Assimoco** pagherà un **indennizzo** massimo pari al 50% del "**Valore a nuovo**" del bene danneggiato.

Per gli **impianti al servizio del fabbricato** (se assicurato), intendendosi per tali macchine, impianti, circuiti, elettrici ed elettronici con **esclusione degli impianti di energia rinnovabile**, la liquidazione degli **indennizzi** sarà effettuata in base al "**Valore a nuovo**".

#### Classificazione degli apparecchi elettrici ed elettronici ed importo forfettario dell'indennizzo

- 1 **Grandi elettrodomestici**: lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, frigoriferi, congelatori, cantinette, forni (compresi quelli a microonde da incasso), cucine elettriche, piani cottura, cappe, condizionatori portatili: per questi beni sarà riconosciuto un importo forfettario pari ad € 150,00 per elettrodomestico danneggiato.
- 2 **Piccoli elettrodomestici**: deumidificatori, umidificatori, termoventilatori, termoconvettori, termocoperte, fornelli elettrici (inclusi i forni a microonde non da incasso), robot da cucina in genere, frullatori e similari, spremiagrumi, tostapane, affettatrici, gelatiere, vaporiere e friggitorici, macchine per il caffè in genere, bollitori elettrici, ferri da stiro, macchine da cucire, aspirapolveri con o senza sacco, lavapavimenti, idro-pulitrici, aspirabriciole, telefoni con filo e cordless, telefoni cellulari non smartphone, sveglie, radio, giochi elettronici portatili (es. Sony PS Vita e Nintendo 2-3 DS), rasoi elettrici, taglia capelli, epilatori, asciugacapelli, pesa persona, piccoli apparecchi in genere per la cura della persona, piccoli apparecchi baby care: per questi beni sarà riconosciuto un importo forfettario pari ad € 50,00 per elettrodomestico danneggiato.
- 3 **Apparecchi tecnologici**: televisori in genere, lettori DVD, home-cinema, personal computer, tablet, smartphone, fotocamere, videocamere, console giochi (tipo Play Station, Nintendo Wii, Microsoft Xbox), lettori ottici, scanner, fax, fotocopiatrici, impianti/apparecchi di riproduzione audio: per questi beni sarà riconosciuto un importo forfettario pari ad € 100,00 per elettrodomestico danneggiato.

---

**ART. 29 - PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**

L'**assicurazione** è prestata fino alla concorrenza della **somma assicurata**, senza applicare la **regola proporzionale** prevista dalle norme vigenti.

L'**assicurazione a primo rischio assoluto** è la forma di **assicurazione** che impegna la compagnia assicuratrice ad **indennizzare** il danno verificatosi fino a concorrenza della **somma assicurata**, anche se quest'ultima risulta inferiore al valore reale (valore di ricostruzione) dei beni assicurati (valore assicurabile) senza applicare la **regola proporzionale**.

**Esempio applicazione Primo Rischio Assoluto**

Valore immobile: 100.000,00 €

Valore assicurato in **polizza**: 50.000,00€ (massimo danno che l'**Assicurato** ritiene di poter subire in caso di **sinistro**)

In caso di Danno totale: **indennizzo** pari a € 50.000 (massima esposizione)

In caso di Danno parziale ad es. di € 10.000,00: **indennizzo** pari a € 10.000,00

**Esempio applicazione regola proporzionale:**

Valore immobile: € 100.000,00

Valore assicurato in **polizza**: € 50.000,00

In caso di Danno totale: **indennizzo** pari a € 50.000

In caso di Danno parziale ad es. di € 10.000,00: **indennizzo** pari a € 5.000,00 (poiché in **polizza** l'**Assicurato** ha previsto un valore pari al 50% del valore reale dell'immobile)

---

**ART. 30 - TITOLI DI CREDITO**

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- 1 **Assimoco**, salvo diversa pattuizione, non paga l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- 2 l'**Assicurato** deve restituire ad **Assimoco** l'**indennizzo** per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento (se consentita), i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- 3 il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'**assicurazione** vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

---

**ART. 31 - OFFERTA E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

**Assimoco** comunica all'**Assicurato**, entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta, la sua offerta d'**indennizzo** o i motivi per cui non ritiene di formularla, **sempre che non sia stata fatta opposizione**. **Assimoco** corrisponderà l'**indennizzo** entro 30 giorni dal ricevimento dell'accettazione della sua offerta da parte dell'**Assicurato**. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del **sinistro**, il pagamento avverrà quando l'**Assicurato** dimostri che non ha commesso o agevolato il danno con dolo, così come previsto dalle presenti Condizioni di **Assicurazione**.

---

**ART. 32 - ANTICIPO IN CASO DI SINISTRO**

In caso di **sinistro** e su richiesta dell'**Assicurato** presentata almeno 60 gg. dopo la data di denuncia, **Assimoco** anticipa un importo fino alla concorrenza massima del 50% di quello che risulta essere l'ammontare presumibilmente indennizzabile del danno sulla base delle stime preliminari effettuate dai periti in tale periodo.

Questo anticipo sull'**indennizzo** sarà dovuto in presenza di tutte le cinque seguenti condizioni:

- 1 che l'ammontare presumibile del danno indennizzabile sia superiore al 20% della **somma assicurata**;
- 2 che non sussistano ragionevoli e giustificabili dubbi circa l'indennizzabilità del **sinistro**;
- 3 che il **Contraente/Assicurato** abbia adempiuto agli obblighi previsti in caso di **sinistro**;
- 4 che non sussistano sull'immobile oggetto di **assicurazione** vincoli, interessi di terzi e/o ipoteche;
- 5 che l'**Assicurato** non si trovi in stato fallimentare.

## SEZIONE INCENDIO, ALTRI DANNI AI BENI ED EVENTI NATURALI FORMULA “SUITE”



COSA È SEMPRE  
ASSICURATO

### ART. 33 - I BENI ASSICURABILI

*Assimoco* assicura:

- 1 il **fabbricato e/o porzione di fabbricato**, intendendosi per tali esclusivamente **ville** e/o **appartamenti** adibiti a civile **abitazione**, anche se di proprietà di terzi, comprensivi di eventuale ufficio privato e delle relative **pertinenze**, che siano destinati a **dimora abituale o saltuaria**;
- 2 nel caso fosse assicurata una **porzione di fabbricato**, l'**assicurazione** comprende anche la quota delle parti di **fabbricato** costituenti proprietà comune;
- 3 altri immobili di proprietà dell'**Assicurato**, non destinati a **dimora abituale e/o saltuaria**, anche se dati a terzi in locazione, usufrutto, comodato d'uso;
- 4 i **fabbricati**, destinati a civile **abitazione**, anche se temporaneamente vuoti ed inoccupati;
- 5 i **fabbricati**, destinati a civile **abitazione**, in corso di costruzione o ristrutturazione, ferme le esclusioni previste dalle presenti Condizioni di **Assicurazione**;
- 6 l'**arredamento domestico** anche se di proprietà di terzi.

Le garanzie della presente Sezione **Incendio** e Altri Danni ai Beni operano per **fabbricati** costruiti con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del **tetto** in **materiali incombustibili**, con **solai** e armatura del **tetto** comunque costruiti.

### ART. 34 - I DANNI ASSICURATI

*Assimoco* indennizza i **danni materiali** e diretti arrecati al **fabbricato** e/o al **Contenuto**, nei limiti delle somme indicate in **Polizza** per ciascuna **abitazione** specificata:

- a) per qualsiasi evento non espressamente escluso o soggetto a limitazione;
- b) per qualsiasi evento previsto nella sezione “Opzioni con pagamento di un **premio** aggiuntivo”.

A titolo esemplificativo e non limitativo la garanzia comprende nell'ambito della **somma assicurata**:

- 1 la demolizione, lo sgombero e lo smaltimento e il trasporto dei residui del **sinistro** alla più vicina discarica autorizzata e per la rimozione e il ricollocamento del contenuto;
- 2 il **furto** di fissi e infissi, **sempreché** risulti assicurata la partita **fabbricato**, compresi i guasti cagionati agli stessi dai ladri in occasione di **furto** o **rapina** consumati o tentati;
- 3 i danni provocati allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso, sia per ordine dell'autorità, sia dal **Contraente**, dall'**Assicurato** e/o da terzi;
- 4 i **danni materiali** e diretti causati da caduta accidentale di ascensori e montacarichi;
- 5 gli onorari dei periti nominati dal **Contraente** in conformità a quanto stabilito dalle norme che regolano la liquidazione dei **sinistri**;
- 6 le spese sostenute per il rifacimento di documenti personali dell'**Assicurato** e/o dei suoi **familiari** conviventi, distrutti o danneggiati da **sinistro** indennizzabile a termini di **polizza**;
- 7 le spese per riparare e/o sostituire le condutture, facenti parte del **fabbricato**, da cui si è verificata fuoriuscita d'acqua che abbia provocato danni indennizzabili alle cose assicurate. Sono inoltre comprese le spese sostenute per individuare la rottura e quelle per demolire e ripristinare la parte danneggiata del **fabbricato**. Tale estensione è operante **solo se risulta assicurato il fabbricato**; *Assimoco* rimborsa inoltre le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni interrato - inclusi i relativi raccordi - di pertinenza del **fabbricato** assicurato che hanno dato origine allo spargimento d'acqua e le conseguenti spese necessariamente sostenute per la ricerca della rottura, inclusa la demolizione ed il ripristino alla condizione originale della parte del **fabbricato** e/o della pavimentazione e/o del terreno interessate, anche se non sia stato riscontrato un **danno** diretto e **materiale** al **fabbricato** stesso. Restano esclusi i danni derivanti da traboccamento, rigurgito e rottura di fognature e quelli provocati da gelo, umidità e stitilicidio.

L'estensione di garanzia relativa ai danni alle tubature interrato NON E' OPERANTE se il **fabbricato** è in **corso di costruzione** o di **ristrutturazione** a meno che tali lavori siano ininfluenti ai fini della presente estensione di garanzia.

- 8 le spese, purché documentate, sostenute dall'**Assicurato** e dai suoi **familiari** conviventi per un alloggio sostitutivo (albergo e/o altri locali) durante il periodo in cui la **dimora abituale** assicurata è resa inabitabile a seguito di **sinistro** indennizzabile a termini di **polizza**, per un periodo massimo di 12 mesi.
- 9 nel caso in cui l'**abitazione** assicurata sia locata a terzi, la perdita di canone di **locazione** a seguito di **sinistro** indennizzabile a termini di **polizza**, per il periodo strettamente necessario al ripristino dell'**abitazione** stessa, con il limite di 12 mesi;
- 10 il rimpiazzo del combustibile in caso di spargimento a seguito di guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento di pertinenza dell'**abitazione**.

**Assimoco** corrisponderà l'**indennizzo** applicando le **franchigie** ed i limiti indicati nello schema riepilogativo. Resta in ogni caso operante, quale **franchigia** minima, la **franchigia** frontale riportata nello schema riepilogativo.

---

#### ART. 35 - CALAMITÀ NATURALI

**Assimoco** indennizza i danni **materiali** e diretti al **fabbricato** e/o all'**arredamento domestico** assicurati, causati da uno (o più) degli **eventi catastrofali** di seguito indicati:

- 11 **inondazione**;
- 12 **alluvione**;
- 13 **terremoto**.

In riferimento all'evento **terremoto**, si precisa che le scosse registrate nelle 72 ore successive all'evento che ha dato luogo al **sinistro** indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico, quindi i relativi danni sono considerati "singolo **sinistro**".

**Assimoco**, inoltre, indennizza anche i **danni materiali** e diretti al **fabbricato** e/o all'**arredamento domestico** assicurati causati da **incendio**, **esplosione**, **scoppio**, **franamento**, **cedimento** e **smottamento**, quando tali eventi siano generati da **inondazione**, **alluvione** o **terremoto**.

Per questa garanzia è previsto un limite di **indennizzo** di € 10.000 per **sinistro** e per anno assicurativo, indipendentemente dal numero di eventi assicurati che possano verificarsi.

È prevista l'applicazione di una **franchigia relativa** di € 1.000 per **sinistro**, tuttavia si precisa che nel caso in cui il singolo sinistro fosse provocato dal verificarsi di più eventi assicurati contemporaneamente, **Assimoco** provvederà alla liquidazione del danno indennizzabile applicando una sola **franchigia relativa**.

La garanzia è operativa trascorso il **periodo di carenza** di 30 giorni dall'inizio dell'**assicurazione**.

**Assimoco** corrisponderà l'**indennizzo** applicando le limitazioni previste dalla garanzia e riportate nello schema riepilogativo.

---

#### ART. 36 - RIPARAZIONE TUBI GAS

**Assimoco** rimborsa le spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell'**Assicurato**, posti a servizio del **fabbricato** assicurato, accertata dall'Azienda di distribuzione e comportante da parte della stessa il blocco dell'erogazione.

**Assimoco** rimborsa:

- 1 le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione del gas;
- 2 le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui al 1) per la demolizione od il ripristino di parti del **fabbricato** assicurato.

Sono escluse tutte le spese diverse da quelle sopraelencate necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli **impianti al servizio del fabbricato**.

**Assimoco** corrisponderà l'**indennizzo** applicando le **franchigie** ed i limiti indicati nello schema riepilogativo. Resta in ogni caso operante, quale **franchigia** minima e la **franchigia** frontale riportate nello schema riepilogativo.

---

#### ART. 37 - RIGURGITO FOGNE/INTASAMENTO GRONDE O PLUVIALI

**Assimoco** indennizza i **danni materiali** e diretti ai beni assicurati causati da:

- 1 traboccamento o rigurgito di fogne;
- 2 acqua piovana infiltrata nel **fabbricato** in seguito ad occlusione o traboccamento di gronde, pluviali o condutture di scarico.

**Assimoco** corrisponderà l'**indennizzo** applicando le **franchigie** ed i limiti indicati nello schema riepilogativo. Resta in ogni caso operante, quale **franchigia** minima, la **franchigia** frontale riportata nello schema riepilogativo.

#### ART. 38 - LASTRE

**Assimoco** si obbliga ad indennizzare l'**Assicurato** del danno a lui derivato per la rottura delle **lastre** di cristallo, mezzo cristallo, vetro e specchi installati all'interno dei locali assicurati dovute a:

- 1 cause accidentali od a fatto di terzi;
- 2 onda sonora;
- 3 **incendio, furto** (consumato o tentato) **scoppio, esplosione**, fulmine, grandine;
- 4 dimostrazione di folla, scioperi, serrate, tumulti popolari, atti di vandalismo, sabotaggi, terrorismo.

La garanzia è prestata con il limite massimo di **indennizzo** di € 800,00 per **lastra** di maggior costo. Ferme le altre esclusioni previste dalle presenti Condizioni di **Assicurazione**, **Assimoco** non indennizza:

- a) le rotture derivanti da restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori sulle **lastre** o relativi supporti, rimozione delle **lastre**;
- b) le rotture ai bordi delle **lastre** scorrevoli;
- c) le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature.

**Assimoco** corrisponderà l'**indennizzo** applicando le **franchigie** ed i limiti indicati nello schema riepilogativo. Resta in ogni caso operante, quale **franchigia** minima, la **franchigia** frontale riportata nello schema riepilogativo.

#### ART. 39 - CLAUSOLA BONUS ANNULLAMENTO FRANCHIGIA

Qualora **Assimoco** non abbia per 3 anni consecutivi liquidato all'**Assicurato sinistri** nell'ambito della sezione **Incendio**, **Assimoco** liquida il primo **sinistro** indennizzabile annullando l'applicazione della **franchigia** prevista. Per usufruire dell'annullamento della **franchigia** si contano le annualità a partire da quella successiva alla data di liquidazione - anche parziale - del **sinistro** più recente e a condizione che non vi sia stata interruzione di copertura.

#### ESEMPIO

La **franchigia** corrisponde ad una somma fissa di denaro che rimane a carico dell'**Assicurato**. Ad esempio, se un danno accertato è pari a € 5.000 e la **franchigia** fissa è di € 1.000, l'**indennizzo** sarà di € 4.000. Lo **scoperto**, al contrario, è una quota variabile, sottratta in forma percentuale sull'importo del danno accertato. Ad esempio, se un danno accertato è pari a € 5.000 (inferiore alla **somma assicurata** pari a € 10.000) e lo **scoperto** è del 10%, l'**indennizzo** sarà di € 4.500; invece, nel caso in cui il danno accertato è di € 8.000 (superiore alla **somma assicurata** pari a € 5.000) e lo **scoperto** è del 10%, l'**indennizzo** sarà di € 5.000 ovvero sarà liquidata l'intera **somma assicurata**. Con la **franchigia** e lo **scoperto** anche il **Contraente** si fa carico di parte del **rischio** che si possa verificare un evento dannoso



OPZIONI CON  
PAGAMENTO DI UN  
PREMIO AGGIUNTIVO

#### ART. 40 - RESPONSABILITÀ DELL'AFFITTUARIO O RISCHIO LOCATIVO

**Assimoco** pagherà il **risarcimento** nel caso in cui l'**Assicurato** non sia proprietario dei locali, ma li abbia in locazione, in usufrutto o comodato ad uso gratuito.

**Assimoco**, nei casi di responsabilità dell'**Assicurato** a termini degli Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le presenti Condizioni di **Assicurazione** e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni diretti e materiali cagionati da **incendio** od altro evento garantito dalla presente **polizza** ai locali tenuti in locazione, usufrutto o comodato ad uso gratuito dall'**Assicurato**.

La garanzia **Rischio locativo** è pensata unicamente per il locatario, ossia per colui il quale, mediante regolare contratto di affitto, entra in una casa oppure gode del possesso e dell'utilizzo di un bene. Essa tutela l'affittuario da eventuali danni causati da eventi la cui causa è a lui riconducibile, risarcendo il proprietario.

L'**assicurazione** stipulata per il **rischio** locativo consente quindi all'inquilino di rifondere in maniera indiretta chi ha la titolarità del bene, nel caso in cui un evento contemplato nel contratto causi il danneggiamento del bene assicurato.

#### ART. 41 - DANNI A TERZI O RICORSO TERZI

**Assimoco**, fino alla concorrenza del **massimale assicurato**, risarcisce le somme che l'**Assicurato**, per capitale, interessi, spese, è tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai termini di legge, per **danni materiali** e diretti cagionati a cose di terzi da **sinistro** indennizzabile ai termini della presente **polizza**, anche se causato da colpa grave dello stesso.

**Assimoco** pagherà il **risarcimento** anche nel caso di danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole, professionali o di servizi, sino alla concorrenza del 10% del **massimale assicurato**.

L'**assicurazione** non comprende i danni:

- a) a cose che l'**Assicurato** abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono considerati terzi tutte le persone stabilmente conviventi con l'**Assicurato** comprese nella definizione di **familiari** del Glossario.

Invece, sono considerati terzi, purché non conviventi con l'**Assicurato**, i figli, i genitori, i parenti ed affini, dello stesso.

L'**Assicurato** deve immediatamente informare **Assimoco** delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e **Assimoco** ha la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'**Assicurato**. L'**Assicurato** deve astenersi da qualunque **transazione** o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di **Assimoco**. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 Codice Civile.

Supponiamo che a causa del surriscaldamento della canna fumaria scoppi un **incendio** che bruci il **tetto** della casa. L'**incendio** si propaga al **tetto** del vicino, causando gravi danni. Se ho una **polizza** sulla casa questa mi ripagherà dei danni al mio **tetto** e se nella **polizza** è compreso il "**ricorso terzi**" la **polizza** sulla casa pagherà anche i danni al **tetto** del vicino.

E' importante sottolineare che con questa garanzia si coprono i danni alle cose di terzi, non i danni alle persone, che vanno coperti con la "responsabilità civile della proprietà del **fabbricato**".



#### COSA NON È ASSICURATO

#### ART. 42 - I BENI NON ASSICURABILI

**Assimoco NON assicura i fabbricati che abbiano la seguente destinazione:**

- 1 dimore/immobili/**fabbricati** diversi da **ville** e/o **appartamenti**;
- 2 dimore/immobili/**fabbricati** abbandonati;
- 3 dimore/immobili/**fabbricati** in cattivo stato di manutenzione;
- 4 dimore/immobili/**fabbricati** ubicati in paesi esteri.



#### LIMITI DI COPERTURA

#### ART. 43 - I DANNI NON ASSICURATI

**Assimoco** Non indennizza i danni:

- a) causati da eruzioni vulcaniche, bradisismo, mareggiate, eccesso di marea (acqua alta), penetrazione di acqua di falda o marina, variazione della falda freatica;
- b) dovuti a movimenti artificiali, **valanghe**, slavine e crollo totale o parziale a seguito di collasso delle strutture del **fabbricato**;
- c) dovuti a **smottamento**, **frammento** e **cedimento** del terreno, ad eccezione dei casi in cui tali eventi siano causati da **terremoto**, **inondazione** ed **alluvione**, come indicato all'Art. 35 – "Calamità naturali";
- d) causati direttamente o indirettamente da emanazioni di calore, radiazioni, **esplosioni**, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione di particelle atomiche;
- e) causati e/o derivati da inquinamento e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- f) causati o derivati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica e ad alterazione od omissione di controlli o manovre, mancato o anormale riscaldamento e/o climatizzazione subita dagli enti assicurati;

- g) di **furto** (salvo quanto previsto per fissi e infissi all'art. 33 "I Danni Assicurati" punto 2) delle presenti Condizioni di **Assicurazione**, **rapina**, impossessamento, truffa, **estorsione**, appropriazione indebita, malversazione, ammanco, sottrazione, smarrimento;
- h) da occupazione abusiva;
- i) di deturpamento o imbrattamento dei muri esterni del **fabbricato**;
- j) dovuti ad usura, logoramento, corrosione, ruggine, ossidazione, incrostazione, deperimento, naturale deterioramento;
- k) dovuti a difetti noti all'**Assicurato** e/o al **Contraente** all'atto della stipula della **polizza**;
- l) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- m) causati da errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione, di installazione e di fabbricazione, vizi di materiale o del prodotto;
- n) dovuti a stillicidio, umidità, condensa, brina, infiltrazione di acqua dal terreno;
- o) causati da acqua penetrata per difetto di impermeabilizzazione, o attraverso aperture con protezioni aperte o prive di protezioni;
- p) causati con dolo del **Contraente** o dell'**Assicurato**;
- q) causati da urto di veicoli di proprietà o in uso all'**Assicurato**;
- r) causati da dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos e vasche;
- s) causati da animali e vegetali in genere, da funghi, microrganismi, muffa e batteri;
- t) causati o subiti da impianti di irrigazione, salvo i danni subiti dall'impianto per **fenomeno elettrico, incendio ed esplosione**;
- u) causati da guasti e/o rotture in genere a seguito di cadute o urti;
- v) causati da operazioni di montaggio, smontaggio, trasloco, demolizione, pulitura, riparazione, pittura e tintura;
- w) i danni causati da o dovuti a: qualsiasi trasmissione elettronica di dati o altre informazioni; qualsiasi virus informatico, "worm", "logic bomb", "Cavallo di Troia" o problemi similari; uso e abuso di qualsiasi indirizzo Internet, siti Web o sistemi similari; qualsiasi dato o altre informazioni situati su siti Web o sistemi similari; qualsiasi perdita di dati o danni a qualsiasi sistema informatico, incluso ma non limitato a hardware o software.

Se non causati da **incendio**, fulmine, **esplosione**, **scoppio**, eventi atmosferici, fuoriuscita di acqua, sono esclusi:

- x) i guasti meccanici, l'anormale od improprio funzionamento;
- y) ammaccature, deformazioni, lacerazioni, tagli, macchie, bruciature e danni estetici;
- z) i danni cagionati a **fabbricato** o **arredamento domestico** dovuti ad assestamento, a fessurazione, restringimenti o dilatazioni, a distacco di intonaci, di finiture, di cornicioni e di grondaie, di tappezzerie, di moquette, di pavimentazioni e rivestimenti, di affreschi e dipinti murari, danni a strade e sentieri.

Quando non siano espressamente compresi, **Assimoco** non è obbligata a corrispondere alcun **indennizzo** per i danni indiretti, come il mancato godimento o uso delle cose assicurate nonché la mancata realizzazione dei profitti sperati.

---

#### ART. 44 - DELIMITAZIONE DI GARANZIE

- 1 Relativamente ai danni diretti e materiali causati da **atti di terrorismo** sono esclusi i danni causati:
  - a) da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;
  - b) derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni.
- 2 Relativamente ai **danni materiali** direttamente causati da grandine, pioggia, vento o cose da esso trasportate si precisa quanto segue:
  - a) **sono esclusi**: camini, insegne, tende e tendoni parasole, antenne e consimili installazioni esterne; enti mobili all'aperto; coperture pressostatiche, serre e loro contenuto, gazebo; tettoie o **fabbricati** aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a **sinistro**) baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
  - b) i **danni materiali** direttamente causati alle cose assicurate all'interno dei **fabbricati**, si intendono esclusi qualora pioggia e grandine non siano penetrati in detti **fabbricati** attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al **tetto**, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici;

- c) si intendono esclusi se il **fabbricato** è in corso di costruzione;
- d) in caso di **sinistro** a pannelli solari termici, **Assimoco** corrisponde l'**indennizzo** determinato a sensi di **polizza** previa applicazione del seguente **scoperto**:
  - **10 %** per i **sinistri** avvenuti durante il primo anno dalla data di installazione dei pannelli;
  - **15 %** per i **sinistri** avvenuti durante il secondo anno dalla data di installazione dei pannelli;
  - **20%** per i **sinistri** avvenuti dal terzo al quarto anno dalla data di installazione dei pannelli;
  - **25 %** per i **sinistri** avvenuti oltre il quarto anno dalla data di installazione dei pannelli.

**Assimoco** corrisponderà l'**indennizzo** applicando le **franchigie** ed i limiti indicati nello schema riepilogativo. Resta in ogni caso operante, quale **franchigia** minima, la **franchigia** frontale riportata nello schema riepilogativo.

- 3** Relativamente ai **danni materiali** e diretti causati da sovraccarico neve, si intendono esclusi i danni a **fabbricati** (e relativo contenuto) che risultino non conformi alle norme di legge ed a eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi di neve, vigenti all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture del **tetto**, nonché a **fabbricati** (e relativo contenuto) in corso di costruzione, di ristrutturazione o di rifacimento, a meno che tali lavori siano ininfluenti ai fini della presente estensione di garanzia.

Sono inoltre esclusi i danni causati:

- a) da scivolamento della neve sui **tetti** o comunque dalle coperture del **fabbricato** assicurato nonché dal trascinarsi di, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comignoli, tegole, grondaie, antenne;
  - b) da valanghe e slavine;
  - c) da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia;
  - d) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, camini, tegole, grondaie, pluviali, **impianti di energia rinnovabile**, impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del **fabbricato** in seguito al sovraccarico di neve.
- 4** I **danni materiali** e diretti causati da gelo con conseguente rottura di impianti idrici, igienici o tubazioni in genere installate nell'**abitazione** ed al servizio della stessa, sono assicurati purché l'**abitazione** sia dotata di impianto di riscaldamento in funzione o, in caso contrario, non funzionante da meno 48 ore consecutive prima del **sinistro**;
- 5** I danni a prodotti alimentari in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, sono assicurati purché la mancata o diminuita produzione del freddo abbia avuto durata continuativa non inferiore a 12 ore;
- 6** Relativamente ai **danni materiali** e diretti causati da **inondazione**, **alluvione** e **terremoto** sono esclusi i danni subiti dal **fabbricato** se:
- a) è in corso di costruzione, di ristrutturazione o risulta aperto su uno o più lati;
  - b) risulta abusivo ai sensi della normativa urbanistica o edilizia;
  - c) è dichiarato inagibile con provvedimento dell'autorità al momento della sottoscrizione della polizza;
  - d) in caso di **terremoto**, risulta non conforme alle norme tecniche di legge e ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica, in vigore alla data di costruzione del **fabbricato** stesso.

Sono inoltre esclusi i danni al **fabbricato** e all'**arredamento domestico** causati da:

- e) **eventi catastrofali** diversi da quelli per cui è prestata la copertura assicurativa;
- f) emanazione di calore, radiazioni ed esplosioni provenienti direttamente od indirettamente da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, anche se tali fenomeni fossero determinati da uno (o più) degli eventi assicurati;
- g) mareggiata, marea, maremoto, eruzione vulcanica, umidità, stilloidismo, trasudamento e infiltrazione, anche se tali fenomeni fossero determinati da uno (o più) degli eventi assicurati;
- h) crollo e collasso strutturale, nel caso in cui tali situazioni non siano direttamente

- collegate al verificarsi di uno (o più) degli eventi assicurati;
- i) mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, nel caso in cui tali situazioni non siano direttamente collegate al verificarsi di uno (o più) degli eventi assicurati;
  - j) rottura di impianti automatici di estinzione, idrici, igienici e termici, nel caso in cui tali situazioni non siano direttamente collegate al verificarsi di uno (o più) degli eventi assicurati;
  - k) causati in occasione di **furto e rapina**, nel caso in cui tali situazioni siano direttamente collegate al verificarsi di uno (o più) degli eventi assicurati;
  - l) causati da danni indiretti, ad eccezione di quelli esplicitamente previsti.
  - m) Si specifica che non sono compresi in copertura i danni subiti da enti mobili all'aperto e da ogni altro elemento non facente parte del **fabbricato** e dell'**arredamento domestico** così come definiti in polizza. **Assimoco** corrisponderà l'**indennizzo** applicando le limitazioni previste dalla garanzia e riportate nello schema riepilogativo.
- 7** Relativamente ai **danni materiali** e diretti causati da **allagamento**, sono esclusi i danni:
- a) ad enti mobili all'aperto;
  - b) all'**arredamento domestico** posto in locali interrati o seminterrati.

Resta in ogni caso operante, quale **franchigia** minima, la **franchigia** frontale riportata nello schema riepilogativo.

- 8** Se i **fabbricati** assicurati sono in corso di costruzione o ristrutturazione, la copertura assicurativa è limitata ai **danni materiali** e diretti causati da **incendio**, fulmine, **esplosione** e **scoppio**.

#### ART. 45 - RIEPILOGO DEI LIMITI DELLE GARANZIE

**Assimoco** pagherà l'**indennizzo** con i limiti indicati nello schema riepilogativo di seguito riportato:

SCHEMA RIEPILOGATIVO – FORMULA SUITE			
Articolo/ Comma	Garanzia	Limite di indennizzo	Franchigia/scoperto
51	Onorari periti	10% del danno con il massimo di € 10.000,00	
34	<b>Fenomeno elettrico</b> (valido anche per <b>impianti di energia rinnovabile</b> )	€ 4.000,00 per <b>sinistro</b> e annualità	
34	Spese rimozione, ricollocamento, trasloco	10% del danno con il massimo di € 5.000,00	
34	Prodotti alimentari in refrigerazione	€ 250,00 per <b>sinistro</b>	
34	Grandine/pioggia/vento e cose da esso trasportate	La <b>somma assicurata</b>	
34	Grandine/pioggia/vento e cose da esso trasportate ad <b>impianti di energia rinnovabile</b>	€ 5.000,00 per <b>sinistro</b>	
34	Sovraccarico neve	La <b>somma assicurata</b>	
34	Eventi sociopolitici	La <b>somma assicurata</b>	
34	Terrorismo	La <b>somma assicurata</b>	

SCHEMA RIEPILOGATIVO – FORMULA SUITE			
Articolo/ Comma	Garanzia	Limite di indennizzo	Franchigia/scoperto
34	Gelo	€ 2.000,00 per <i>sinistro</i>	
34/1	Demolizione e sgombero	15% del danno	
34/2	<i>Furto</i> di fissi ed infissi	€ 3.000,00 per <i>sinistro</i>	
34/6	Rifacimento documenti	€ 500,00 per <i>sinistro</i>	
34/7	Spese ricerca guasti	€ 4.000,00 per <i>sinistro</i>	
34/8	Alloggio sostitutivo	12 mesi – massimo € 5.000,00 per <i>sinistro</i>	
34/9	Perdita pigioni	12 mesi – massimo € 10.000,00 per <i>sinistro</i>	
34/10	Rimpiazzo combustibile	€ 1.000,00 per <i>sinistro</i>	
35	Calamità naturali	€ 10.000,00 per <i>sinistro</i> ed anno assicurativo	Franchigia relativa, € 1.000,00
44/7	<i>Allagamento</i>	€ 25.000,00 per <i>sinistro</i>	
36	Riparazione tubi gas	€ 2.000,00 per <i>sinistro</i> . € 4.000,00 per anno	
37	Rigurgito fogne	€ 5.000,00 per <i>sinistro</i>	
38	<i>Lastre</i>	€ 800,00 per lastra	
39	<i>Franchigia</i> frontale per tutti i danni con clausola bonus per primo <i>sinistro</i>		€ 250,00 per <i>sinistro</i> (1)

La **franchigia** non sarà applicata per le modalità di liquidazione descritte all'Art. 57.2. (apparecchi mobili elettrici ed elettronici con un'obsolescenza superiore a 5 anni)



DOVE VALE LA  
COPERTURA

#### ART. 46 - VALIDITÀ TERRITORIALE DELL'ASSICURAZIONE

**Assimoco** si obbliga a indennizzare i **danni materiali** e diretti causati alle cose assicurate, purché ubicate entro i confini della Repubblica Italiana, anche se di proprietà di terzi.



OBBLIGHI IN CASO DI  
SINISTRO

#### ART. 47 - COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di **sinistro** il **Contraente/Assicurato** deve:

- 1 fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di **Assimoco**;
- 2 darne avviso all'Intermediario assicurativo che ha rilasciato la **polizza** oppure ad **Assimoco** entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza;
- 3 fare, nei cinque giorni successivi da quando ne ha avuto conoscenza, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del **sinistro**, la causa presunta del **sinistro** e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa ad **Assimoco**;
- 4 conservare le tracce ed i residui del **sinistro** fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- 5 predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del **sinistro** con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da **Assimoco** o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di una di tali incombenze può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**indennizzo**.

#### ART. 48 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla **polizza** non possono essere esercitati che dal

**Contraente** e da **Assimoco**. In caso di **sinistro** spetta esclusivamente al **Contraente** compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti sia per l'**Assicurato** (se diverso dal **Contraente**) sia per i terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'**indennizzo** liquidato a termine di **polizza** non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato. È data tuttavia facoltà al **Contraente** di richiedere il subentro dell'**Assicurato** in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del **sinistro**.

---

#### ART. 49 - MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- 1 direttamente da **Assimoco**, o persona da questa incaricata, con il **Contraente** o persona da lui designata;
- oppure,
- 2 a richiesta di una delle parti, fra due Periti nominati uno da **Assimoco** ed uno dal **Contraente** con apposito atto unico. I due Periti eventualmente nominati devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere diritto ad alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il **sinistro** è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

---

#### ART. 50 - COMPITI DEI PERITI

I periti devono:

- 1 indagare su circostanze, natura, causa e modalità del **sinistro**;
- 2 verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del **sinistro** esistevano circostanze non comunicate che abbiano aggravato il **rischio**, nonché verificare se il **Contraente/Assicurato** abbia adempiuto agli obblighi contrattualmente previsti in caso di **sinistro**.
- 3 verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del **sinistro**.
- 4 procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

I risultati delle operazioni eventualmente svolte in contraddittorio tra le parti devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per **Assimoco** ed uno per il **Contraente**.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza, o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

---

#### ART. 51 - ONORARI DEI PERITI

**Assimoco** si obbliga, in caso di **sinistro**, nell'ambito della **somma assicurata**, a rimborsare le spese e gli onorari di competenza del perito che il **Contraente** avrà scelto e nominato conformemente alle presenti Condizioni di **Assicurazione**, nonché, in parziale deroga all'art. 47 punto 2, la quota parte di spese ed onorari a carico del **Contraente** a seguito di nomina del terzo perito e ciò, complessivamente, fino a concorrenza del 10% del danno indennizzabile a termini di **polizza**, con il massimo di € 10.000,00.

Resta convenuto che il **Contraente** è tenuto a dimostrare ad **Assimoco** le somme pagate al perito od ai periti anzidetti.

**ART. 52 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE**

**Assimoco** ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il **Contraente** o l'**Assicurato** ha l'obbligo di fornirle tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti. L'**Assicurato** ha inoltre l'obbligo di rendere disponibili, presso l'ubicazione/**abitazione** assicurata, i residui dei beni danneggiati e/o riparati, compresi i beni danneggiati da **fenomeno elettrico**, per l'eventuale ispezione da parte del perito incaricato da **Assimoco**. Qualora non fosse possibile verificare i beni danneggiati e/o riparati, **Assimoco** non procederà alla liquidazione dell'**indennizzo**.

**ART. 53 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO**

L'**esagerazione dolosa** del danno determina la perdita del diritto all'**indennizzo**.

**ESEMPIO**

L'**esagerazione dolosa del danno** si verifica quando l'**Assicurato** dichiara, consapevolmente e volontariamente, un'entità del danno superiore alla realtà.

**ART. 54 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 Codice Civile, per nessun titolo **Assimoco** può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

**ART. 55 - RINUNCIA ALLA RIVALSA**

**Assimoco** rinuncia all'azione di rivalsa, salvo il caso di dolo, verso parenti ed affini dell'**Assicurato** eventualmente responsabili del danno.

Il diritto di rivalsa consente ad **Assimoco** di agire nei confronti del responsabile del **sinistro** in modo tale da recuperare le somme pagate al danneggiato a titolo di **risarcimento**.

**ART. 56 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO**

Le garanzie di cui alla sezione **Incendio** sono prestate nella forma "**Valore a Nuovo**" e più precisamente:

- 1 per i **fabbricati** sarà corrisposta la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il **fabbricato** assicurato, **escludendo soltanto il valore dell'area**.

Laddove l'**Assicurato** entro un periodo di 12 mesi dalla data del **sinistro**, provveda alla ricostruzione del **fabbricato** assicurato, nel computo dell'**indennizzo** verranno ricompresi:

- a) gli oneri documentati di progettisti e consulenti che hanno fornito la loro prestazione d'opera per la ricostruzione, il ripristino e la direzione lavori del **fabbricato** assicurato;
- b) gli oneri di urbanizzazione documentati che dovessero essere pagati a qualsiasi Ente/Autorità Pubblica per la ricostruzione o ripristino del **fabbricato** assicurato.

Solo al termine dei lavori di ricostruzione - le spese ed oneri indicati ai punti a) e b) - saranno liquidati complessivamente fino alla concorrenza massima di € 10.000,00.

- 2 per l'**arredamento domestico** sarà corrisposto il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento, funzionalità, ed estetica, ivi comprese le spese di trasporto e montaggio.

Dalla presente condizione si intendono esclusi: gioielli, preziosi, denaro, raccolte e collezioni, carte valori, titoli di credito, quadri, arazzi, oggetti d'arte, mobili d'antiquariato.

Per **valore a nuovo** s'intende una particolare formula assicurativa la quale prevede, in caso di legittimazione al **risarcimento**, un rimborso di pari entità alla spesa che necessariamente andrebbe sostenuta per la completa riparazione o comunque per il nuovo acquisto del bene oggetto della **polizza**.

Ha ad oggetto quindi il valore del bene, garantendone il **risarcimento** senza tener conto del livello di degrado, o del rendimento economico o dell'uso del bene stesso.

Esempio: **incendio Fabbricato** con danno totale ad una pavimentazione in legno.

Costo di ripristino del pavimento: € 5.000,00; **Indennizzo**: €5.000,00.

Costo di rimpiazzo di un nuovo televisore 55 pollici (Smart TV, 4K UHD, HDR, Android TV) di pari marca e caratteristiche € 800,00; **Indennizzo** €800,00).

#### ART. 57 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO DERIVANTE DA FENOMENO ELETTRICO

**Assimoco** procede alla liquidazione dei **danni materiali e diretti**, causati da correnti o scariche o da altri **fenomeni elettrici** qualunque sia la causa che li ha provocati secondo le seguenti modalità:

- 1 gli apparecchi mobili elettrici ed elettronici con un'obsolescenza uguale o inferiore a 5 anni rispetto alla data di acquisto - comprovata da idonea fattura, ricevuta, scontrino riportante modello e marca - saranno liquidati in base al “**Valore a nuovo**”; qualora l'**Assicurato** non fosse in grado di presentare idonea documentazione, l'**indennizzo** sarà liquidato secondo le modalità previste dal successivo punto 2);
- 2 gli apparecchi mobili elettrici ed elettronici con un'obsolescenza superiore a 5 anni rispetto alla data di acquisto saranno liquidati sotto forma di importo forfettario determinato dalla natura del bene danneggiato (grandi elettrodomestici, piccoli elettrodomestici, apparecchi tecnologici). Per l'esatta individuazione della categoria di appartenenza si rimanda alla classificazione sotto riportata; qualora l'importo stabilito forfettariamente risulti superiore al valore del bene danneggiato, **Assimoco** pagherà un **indennizzo** massimo pari al 50% del “**Valore a nuovo**” del bene danneggiato.

Per gli **impianti al servizio del fabbricato** (se assicurato), intendendosi per tali macchine, impianti, circuiti, elettrici ed elettronici con esclusione degli **impianti di energia rinnovabile**, la liquidazione degli **indennizzi** sarà effettuata in base al “**Valore a nuovo**”.

#### Classificazione degli apparecchi elettrici ed elettronici ed importo forfettario dell'indennizzo

- 1 **Grandi elettrodomestici**: lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, frigoriferi, congelatori, cantinette, forni (compresi quelli a microonde da incasso), cucine elettriche, piani cottura, cappe, condizionatori portatili: per questi beni sarà riconosciuto un importo forfettario pari ad € 150,00 per elettrodomestico danneggiato.
- 2 **Piccoli elettrodomestici**: deumidificatori, umidificatori, termoventilatori, termoconvettori, termocoperte, fornelli elettrici (inclusi i forni a microonde non da incasso), robot da cucina in genere, frullatori e similari, spremiagrumi, tostapane, affettatrici, gelatiere, vaporiere e friggitrici, macchine per il caffè in genere, bollitori elettrici, ferri da stiro, macchine da cucire, aspirapolveri con o senza sacco, lavapavimenti, idro-pulitrici, aspirabriciole, telefoni con filo e cordless, telefoni cellulari non smartphone, sveglie, radio, giochi elettronici portatili (es. Sony PS Vita e Nintendo 2-3 DS), rasoi elettrici, taglia capelli, epilatori, asciugacapelli, pesa persona, piccoli apparecchi in genere per la cura della persona, piccoli apparecchi baby care: per questi beni sarà riconosciuto un importo forfettario pari ad € 50,00 per elettrodomestico danneggiato.
- 3 **Apparecchi tecnologici**: televisori in genere, lettori DVD, home-cinema, personal computer, tablet, smartphone, fotocamere, videocamere, console giochi (tipo Play Station, Nintendo Wii, Microsoft Xbox), lettori ottici, scanner, fax, fotocopiatrici, impianti/apparecchi di riproduzione audio: per questi beni sarà riconosciuto un importo forfettario pari ad € 100,00 per elettrodomestico danneggiato.

#### ART. 58 - PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

L'**assicurazione** è prestata fino alla concorrenza della **somma assicurata**, senza applicare la **regola proporzionale** prevista dalle norme vigenti.

**L'assicurazione a primo rischio assoluto** è la forma di **assicurazione** che impegna la compagnia assicuratrice ad **indennizzare** il danno verificatosi fino a concorrenza della **somma assicurata**, anche se quest'ultima risulta inferiore al valore reale (valore di ricostruzione) dei beni assicurati (valore assicurabile) senza applicare la **regola proporzionale**.

**Esempio applicazione Primo Rischio Assoluto**

Valore immobile: 100.000,00 €

Valore assicurato in **polizza**: € 50.000,00 (massimo danno che l'**Assicurato** ritiene di poter subire in caso di **sinistro**)

In caso di Danno totale: **indennizzo** pari a € 50.000 (massima esposizione)

In caso di Danno parziale ad es. di € 10.000,00: **indennizzo** pari a € 10.000,00

**Esempio applicazione regola proporzionale:**

Valore immobile: € 100.000,00

Valore assicurato in **polizza**: € 50.000,00

In caso di Danno totale: **indennizzo** pari a € 50.000

In caso di Danno parziale ad es. di € 10.000,00: **indennizzo** pari a € 5.000,00 (poiché in **polizza** l'**Assicurato** ha previsto un valore pari al 50% del valore reale dell'immobile)

---

#### ART. 59 - TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- 1 **Assimoco**, salvo diversa pattuizione, non paga l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- 2 l'**Assicurato** deve restituire ad **Assimoco** l'**indennizzo** per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento (se consentita), i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- 3 il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'**assicurazione** vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

---

#### ART. 60 - OFFERTA E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

**Assimoco** comunica all'**Assicurato**, entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta, la sua offerta d'**indennizzo** o i motivi per cui non ritiene di formularla, **sempre che non sia stata fatta opposizione**. **Assimoco** corrisponderà l'**indennizzo** entro 30 giorni dal ricevimento dell'accettazione della sua offerta da parte dell'**Assicurato**. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del **sinistro**, il pagamento avverrà quando l'**Assicurato** dimostri che non ha commesso o agevolato il danno con dolo, così come previsto dalle presenti Condizioni di **Assicurazione**.

---

#### ART. 61 - ANTICIPO IN CASO DI SINISTRO

In caso di **sinistro** e su richiesta dell'**Assicurato** presentata almeno 60 gg. dopo la data di denuncia, **Assimoco** anticipa un importo fino alla concorrenza massima del 50% di quello che risulta essere l'ammontare presumibilmente indennizzabile del danno sulla base delle stime preliminari effettuate dai periti in tale periodo.

Questo anticipo sull'**indennizzo** sarà dovuto in presenza di tutte le cinque seguenti condizioni:

- 1 che l'ammontare presumibile del danno indennizzabile sia superiore al 20% della **somma assicurata**;
- 2 che non sussistano ragionevoli e giustificabili dubbi circa l'indennizzabilità del **sinistro**;
- 3 che il **Contraente/Assicurato** abbia adempiuto agli obblighi previsti in caso di **sinistro**;
- 4 che non sussistano sull'immobile oggetto di **assicurazione** vincoli, interessi di terzi e/o ipoteche;
- 5 che l'**Assicurato** non si trovi in stato fallimentare.

---

## SEZIONE FURTO E RAPINA

---



COSA È SEMPRE  
ASSICURATO

### ART. 62 - I BENI ASSICURABILI

#### **Assimoco** *indennizza*:

in caso di **furto** e **rapina**, i beni (inclusi gioielli e preziosi) contenuti all'interno di uno dei tipi di dimora assicurabili.

### ART. 63 - I DANNI ASSICURATI

**Assimoco** *indennizza* i **danni materiali** e diretti derivanti dal **furto** delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l'autore del **furto** si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- 1 violandone le difese esterne mediante:
  - a) rottura, **scasso**;
  - b) uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili;
  - c) uso fraudolento di chiavi vere purché lo smarrimento o la sottrazione delle chiavi siano stati denunciati alla competente Autorità; in tal caso la garanzia opera dal momento della denuncia sino alle ore 24 dell'ottavo giorno successivo.
- 2 per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- 3 in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Sono compresi, nell'ambito della **somma assicurata**:

- 4 i guasti causati alle cose assicurate per commettere il **furto** o per tentare di commetterlo;
- 5 i **danni materiali** e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del **furto** o della **rapina** consumati o tentati;
- 6 la **rapina** e l'**estorsione** (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali indicati in **polizza** quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- 7 i guasti cagionati dai ladri, in occasione di **furto** o **rapina** consumati o tentati, alle parti di **fabbricato** costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo o protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, compresi vetri e/o cristalli, comprese camere di sicurezza e/o corazzate e casseforti (**esclusi i contenuti**) e le rispettive porte, nonché impianti d'allarme.



OPZIONI CON  
PAGAMENTO DI UN  
PREMIO AGGIUNTIVO

### ART. 64 - SCIPPO

**Assimoco** pagherà l'**indennizzo**, fino alla concorrenza della somma indicata in **polizza**, anche nel caso di:

- 1 **scippo**;
- 2 **rapina**;
- 3 sottrazione in occasione di malore o infortunio.

di enti e **valori** ad uso personale e privato (vestiario, gioielli, preziosi, denaro, titoli di credito, oggetti vari) commessi sull'**Assicurato** e/o suoi **familiari** conviventi purché indossate od a portata di mano, fuori dall'**abitazione** ma entro i confini della Repubblica Italiana.

**Assimoco** non è obbligata a corrispondere alcun **indennizzo** nel caso di smarrimento o **furto** con destrezza.

### ART. 65 - AUMENTO LIMITE DI RISARCIMENTO PER GIOIELLI E PREZIOSI

Il limite di **risarcimento** per gioielli e preziosi (oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali o di coltura), carte valori e titoli di credito in genere, raccolte e collezioni **si intende elevato al 60% della somma assicurata**.

COSA NON È  
ASSICURATO**ART. 66 - I BENI NON ASSICURABILI****Assimoco NON assicura:**

i beni (inclusi gioielli e preziosi) contenuti all'interno di **abitazioni** che risultano disabitate da oltre 45 giorni consecutivi.



LIMITI DI COPERTURA

**ART. 67 - I DANNI NON ASSICURATI****Assimoco NON assicura i danni:**

- 1 verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, **atti di terrorismo** o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, purché il **sinistro** sia in rapporto con tali eventi;
- 2 verificatisi in occasione di incendi, **esplosioni** anche nucleari, **scoppi**, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, **inondazioni** ed altri sconvolgimenti della natura, purché il **sinistro** sia in rapporto con tali eventi;
- 3 agevolati con dolo o colpa grave del **Contraente** o dell'**Assicurato**;
- 4 commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
  - a) da persone che abitano con il **Contraente** o con l'**Assicurato** od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
  - b) da persone del fatto delle quali il **Contraente** o l'**Assicurato** deve rispondere;
  - c) da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
  - d) da persone legate al **Contraente** o all'**Assicurato** da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti.
- 5 avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno di disabitazione se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati - questa limitazione non ha operatività in caso di **dimora saltuaria**;
- 6 indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
- 7 causati alle cose assicurate da incendi, **esplosioni** o **scoppi** provocati dall'autore del **sinistro**.

**ART. 68 - MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI**

**Assimoco** corrisponderà l'**indennizzo** alla seguente condizione, essenziale per l'efficacia della garanzia:

- che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, plastica rigida, **vetro antisfondamento**, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 centimetri quadrati e con il lato minore non superiore a 18 centimetri oppure, se non rettangolari, di forma inscrittibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 centimetri quadrati. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 centimetri quadrati.

**Assimoco** pertanto non indennizza - se non sia diversamente convenuto - i danni da **furto** avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure i danni da **furto** commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Resta comunque convenuto quanto segue:

- a) è ammesso che quando vi è presenza di persone non vengano posti in essere i mezzi di protezione e chiusura delle finestre, ma in tale evenienza, in caso di **sinistro**, **Assimoco** corrisponderà all'**Assicurato** il 90% dell'importo liquidato a termini di contratto, restando il 10% rimanente a carico dell'**Assicurato** stesso;
- b) la non corrispondenza dei mezzi di chiusura a quanto sopra non pregiudica il diritto al **risarcimento** del danno; in tal caso qualora il **furto** venisse perpetrato attraverso aperture non adeguatamente protette, **Assimoco** corrisponderà all'**Assicurato** l'80%

dell'importo liquidato a termini di contratto, restando il 20% rimanente a carico dell'**Assicurato** stesso;

Nelle evenienze di cui ai punti a) e b) che precedono, nel caso di **assicurazione** presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 136 – Comunicazioni e prestazioni in caso di coesistenza di altre Assicurazioni, senza tenere conto dello **scoperto** che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

#### ART. 69 - SCOPERTO PER DIMORE SALTUARIE

- 1 Per le dimore saltuarie **Assimoco** corrisponde all'**Assicurato** l'85% dell'importo liquidato a termini di **polizza**, restando il 15% rimanente a carico dell'**Assicurato** stesso.
- 2 Qualora ricorresse la situazione di cui all'art. 66 - Mezzi di chiusura dei locali, **Assimoco** corrisponderà all'**Assicurato** il 70% dell'importo liquidato a termini di **polizza**, restando il 30% rimanente a carico dell'**Assicurato** stesso.

Pertanto, nel caso di **assicurazione** presso diversi **Assicuratori**, **Assimoco** determinerà l'indennità senza tenere conto dello **scoperto** e successivamente detrarrà lo stesso dall'importo così calcolato.

#### ESEMPIO

Lo **scoperto** è la parte di danno, indennizzabile a termini di **polizza**, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'**Assicurato**.

Ad esempio, se un danno accertato è pari a € 5.000 (inferiore alla **somma assicurata** pari a € 10.000) e lo **scoperto** è del 10%, l'**indennizzo** sarà di € 4.500; invece, nel caso in cui il danno accertato è di € 8.000 (superiore alla **somma assicurata** pari a € 5.000) e lo **scoperto** è del 10%, l'**indennizzo** sarà di € 5.000 ovvero sarà liquidata l'intera **somma assicurata**.

#### ART. 70 - RIEPILOGO DEI LIMITI DELLE GARANZIE

**Assimoco** pagherà l'**indennizzo** con i limiti indicati nello schema riepilogativo di seguito riportato:

SCHEMA RIEPILOGATIVO – FURTO E RAPINA			
Articolo/ Comma	Garanzia	Limite di indennizzo	Franchigia/scoperto
74	Onorari periti	10% del danno con il massimo di € 2.500,00	
60, 61	Per gioielli e preziosi (oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali o di coltura), carte valori e titoli di credito in genere, raccolte e collezioni	40% della <b>somma assicurata</b>	
60, 61	Per denaro	10% della <b>somma assicurata</b>	
66 a	Mezzi di chiusura	La <b>somma assicurata</b>	20% dell' <b>indennizzo</b>
66 b	Mezzi di chiusura	La <b>somma assicurata</b>	15% dell' <b>indennizzo</b>
67/1	<b>scoperto dimora saltuaria</b>	La <b>somma assicurata</b>	15% dell' <b>indennizzo</b>
67/2	<b>scoperto dimora saltuaria</b>	La <b>somma assicurata</b>	30% dell' <b>indennizzo</b>
62	<b>scippo e rapina</b>	La <b>somma assicurata</b> specificata	
63	Per gioielli e preziosi (in aumento)	60% della <b>somma assicurata</b>	



DOVE VALE LA  
COPERTURA

#### ART. 71 - VALIDITÀ TERRITORIALE DELL'ASSICURAZIONE

**Assimoco** si obbliga a indennizzare i **danni materiali** e diretti causati alle cose assicurate, purché ubicate entro i confini della Repubblica Italiana, anche se di proprietà di terzi.

OBBLIGHI IN CASO DI  
SINISTRO**ART. 72 - COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

In caso di *sinistri* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- 1 avvisare l'Intermediario oppure **Assimoco** entro il primo giorno lavorativo da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché denunciare il fatto all'Autorità Giudiziaria o di polizia del luogo;
- 2 fornire ad **Assimoco**, o all'Intermediario che ha rilasciato la **polizza**, entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- 3 denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;
- 4 adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate. L'inadempimento di tali incombenze può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**indennizzo**. Le spese sostenute per adempiere alle incombenze di cui ai punti 3 e 4 sono a carico di **Assimoco** in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del *sinistro*, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la **somma assicurata** e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che **Assimoco** provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve, altresì:

- 5 tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad **indennizzo**;
- 6 dimostrare la qualità, la quantità e il valore delle cose preesistenti al momento del *sinistro* oltre la realtà e l'entità del danno;
- 7 tenere a disposizione di **Assimoco** e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova; nonché facilitare le indagini e gli accertamenti di **Assimoco** e quelli che i Periti ritenessero necessari esperire presso terzi.

**ART. 73 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla **polizza** non possono essere esercitati che dal *Contraente* e da **Assimoco**. In caso di *sinistro* spetta esclusivamente al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti sia per l'*Assicurato* (se diverso dal *Contraente*) sia per i terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'**indennizzo** liquidato a termine di **polizza** non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato. È data tuttavia facoltà al *Contraente* di richiedere il subentro dell'*Assicurato* in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del *sinistro*.

**ART. 74 - MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL DANNO**

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- 1 direttamente da **Assimoco**, o persona da questa incaricata, con il *Contraente* o persona da lui designata;
- oppure,
- 2 a richiesta di una delle parti, fra due Periti nominati uno da **Assimoco** ed uno dal *Contraente* con apposito atto unico. I due Periti eventualmente nominati devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere diritto ad alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

---

**ART. 75 - COMPITI DEI PERITI**

I periti devono:

- 1 indagare su circostanze, natura, causa e modalità del **sinistro**;
- 2 verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del **sinistro** esistevano circostanze non comunicate che abbiano aggravato il **rischio**, nonché verificare se il **Contraente/Assicurato** abbia adempiuto agli obblighi contrattualmente previsti in caso di **sinistro**;
- 3 verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del **sinistro**. L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del **sinistro**;
- 4 procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

I risultati delle operazioni svolte eventualmente in contraddittorio tra le parti devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per **Assimoco** ed uno per il **Contraente**.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza, o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

---

**ART. 76 - ONORARI DEI PERITI**

**Assimoco** si obbliga, in caso di **sinistro**, nell'ambito della **somma assicurata**, a rimborsare le spese e gli onorari di competenza del perito che il **Contraente** avrà scelto e nominato conformemente alle presenti Condizioni di **Assicurazione**, nonché, in parziale deroga all'art. 72 punto 2, la quota parte di spese ed onorari a carico del **Contraente** a seguito di nomina del terzo perito e ciò, complessivamente, fino a concorrenza del 10% del danno indennizzabile a termini di **polizza**, con il massimo di € 2.500,00.

Resta convenuto che il **Contraente** è tenuto a dimostrare ad **Assimoco** le somme pagate al perito od ai periti anzidetti.

---

**ART. 77 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO**

**L'esagerazione dolosa** del danno determina la perdita del diritto all'**indennizzo**.

**L'esagerazione dolosa del danno** si verifica quando l'**Assicurato** dichiara, consapevolmente e volontariamente, un'entità del danno superiore alla realtà.

---

**ART. 78 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 Codice Civile, per nessun titolo **Assimoco** può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

---

**ART. 79 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO**

L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del **sinistro**, o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, col limite del valore che le stesse avevano al momento del **sinistro**.

---

**ART. 80 - RECUPERO DELLE COSE RUBATE**

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'**Assicurato** deve darne avviso ad **Assimoco** appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà di **Assimoco** se questa ha **indennizzato** integralmente il danno, salvo che l'**Assicurato** rimborsi ad **Assimoco** l'intero importo riscosso a titolo di **indennizzo** per le cose medesime. Se invece **Assimoco** ha indennizzato il danno solo in parte, l'**Assicurato** ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'**indennizzo** riscosso da **Assimoco** per le stesse o di

farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'**indennizzo** a termini di **polizza** e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'**indennizzo** e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del **sinistro**, **Assimoco** è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose in conseguenza del **sinistro**. L'**Assicurato** ha tuttavia facoltà di abbandonare ad **Assimoco** le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto di **Assimoco** di rifiutare l'abbandono pagando l'**indennizzo** dovuto.

#### ART. 81 - PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

L'**assicurazione** è prestata fino alla concorrenza della **somma assicurata**, senza applicare la **regola proporzionale** prevista dalle norme vigenti.

L'**assicurazione a primo rischio assoluto** è la forma di **assicurazione** che impegna la compagnia assicuratrice ad **indennizzare** il danno verificatosi fino a concorrenza della **somma assicurata**, anche se quest'ultima risulta inferiore al valore reale (valore di ricostruzione) dei beni assicurati (valore assicurabile) senza applicare la **regola proporzionale**.

##### Esempio applicazione Primo Rischio Assoluto

Valore immobile: 100.000,00 €

Valore assicurato in **polizza**: 50.000,00€ (massimo danno che l'**Assicurato** ritiene di poter subire in caso di **sinistro**)

In caso di Danno totale: **indennizzo** pari a € 50.000 (massima esposizione)

In caso di Danno parziale ad es. di € 10.000,00: **indennizzo** pari a € 10.000,00

##### Esempio applicazione regola proporzionale:

Valore immobile: € 100.000,00

Valore assicurato in **polizza**: € 50.000,00

In caso di Danno totale: **indennizzo** pari a € 50.000,00

In caso di Danno parziale ad es. di € 10.000,00: **indennizzo** pari a € 5.000,00 (poiché in **polizza** l'**Assicurato** ha previsto un valore pari al 50% del valore reale dell'immobile)

#### ART. 82 - TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- 1 **Assimoco**, salvo diversa pattuizione, non paga l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- 2 l'**Assicurato** deve restituire ad **Assimoco** l'**indennizzo** per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento (se consentita), i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- 3 il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'**assicurazione** vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

#### ART. 83 - OFFERTA E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

**Assimoco** comunica all'**Assicurato**, entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta, la sua offerta d'**indennizzo** o i motivi per cui non ritiene di formularla, sempre che non sia stata fatta opposizione. **Assimoco** corrisponderà l'**indennizzo** entro 30 giorni dal ricevimento dell'accettazione della sua offerta da parte dell'**Assicurato**. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del **sinistro**, il pagamento avverrà quando l'**Assicurato** dimostri che non ha commesso o agevolato il danno con dolo, così come previsto dalle presenti Condizioni di **Assicurazione**.

#### ART. 84 - ANTICIPO IN CASO DI SINISTRO

In caso di **sinistro** e su richiesta dell'**Assicurato** presentata almeno 60 gg. dopo la data di denuncia, **Assimoco** anticipa un importo fino alla concorrenza massima del 50% di quello che risulta essere l'ammontare presumibilmente indennizzabile del danno sulla base delle stime preliminari effettuate dai periti in tale periodo.

Questo anticipo sull'**indennizzo** sarà dovuto in presenza di tutte le cinque seguenti condizioni:

- 1 che l'ammontare presumibile del danno indennizzabile sia superiore al 20% della **somma assicurata**;
- 2 che non sussistano ragionevoli e giustificabili dubbi circa l'indennizzabilità del **sinistro**;
- 3 che il **Contraente/Assicurato** abbia adempiuto agli obblighi previsti in caso di **sinistro**;
- 4 che non sussistano sull'immobile oggetto di **assicurazione** vincoli, interessi di terzi e/o ipoteche;
- 5 che l'**Assicurato** non si trovi in stato fallimentare.

## SEZIONE “RESPONSABILITA’ CIVILE”



COSA È SEMPRE  
ASSICURATO

### ART. 85 - COSA ASSICURIAMO

**Assimoco**, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, inclusi i suoi **familiari**, di quanto questo sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di **risarcimento** (capitale, interessi e spese) di **danni corporali** e di **danni materiali** involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi in relazione ai rischi della vita privata, della vita di relazione ed in generale da tutte le attività del tempo libero ( Garanzia RC Vita privata e di Relazione), nonché in relazione alla proprietà dei **fabbricati** destinati a civile **abitazione** purché ubicati nel Territorio della Repubblica Italiana. ( Garanzia Rc Proprietà delle Dimore e di altri Immobili). **Assimoco** non è obbligata a corrispondere alcun **risarcimento** per i danni derivanti da fatti dolosi.

È possibile attivare le coperture nel seguente modo:

- Formula Garanzia RC Vita Privata e di Relazione, oppure Formula Garanzia RC Proprietà delle Dimore e di altri Immobili;
- Entrambe le formule.

Per **familiari** si intendono i soggetti sotto indicati risultanti stabilmente conviventi in base al Certificato Anagrafico di Stato di Famiglia dell'Assicurato e/o **Contraente**:

- il coniuge ed il convivente more-uxorio;
- i genitori ed i figli;
- i fratelli, le sorelle, gli affini, gli affiliati, gli adottivi;
- i figli minori, quando non conviventi e non risultanti dal Certificato Anagrafico di Stato di Famiglia, in stato di affidamento congiunto con il coniuge a seguito di separazione legale o divorzio.

### ART. 86 - RESPONSABILITÀ CIVILE VITA PRIVATA E DI RELAZIONE

La garanzia assicurativa comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato, inclusi i suoi **familiari**, ai sensi di legge, per i **danni corporali** e **materiali** cagionati a terzi in relazione allo svolgimento della vita privata, della vita di relazione e da tutte le attività del tempo libero.

#### Fatti relativi alla vita privata

Si intendono compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo, i danni:

- 1 derivanti dalla conduzione del **fabbricato** o porzione di **fabbricato** costituente la **dimora abituale** e/o la **dimora saltuaria** dell'Assicurato;
- 2 derivanti dalla proprietà e/o uso di **arredamento domestico**, di beni mobili, di apparecchi elettrodomestici in genere, di apparecchi radiotelevisivi e delle relative apparecchiature di antenna (inclusa la caduta dai **tetti**, da coperture similari e dai balconi ove sono installate), di piccoli veicoli a motore - **sempreché non soggetti all'assicurazione RC Obbligatoria** - e di utensili - anche a motore - utilizzati per il giardinaggio e per il bricolage, posti sia nella **dimora abituale** sia nelle dimore saltuarie dell'Assicurato;
- 3 derivanti dal fatto dei figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela dell'Assicurato stesso e con lui conviventi, anche quando sono affidati temporaneamente a persone non appartenenti al nucleo familiare dell'Assicurato, inclusi i **danni corporali** subiti da tali persone;
- 4 derivanti dalla temporanea custodia di minori da parte dell'Assicurato;
- 5 derivanti da interruzione o sospensione (totale o parziale), mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, professionali, agricole o di servizi, purché conseguenti a danni indennizzabili a termini di **polizza**;
- 6 a cose di terzi conseguenti ad **incendio**, **scoppio** ed **esplosione** delle cose di proprietà dell'Assicurato o dallo stesso detenute, compresi i danni:
  - a) cagionati da veicoli e natanti a motore di proprietà dell'Assicurato stesso a condizione che tali mezzi si trovino in aree private non equiparate ad uso pubblico, ferma l'esclusione dei danni ai veicoli stessi;

- b) derivanti dalla conduzione ed uso di camere di albergo, camere ammobiliate, **appartamenti** di residence e strutture similari, **appartamenti** e locali in genere presi in **locazione** per villeggiatura o turismo, a condizione che il soggiorno, l’uso, la conduzione non superino, per ogni ubicazione, i 90 giorni consecutivi.
- 7 **danni materiali** in conseguenza dello spargimento di liquidi provocato da negligenza, imperizia e disattenzione dell’**Assicurato** oppure dalla rottura accidentale di apparecchi elettrodomestici e macchinari ad uso domestico, incluse le relative tubazioni mobili

#### Fatti relativi alla vita di relazione

Si intendono compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo, i danni:

- 8 derivanti dalla partecipazione, in qualità di genitori, alle attività scolastiche incluse le gite, le manifestazioni sportive ed altre attività autorizzate dalle autorità didattiche;
- 9 derivanti dal fatto colposo in qualità di pedone;
- 10 derivanti dalla responsabilità personale imputabile all’**Assicurato** quando presta attività di volontariato, con esclusione della responsabilità derivante dall’erogazione di prestazioni medico/sanitarie;
- 11 derivanti dall’intossicazione o avvelenamento dovuti a somministrazione da parte dell’**Assicurato** di cibi, bevande e simili;
- 12 derivanti dalla proprietà o possesso di **animali domestici** (compresi i cani per l’accompagnamento di persone non vedenti), incluso l’uso e la guida di cavalli ed altri animali da sella ad uso personale. Si intende compresa la responsabilità civile delle persone che abbiano per conto dell’**Assicurato** in temporanea custodia e/o consegna gli animali stessi;
- 13 cagionati a terzi - trasportati e non trasportati - all’insaputa e contro la volontà dell’**Assicurato**, dai figli minori non emancipati o dalle persone soggette a tutela dell’**Assicurato** stesso e con lui conviventi, a seguito di uso di veicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti a motore, in violazione delle norme prescritte dalla legge per la loro guida ed utilizzo. Tale garanzia è operante per la sola azione di rivalsa esercitata dall’**Assicuratore** della RC Obbligatoria del veicolo e/o natante;
- 14 cagionati dall’**Assicurato** o dai suoi **familiari**, per la responsabilità personale a loro derivante in qualità di trasportati su veicoli e/o natanti di proprietà altrui, inclusi i terzi trasportati sui veicoli e/o natanti stessi. **Assimoco** non è obbligata a corrispondere alcun **risarcimento** per i **danni materiali** al veicolo e/o natante;
- 15 cagionati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni dagli addetti ai servizi domestici, dalle badanti, dagli autisti e giardinieri e dalle persone - baby sitter, persone alla pari - cui vengono affidati i figli minori non emancipati o le persone soggette a tutela dell’**Assicurato** stesso e con lui conviventi;
- 16 **danni corporali** (escluse le malattie professionali) subiti nello svolgimento delle loro mansioni dai collaboratori addetti ai servizi domestici, dalle badanti, dagli autisti e giardinieri e dalle persone - baby-sitter o alla pari - cui vengono affidati i figli minori non emancipati o le persone soggette a tutela dell’**Assicurato** stesso e con lui conviventi;
- 17 cagionati ai capi di vestiario e agli oggetti personali portati da ospiti occasionali, **con esclusione di denaro, oggetti preziosi e valori in genere.**

#### Fatti relativi al tempo libero

Si intendono compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo, i danni:

- 18 derivanti dalla proprietà, detenzione ed uso di armi da difesa, da tiro a segno, da tiro a volo e similari, del fucile subacqueo, il tutto a condizione che l’**Assicurato** sia in regola con le norme di legge vigenti in materia;
- 19 cagionati dalla proprietà, possesso, uso e guida di surf, windsurf, imbarcazioni a vela e/o a remi, senza motore ausiliario, di non oltre 6,50 m. di lunghezza; sono considerati terzi, limitatamente ai **danni corporali**, le persone trasportate su detti mezzi sempreché gli stessi siano omologati al trasporto di persone;
- 20 derivanti dalla pratica di sport, inclusa la partecipazione a gare, prove ed allenamenti, **sempreché non vengano esercitati a livello professionistico;**
- 21 cagionati dalla pratica di attività di bricolage, di pesca, di giardinaggio e orticoltura, di campeggio;

- 22 derivanti dalla proprietà e/o uso di giocattoli anche a motore, inclusa la pratica di modellismo con modelli anche a motore (ferma l'esclusione del controvalore dei modelli);
- 23 cagionati dalla proprietà e uso di biciclette, di velocipedi anche azionati elettricamente, di monopattini, di pattini a rotelle, di carrozzine e veicoli a braccia, di tricicli, di carrozzine (anche a motore) e di veicoli a braccia per uso di invalidi.

Le garanzie di cui ai punti 5, 6, 7 sono prestate nell'ambito del **massimale** RCT per uno o più **sinistri** verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo, con l'applicazione delle **franchigie/scoperti** e fino alla concorrenza dei limiti di **risarcimento** indicati nello schema riepilogativo.

#### ART. 87 - RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ DELLE DIMORE E DI ALTRI IMMOBILI

La Garanzia RC Proprietà delle Dimore e di altri Immobili vale per il proprietario dei **fabbricati**, inclusi i suoi **familiari**, per i **danni corporali e materiali** cagionati a terzi nella sua qualità di proprietario del/i **fabbricato**/i o porzione di **fabbricato** di civile **abitazione**, destinato/i:

- a) ad uso **dimora abituale** e/o **dimora saltuaria**;
- b) dato in uso a terzi in locazione, usufrutto o comodato.

La garanzia è valida solo per **fabbricati** ubicati nel territorio della Repubblica Italiana.

Per i **fabbricati** di cui al punto b) la garanzia comprende anche la responsabilità civile derivante dal contenuto degli immobili. I locatari degli immobili indicati al punto b) sono considerati terzi, mentre è esclusa la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** dalla conduzione dei singoli immobili siano essi locati o non locati a terzi.

A titolo esemplificativo e non limitativo la garanzia comprende la responsabilità civile:

- 1 derivante da lavori di ordinaria manutenzione dell'immobile o porzione di **fabbricato** di proprietà;
- 2 conseguente a lavori di straordinaria manutenzione, per la responsabilità civile in capo all'**Assicurato** nella sua qualità di Committente i lavori, ivi compresi i danni rientranti nell'ambito dell'ex D.Lgs. 81/08;
- 3 derivante dalla proprietà di strade private, di orti, di giardini (ivi comprese le aree destinate a verde, inclusi gli alberi anche di alto fusto) oltre a quanto previsto alla definizione di **fabbricato**;
- 4 derivante da mancata rimozione di neve e ghiaccio dai **tetti** o da coperture similari, nonché dai marciapiedi o dalle aree di accesso all'**abitazione**;
- 5 derivante da spargimento di liquidi provocato dalla rottura accidentale:
  - a) degli impianti igienici, idrici, di riscaldamento o condizionamento, compresi canali pluviali o grondaie, sempreché tutti di pertinenza del **fabbricato**; a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 89 lettera n) "I Danni non assicurati" sono compresi anche i danni cagionati da rotture causate da gelo.
  - b) di scarichi fognari, purché di pertinenza del **fabbricato** assicurato; **Assimoco** non è obbligata a corrispondere alcun **risarcimento** per i danni derivanti dalla rottura di condutture idriche (anche interrate) non pertinenti il **fabbricato**; da rottura, rigurgito, traboccamento della rete fognaria pubblica.

**Assimoco** pagherà l'**indennizzo** anche nel caso di **danni**:

- 6 cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite, a seguito di rottura improvvisa, identificabile ed accidentale di impianti e condutture fissi in genere stabilmente installati;
- 7 derivanti da interruzione o sospensione (totale o parziale), mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, professionali, agricole o di servizi, purché conseguenti a **danni materiali** indennizzabili a termini di **polizza**;
- 8 a cose di terzi conseguenti ad **incendio**, **scoppio** ed **esplosione** delle cose di proprietà dell'**Assicurato** o dallo stesso detenute.

Le garanzie di cui ai punti 6, 7, 8 sono prestate nell'ambito del **massimale** RCT per uno o più **sinistri** verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo, con l'applicazione delle **franchigie/scoperti** e fino alla concorrenza dei limiti di **risarcimento** indicati nello schema riepilogativo.

OPZIONI CON  
PAGAMENTO DI UN  
PREMIO AGGIUNTIVO**ART. 88 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO ( RCO)**

**Assimoco** si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato**, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1 ai sensi degli Articoli 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'Articolo 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n.38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) per i quali l'INAIL sia tenuto ad erogare una prestazione, sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendente assicurati ai sensi dei predetti DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, nonché addetti alle attività per le quali è prestata l'**assicurazione**;
- 2 ai sensi del Codice Civile a titolo di **risarcimento** di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalità permanente (escluse le malattie professionali) calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'Articolo 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38. L'**assicurazione** è prestata con una **franchigia** fissa e assoluta a carico dell'**Assicurato** di € 2.600,00 per ogni lavoratore infortunato. L'**assicurazione** RCO è efficace purché, al momento del **sinistro**, l'**Assicurato** sia in regola con gli obblighi assicurativi di legge, o che, se non in regola, l'irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme e dei regolamenti vigenti in materia.

Tanto l'**assicurazione** Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), quanto l'**assicurazione** Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO), valgono anche in relazione alle azioni di rivalsa esperite dall'INPS, ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

L'**Assicurazione** è prestata nel limite del **massimale** per **sinistro** indicato nella scheda di **polizza** riferito alla Responsabilità Civile verso Terzi.

**ART. 89 - ESERCIZIO DI BED & BREAKFAST**

Premesso che l'**Assicurato** nell'ambito della sua **dimora abituale** e/o all'interno di locali posti in **dipendenze** ad essa annesse, esercita nel rispetto della normativa di legge vigente l'attività di **Bed & Breakfast**, a parziale deroga di quanto disposto all'art. 89 - lettera l) "I Danni non assicurati" delle presenti Condizioni di **Assicurazione**, l'**assicurazione** comprende i **danni corporali e materiali** cagionati agli ospiti nello svolgimento dell'attività in premessa. **Assimoco** corrisponderà il **risarcimento** a condizione che:

- a) le stanze adibite al servizio non siano superiori a 5 ed i posti letto complessivi non superino un totale di 10;
- b) che l'attività sia limitata al servizio di alloggio e prima colazione.

Per quanto riguarda la somministrazione dei prodotti alimentari per la prima colazione il **massimale** indicato in **polizza** rappresenta il limite massimo di **risarcimento** per uno o più **sinistri** originati da una stessa causa e per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della **polizza**. In relazione alle cose consegnate o non consegnate, a parziale deroga di quanto previsto all'art. 89 - lettera p) "I Danni non assicurati" delle presenti Condizioni di **Assicurazione**, la garanzia comprende i danni dei quali l'**Assicurato** debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate o non consegnate.

Questa estensione è prestata con l'applicazione delle **franchigie/scoperti** e fino alla concorrenza dei limiti di **risarcimento** per ciascun ospite indicati nello schema riepilogativo. Agli effetti dell'applicazione del limite di **risarcimento**, i componenti del medesimo nucleo familiare sono considerati unico ospite, anche se alloggiati in più stanze o **appartamenti**.

La garanzia non vale per denaro, oggetti preziosi, valori bollati, marche, titoli di credito, **valori**, veicoli e natanti in genere incluse le cose in essi contenute, nonché per gli oggetti preziosi consegnati in custodia all'**Assicurato** e per quelli che lo stesso si è rifiutato di ricevere in custodia senza giustificato motivo.

**Assimoco** non è obbligata a corrispondere alcun **risarcimento** per i danni cagionati da **incendio** e bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e trattamenti similari.

CHI E COSA NON È  
ASSICURATO**ART. 90 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI**

Ai fini della presente **assicurazione** non sono considerati terzi:

- a) l'**Assicurato**, il coniuge, i genitori, i figli dell'**Assicurato** anche se non conviventi, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente; il convivente “more uxorio” e i relativi figli se conviventi; anche in caso di danno a loro provocato dai minori o dagli animali temporaneamente loro affidati;
- b) i dipendenti dell'**Assicurato** soggetti all'**assicurazione** obbligatoria (DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38) che subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio, fatto salvo i **danni corporali** subiti nello svolgimento delle loro mansioni dai collaboratori addetti ai servizi domestici, le badanti, gli autisti e giardinieri o le persone - baby sitter o alla pari – cui vengono affidati i figli minori non emancipati o le persone soggette a tutela dell'**Assicurato** stesso e con lui conviventi.

A parziale deroga di quanto in precedenza sopraindicato, i genitori ed i figli con proprio certificato anagrafico di stato di famiglia residenti e domiciliati in porzione indipendente dello stesso **fabbricato** dell'**Assicurato**, sono considerati terzi limitatamente ai **danni materiali** conseguenti a spargimento di liquidi e da **incendio, scoppio ed esplosione** di cose dell'**Assicurato**.



## LIMITI DI COPERTURA

**ART. 91 - I DANNI NON ASSICURATI**

L'**assicurazione** non comprende i danni:

- a) causati da fatto doloso dell'**Assicurato** e dei suoi **familiari**; si intendono però inclusi in garanzia i danni a terzi derivanti da fatto volontario dei figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela dell'**Assicurato** stesso e con lui conviventi e di cui l'**Assicurato** debba rispondere;
- b) causati dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovatesi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, fatto salvo i danni cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite, a seguito di rottura improvvisa, identificabile ed accidentali di impianti e condutture fissi in genere stabilmente installati;
- d) derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e stoccaggio di amianto e di prodotti contenenti amianto;
- e) derivanti dalla detenzione od impiego di esplosivi;
- f) derivanti o conseguenti dall'emissione di onde e/o campi elettrici e/o magnetici;
- g) verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata e non, guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
- h) direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, **atti di terrorismo**, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;
- i) conseguenti a fatti verificatisi durante l'esercizio dell'attività venatoria;
- j) causati dalla pratica di attività sportive svolte a livello professionistico;
- k) causati dalla pratica di paracadutismo e di sport aerei in genere;
- l) derivanti e conseguenti dall'esercizio di attività industriali, commerciali, artigianali e professionali da parte dell'**Assicurato** o di terzi ed in ogni caso dallo svolgimento di attività a scopo di lucro;
- m) da **furto, rapina**, nonché a cose di terzi derivanti da **incendio, esplosione o scoppio** di cose dell'**Assicurato** o da lui detenute o possedute, fatto salvo quanto previsto all'art. 84 punto 6) “Garanzia responsabilità civile vita privata e di relazione” ed all'art. 85 punto 8) “Garanzia Responsabilità civile proprietà delle dimore e di altri immobili” delle presenti Condizioni di **Assicurazione**;
- n) da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali o causati da gelo;

- o) derivanti dalla proprietà, possesso, uso e guida di veicoli e natanti a motore, aeromobili, elicotteri e apparecchi per il volo, siano essi soggetti o non soggetti alla copertura obbligatoria RC Veicoli e Natanti;
- p) alle cose che l'**Assicurato** abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatto salvo i danni cagionati ai capi di vestiario e agli oggetti personali portati da ospiti occasionali, con esclusione di denaro, oggetti preziosi e **valori** in genere.

**ART. 92 - FRANCHIGIA ASSOLUTA SOLO DANNI MATERIALI**

L'**assicurazione** è prestata, limitatamente ai **danni materiali**, con l'applicazione di una **franchigia** assoluta di € 100,00 per ciascun **sinistro**. Restano fermi **franchigie** e **scoperti** per specifiche causali di danno.

**ART. 93 - RIEPILOGO DEI LIMITI DELLE GARANZIE**

**Assimoco** pagherà l'**indennizzo** con i limiti indicati nello schema riepilogativo di seguito riportato:

SCHEMA RIEPILOGATIVO – RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI			
Articolo/ Comma	Garanzia	Limite di indennizzo	Franchigia/scoperto
84	Responsabilità Civile Vita Privata	Il <b>massimale</b> previsto in <b>polizza</b>	€ 100,00 per <b>sinistro</b> per tutti i <b>danni materiali</b>
84/5	Danni da interruzione o sospensione di attività	10% del <b>massimale</b> per <b>sinistro</b> e anno	10% del danno con il minimo di € 250,00
84/6	Danni a cose di terzi conseguenti ad <b>incendio, scoppio</b> ed <b>esplosione</b>	10% del <b>massimale</b> per <b>sinistro</b> e anno	10% del danno con il minimo di € 250,00
84/7	Danni da spargimento liquidi	10% del <b>massimale</b> per <b>sinistro</b> e anno	10% del danno con il minimo di € 150,00
85	Responsabilità Civile Proprietà delle dimore ed altri <b>fabbricati</b>	Il <b>massimale</b> previsto in <b>polizza</b>	€ 100,00 per <b>sinistro</b> per tutti i <b>danni materiali</b>
85/5	Danni da spargimento liquidi	10% del <b>massimale</b> per <b>sinistro</b> e anno	10% del danno con il minimo di € 150,00
85/5	Danni da spargimento liquidi causati da gelo	€ 3.000,00 per <b>sinistro</b> e anno	€ 250,00 per <b>sinistro</b>
85/6	Danni da inquinamento accidentale	10% del <b>massimale</b> per <b>sinistro</b> e anno	10% del danno con il minimo di € 250,00
85/7	Danni da interruzione o sospensione di attività	10% del <b>massimale</b> per <b>sinistro</b> e anno	10% del danno con il minimo di € 250,00
85/8	Danni a cose di terzi conseguenti ad <b>incendio, scoppio</b> ed <b>esplosione</b>	10% del <b>massimale</b> per <b>sinistro</b> e anno	10% del danno con il minimo di € 250,00

Articolo/ Comma	Garanzia	Limite di indennizzo	Franchigia/scoperto
92	Danni provocati in USA/Canada e Messico	Fino al <b>massimale</b> da intendersi comprensivo delle spese legali (Art. 1917 Codice Civile)	€ 100,00 per <b>sinistro</b> per tutti i <b>danni materiali</b>
86	Responsabilità Civile Prestatori di Lavoro (RCO)	Il <b>massimale</b> RCT	€ 2.600,00 per lavoratore infortunato
87	Cose consegnate	€ 600,00 per ospite	€ 100,00 per <b>sinistro</b>
87	Cose non consegnate	€ 300,00 per ospite	€ 100,00 per <b>sinistro</b>

**DOVE VALE LA COPERTURA****ART. 94 - VALIDITÀ TERRITORIALE DELL'ASSICURAZIONE**

La garanzia di responsabilità civile vita privata e di relazione vale per i danni che avvengono in tutti i paesi del Mondo. Limitatamente ai territori di Usa, Canada e Messico la garanzia è prestata per i **danni corporali** e materiali, con esclusione di qualsiasi danno a carattere punitivo e/o esemplare ed entro i limiti di **risarcimento** indicati nello schema riepilogativo. Nel caso in cui l'**Assicurato** trasferisca la sua residenza all' Estero, deve darne comunicazione all'Intermediario che gestisce il contratto il quale provvederà a modificarlo escludendo la garanzia di responsabilità civile vita privata e di relazione, in tale ipotesi l'**Assicurato** avrà diritto al rimborso del **premio** imponibile pagato e non goduto relativa al periodo residuo per il quale il **rischio** è cessato.

Se il **Contraente** omette la comunicazione di cui sopra, **Assimoco** non è tenuta a corrispondere il **risarcimento**.

La garanzia responsabilità civile proprietà delle dimore e di altri immobili vale esclusivamente per i **fabbricati** ubicati sul territorio della Repubblica Italiana.

**OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO****ART. 95 - COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

In caso di **sinistro** l'**Assicurato** deve darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la **polizza** oppure ad **Assimoco** entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. Devono inoltre fare seguito nel più breve tempo possibile le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del **sinistro** di cui l'**Assicurato** sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al **sinistro** successivamente da lui ricevuti. Se l'**Assicurato** omette o ritarda la presentazione della denuncia di **sinistro**, **Assimoco** ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto.

**ART. 96 - MASSIMO RISARCIMENTO**

**Assimoco** non risponde per somme superiori al **massimale** previsto in **polizza** per la garanzia RCT, anche nel caso in cui uno stesso evento interessi contemporaneamente la garanzia RCT e la garanzia RCO qualora attivata.

**ART. 97 - PLURALITÀ DI ASSICURATI**

I **massimali** stabiliti in **polizza** per il danno relativo alla domanda di **risarcimento** restano, ad ogni effetto unici, anche nel caso di corresponsabilità tra di loro.

**ART. 98 - RESPONSABILITÀ SOLIDALE**

Nel caso di responsabilità solidale o concorrente con altri soggetti non assicurati ai sensi ella presente **polizza** l'**assicurazione** opera esclusivamente per la quota di danno direttamente e personalmente imputabile all'**Assicurato** in ragione della gravità della propria colpa, mentre è escluso dalla garanzia l'obbligo di **risarcimento** derivante da mero vincolo di solidarietà.

**ART. 99 - GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE DI RESISTENZA**

**Assimoco** assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'**Assicurato** la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'**Assicurato** stesso. L'**Assicurato** è tenuto a

prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. **Assimoco** ha il diritto di rivalersi sull' **Assicurato** del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico di **Assimoco** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato**, entro il limite di un importo pari al quarto del **massimale** stabilito in **polizza** per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto **massimale**, le spese vengono ripartite tra **Assimoco** e **Assicurato** in proporzione al rispettivo interesse. **Assimoco** non rimborsa le spese sostenute dall'**Assicurato** per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.

---

#### **ART. 100 - OFFERTA E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

**Assimoco** comunica all'**Assicurato**, entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta, la sua offerta d'**indennizzo** o i motivi per cui non ritiene di formularla, **sempre che non sia stata fatta opposizione**. **Assimoco** corrisponderà l'**indennizzo** entro 30 giorni dal ricevimento dell'accettazione della sua offerta da parte dell'**Assicurato**. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del **sinistro**, il pagamento avverrà quando l'**Assicurato** dimostri che non ha commesso o agevolato il danno con dolo, così come previsto dalle presenti Condizioni di **Assicurazione**.

## SEZIONE ASSISTENZA



### COSA È ASSICURATO

#### ART. 101 - IL FORNITORE DELLE PRESTAZIONI PREVISTE DALLA GARANZIA ASSISTENZA

In caso di **sinistro**, le prestazioni della Garanzia Assistenza, descritte negli articoli di questa sezione delle Condizioni di **Assicurazione**, sono fornite da **BLUE ASSISTANCE S.p.A.** Via Santa Maria, n. 11 - 10122 Torino. C.F. 06471170016 - Partita I.V.A. 11998320011, in forza di una specifica convenzione stipulata tra la stessa **BLUE ASSISTANCE S.p.A.** (di seguito denominata **Blue Assistance**) e **ASSIMOCO S.p.A.**

#### ART. 102 - GLI IMMOBILI ASSICURABILI

Sono assicurabili e possono fruire delle prestazioni della Garanzia Assistenza solo i beni immobili con **destinazione d'uso** residenziale.

#### ART. 103 - INVIO DI TECNICI PER INTERVENTI DI EMERGENZA PRESSO L'IMMOBILE ASSICURATO

**Blue Assistance**, in caso di emergenza, invierà presso l'immobile assicurato e su richiesta del **Contraente** o di una delle persone in esso residenti:

- 1 un elettricista** se manca la corrente elettrica in tutti i locali dell'immobile assicurato a causa di guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, oppure a causa di un guasto o dello **scasso** dell'impianto di allarme;
- 2 un fabbro**, se è impossibile accedere nell'immobile assicurato a causa del **furto**, dello smarrimento o della rottura delle chiavi, o a causa del guasto o dello **scasso** delle serrature
- 3 un fabbro**, se sono insicuri i locali dell'immobile assicurato a causa della compromessa funzionalità dei fissi e degli infissi danneggiati a seguito di **furto** tentato o consumato, **incendio**, fulmine, **scoppio**, **esplosione**, atti vandalici o **allagamento**;
- 4 un idraulico**, se l'immobile assicurato è allagata o se, in essa, manca l'acqua o ci sono infiltrazioni a causa della rottura, dell'otturazione o di un guasto delle tubature fisse dell'impianto idraulico;
- 5 un idraulico**, se è impossibile scaricare le acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'immobile a causa dell'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico;
- 6 personale specializzato in tecniche di asciugatura**, se, in un punto qualsiasi dell'immobile assicurato, c'è stato un **allagamento** o un'infiltrazione d'acqua a causa della rottura, dell'otturazione o di un guasto delle tubature fisse dell'impianto idraulico;
- 7 personale specializzato in tecniche di asciugatura**, se è impossibile scaricare le acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'immobile assicurato a causa dell'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico;
- 8 un sorvegliante**, per un periodo massimo di 12 ore, se risulta compromessa la sicurezza dell'immobile assicurato a causa di atti di vandalismo, di **furto** o di tentato **furto**;
- 9 un termoidraulico** per ripristinare, nell'arco di 24 ore, la caldaia, lo scaldabagno, il boiler o l'impianto di condizionamento a seguito del blocco del loro funzionamento; il ripristino del funzionamento avverrà oltre le 24 ore e non appena possibile, se il blocco viene segnalato nei giorni di sabato, domenica e festivi, e se non sono immediatamente disponibili i necessari pezzi di ricambio.

#### ART. 104 - SPESE D'ALBERGO, DI RIENTRO ANTICIPATO ED EVENTUALE INVIO DI RIPARATORI

**Blue Assistance**, in caso di **furto**, tentato **furto**, **incendio**, fulmine, **esplosione** e **scoppio** ai danni dell'immobile assicurato, si obbliga a fornire le seguenti prestazioni:

- 1** organizzare il pernottamento in albergo dei residenti, se l'immobile assicurato dovesse risultare inagibile;
- 2** fornire ad uno dei residenti un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il suo immediato rientro nell'immobile assicurato, se, al momento del **sinistro**, tutti i residenti si trovino a più di 50 km di distanza; qualora il residente nell'immobile assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, **Blue Assistance** metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso;

- 3 inviare un riparatore o un manutentore dell'impianto idraulico, dell'impianto elettrico o degli infissi;
- 4 inviare un riparatore per guasti a lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, condizionatori o congelatori fuori garanzia (ovvero quando sia già scaduto il periodo di efficacia della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia legale a carico del venditore); il riparatore sarà inviato nelle 24 ore successive alla segnalazione del guasto, ma non decorrenti nei giorni di sabato, domenica e festivi.

---

**ART. 105 - SPESE DI TRASLOCO**

**Blue Assistance**, in caso di **incendio, esplosione, scoppio, implosione, allagamento o furto** che determini l'inagibilità per almeno 30 giorni dell'immobile assicurato, provvederà ad organizzare il trasloco del suo mobilio in un altro immobile ad uso residenziale o in un deposito che siano ubicati in Italia.

---

**ART. 106 - PRESTAZIONI PER GLI ANIMALI DOMESTICI (CANI E GATTI)**

**Blue Assistance**, in caso di malattia o infortunio di un animale domestico accudito nell'immobile assicurato, s'impegna a fornire quanto segue:

- 1 una consulenza veterinaria telefonica sulla patologia dell'animale domestico;
- 2 la comunicazione telefonica dei recapiti dei Centri di Pronto Soccorso Veterinario presenti nella zona in cui si trova e delle indicazioni per raggiungerli.

**COSA NON È ASSICURATO**

---

**ART. 107 - GLI IMMOBILI NON ASSICURABILI**

Non sono assicurabili gli immobili che abbiano destinazione d'uso diversa da quella residenziale.

---

**ART. 108 - QUANDO NON SI HA DIRITTO A NESSUNA PRESTAZIONE**

**Blue Assistance** non fornirà alcuna prestazione:

- 1 per i **sinistri** avvenuti durante e per effetto di stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, **atti di terrorismo** o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 2 per i danni causati da dolo di uno o più dei residenti nell'immobile assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio, da abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- 3 per i danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

**LIMITI DI COPERTURA**

---

**ART. 109 - LIMITI DI COPERTURA PER TUTTE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA GARANTITE**

Tutte le prestazioni della Garanzia Assistenza vengono erogate direttamente da **Blue Assistance** o da soggetti esplicitamente autorizzati da **Blue Assistance** ad erogarle.

Tutte le prestazioni di Assistenza sono fornite, nel corso di un'**annualità assicurativa** di validità della **polizza**, fino ad un massimo di 3 (tre) volte per singola tipologia.

Qualora non si usufruisca di una o più prestazioni, **Blue Assistance** non è tenuta a fornire **indennizzi** o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Gli interventi su **abitazioni** di terzi e/o su parti di proprietà comune dell'edificio saranno effettuati solo dopo che **Blue Assistance** avrà ottenuto regolare autorizzazione da parte dei terzi proprietari, dell'amministrazione e/o dell'autorità comunale eventualmente interessata.

Se per la Garanzia Assistenza sono state contratte più assicurazioni presso diversi assicuratori e se ne è stata attivata una diversa da quella contratta con **Assimoco, Blue Assistance** erogherà le prestazioni previste solo nella misura necessaria a rimborsare, per l'immobile assicurato, gli eventuali maggiori costi addebitati dall'Impresa assicuratrice che ha emesso la **polizza** attivata.

---

**ART. 110 - DIRITTO DI RIVALSA PER I DANNI ATTRIBIBILI ALLA RESPONSABILITÀ DI TERZI O DEL CONDOMINIO**

Qualora si accerti che le prestazioni della Garanzia Assistenza sono state erogate a seguito di danni attribuibili alla responsabilità di terzi o del condominio, **Blue Assistance** potrà rivalersi

direttamente verso i responsabili di tali danni per l'intero costo delle prestazioni erogate.

---

**ART. 111 - LIMITI DI COPERTURA PER GLI INTERVENTI DI EMERGENZA PRESSO L'IMMOBILE ASSICURATO**

**Assimoco** sostiene le spese di uscita e di manodopera per l'invio d'emergenza di un elettricista, di un fabbro, di un idraulico o di un termoidraulico, di cui all'Art. 101, fino ad un massimo di € 250,00 per **sinistro** e di € 700,00 per **annualità assicurativa**. Tali limiti di spesa valgono per ciascuna delle quattro figure professionali elencate.

Non sono in ogni caso a carico di **Assimoco** i costi relativi ai materiali necessari per le riparazioni.

**Assimoco** tiene a proprio carico il costo dell'intervento di asciugatura fino ad un massimo di € 500,00 per **sinistro** e di € 1.000,00 per **annualità assicurativa**.

**Assimoco** sostiene le spese d'ingaggio di un sorvegliante fino ad un massimo di € 350,00 per **sinistro** e di € 500,00 per **annualità assicurativa**. L'eventuale eccedenza rimane a carico del **Contraente**, alle tariffe concordate tra **Blue Assistance** e l'Istituto di Vigilanza. Qualora, per ragioni obiettive, non fosse possibile reperire una guardia giurata, specifiche istruzioni verranno impartite da **Blue Assistance**.

---

**ART. 112 - QUANDO NON SI HA DIRITTO ALL'INVIO DI TECNICI PER INTERVENTI DI EMERGENZA PRESSO L'IMMOBILE ASSICURATO**

**Blue Assistance** non è tenuta all'invio dell'elettricista, previsto dall'Art. 101, se la mancanza di corrente elettrica nell'immobile assicurato è stata causata da:

- 1 corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo di almeno una delle persone residenti nell'immobile assicurato;
- 2 interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- 3 guasto al cavo di alimentazione dei locali dell'immobile assicurato a monte del contatore.

**Blue Assistance** non è tenuta all'invio, previsto dall'Art. 101, presso l'immobile assicurato di un idraulico o di personale specializzato in tecniche di asciugatura:

- 1 in presenza di rottura, guasto od otturazione di rubinetti, di tubazioni mobili o di tubazioni esterne all'immobile assicurato;
- 2 se la rottura, il guasto o l'otturazione delle tubature fisse dell'impianto idraulico è stata causata dalla negligenza di uno dei residenti nell'immobile assicurato;
- 3 se il mancato scarico delle acque nere è stato causato da rigurgiti di fogna.

**Blue Assistance** non invierà un idraulico presso l'immobile assicurato anche nel caso in cui la mancanza d'acqua derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore.

---

**ART. 113 - LIMITI DI COPERTURA PER LE SPESE D'ALBERGO, DI RIENTRO ANTICIPATO E DELL'EVENTUALE INVIO DI RIPARATORI**

**Assimoco** sosterrà fino a € 150,00 al giorno, con un massimo di € 600,00 per **sinistro** e per **annualità assicurativa**, per le spese di pernottamento e prima colazione di cui all'Art. 102.

**Assimoco** sosterrà fino a € 500,00, per **sinistro** e per **annualità assicurativa**, per le spese d'immediato rientro di uno dei residenti nell'immobile assicurato, di cui all'Art. 102. Tale limite di spesa è innalzato a € 1.000,00, per **sinistro** e per **annualità assicurativa**, se il residente deve rientrare dall'Estero nell'immobile assicurato.

Il residente nell'immobile assicurato può beneficiare del pagamento delle spese di pernottamento, di prima colazione e di rientro anticipato, di cui all'Art. 102, solo dopo aver presentato a **Blue Assistance** un'adeguata documentazione sui **sinistri** che le rendono necessarie.

Il costo della prestazione del riparatore/manutentore dell'impianto idraulico, dell'impianto elettrico o degli infissi, di cui all'Art. 102, è a totale carico del **Contraente**.

**Assimoco** si obbliga a pagare le spese per l'uscita e per la manodopera di un riparatore di elettrodomestici, di cui all'Art. 102, fino a € 200,00 per **sinistro** e fino a € 600,00 per **annualità assicurativa**. Restano invece a carico del **Contraente** i costi del materiale necessario alle riparazioni.

---

**ART. 114 - LIMITI DI COPERTURA ALL'ORGANIZZAZIONE DEL TRASLOCO**

**Assimoco** sosterrà le spese di uscita e di manodopera per il trasloco, di cui all'Art. 103, fino a € 1.000,00 per **sinistro** e fino a € 2.000,00 per **annualità assicurativa**.

Restano a carico del **Contraente** le spese dei traslochi effettuati più di 60 giorni dopo il **sinistro**, i costi di deposito ed ogni altro costo diverso dalle spese di uscita e di manodopera.



DOVE VALE LA  
COPERTURA

#### ART. 115 - VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA GARANZIA ASSISTENZA

L'immobile assicurato deve essere ubicato entro i confini della Repubblica italiana.



OBBLIGHI IN CASO DI  
SINISTRO

#### ART. 116 - OBBLIGO DI PREVENTIVA RICHIESTA TELEFONICA DELLE PRESTAZIONI DELLA GARANZIA ASSISTENZA

Per poter fruire delle prestazioni previste dalla Garanzia Assistenza, il **Contraente** o uno dei residenti nell'immobile assicurato dovrà sempre richiederle telefonicamente a **Blue Assistance**, componendo uno dei seguenti numeri telefonici:

- 1 800 257 114 (numero verde), se chiama dall'Italia;
- 2 +39 02 26 962 499 (numero a pagamento), se chiama dall'Estero o dall'Italia.

I numeri sopraindicati sono operativi 24 ore su 24.

Durante la telefonata di richiesta, il **Contraente** o uno dei residenti nell'immobile assicurato deve comunicare con precisione:

- 1 il tipo di prestazione di cui necessita;
- 2 l'indirizzo dell'immobile assicurato;
- 3 il suo nome e cognome;
- 4 il numero di **polizza** preceduto dalla sigla: ASSF;
- 5 l'indirizzo del luogo in cui si trova;
- 6 il numero telefonico al quale **Blue Assistance** lo richiamerà.

Nessun rimborso e nessun **indennizzo** saranno erogati al **Contraente** e/o ai residenti nell'immobile assicurato, se, subito dopo il **sinistro**, non avranno richiesto telefonicamente a **Blue Assistance** le prestazioni garantite, salvo il caso in cui non possano mettersi in contatto con **Blue Assistance** per causa di forza maggiore (come, ad esempio, l'intervento di forze dell'ordine e/o di servizi pubblici di emergenza). Il **Contraente** e/o i residenti nell'immobile assicurato sono comunque tenuti a documentare in maniera esaustiva tale eventuale causa di forza maggiore (tramite l'invio del verbale delle forze dell'ordine e/o del certificato del pronto soccorso).

A parziale deroga dell'art. 136 (riferito ai casi di coesistenza di più assicurazioni) delle presenti Condizioni di Assicurazioni, se l'**Assicurato** ha stipulato più assicurazioni per il medesimo **rischio** è obbligato a dare avviso del **sinistro** ad **Assimoco** nel termine di tre giorni a pena di decadenza della garanzia. Nel caso in cui il **Contraente** abbia già attivato la garanzia con altra o altre Compagnie Assicuratrici, le prestazioni qui garantite, fermi i limiti previsti, si intendono operanti per gli eventuali maggiori costi sostenuti dallo stesso e non corrisposti dalle altre Compagnie Assicuratrici.

#### ART. 117 - OBBLIGO DI FORNIRE LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E DI RIMBORSARE LE PRESTAZIONI NON DOVUTE

Il **Contraente** e/o i residenti nell'immobile assicurato sono obbligati a fornire, in originale, tutta la documentazione (giustificativi, fatture, ricevute, ecc.) che **Blue Assistance** richiederà e riterrà necessaria per l'erogazione delle prestazioni previste dalla Garanzia Assistenza.

Il **Contraente** è tenuto a rimborsare ad **Assimoco** le spese da essa sostenute per l'erogazione di prestazioni di assistenza che dovessero rivelarsi contrattualmente non dovute.

## SEZIONE TUTELA LEGALE



### COSA È ASSICURATO

#### ART. 118 - IL FORNITORE DELLA GARANZIA TUTELA LEGALE

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. n 209 del 7 settembre 2005 – Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, **ASSIMOCO** S.p.A. ha scelto di affidare la gestione dei **sinistri** coperti dalla garanzia “Tutela Legale” a:

DAS - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona - Numero Verde 800.84.90.90

#### ART. 119 - LE PERSONE E LE UNITÀ IMMOBILIARI ASSICURABILI

**Assimoco** assicura il **Contraente**, che deve risiedere nell’unità immobiliare assicurata, e le altre persone in essa residenti. Sono considerate persone residenti quelle risultanti dalla certificazione anagrafica rilasciata dal Comune in cui è ubicata l’unità immobiliare assicurata.

Sono assicurabili solo le unità immobiliari con destinazione d’uso residenziale e ubicate nei confini della Repubblica italiana.

#### ART. 120 - I DANNI ASSICURATI

**Assimoco** assume a proprio carico o rimborsa alle persone assicurate, fino a concorrenza del **massimale** indicato nella Scheda di **polizza**, per **sinistro**, illimitato per anno, le **spese** legali, **peritali**, investigative e processuali, salvo quelle espressamente escluse, che siano necessarie per la risoluzione amichevole delle controversie e per l’azione in giudizio in ogni sua fase in stretta relazione alla proprietà e/o alla conduzione del bene immobile indicato in **polizza**.

La garanzia opera per:

- ottenere assistenza legale per danni extracontrattuali subiti a causa di un **fatto illecito** di terzi;
- difendersi in un procedimento penale;
- sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale;
- sostenere controversie di diritto civile relative al diritto di proprietà o altri diritti reali, inclusa la locazione, riguardante l’immobile indicato in **polizza**.

#### ART. 121 - DANNI ASSICURATI IN AGGIUNTA A QUELLI COPERTI DALLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

La garanzia viene prestata per gli eventi riconducibili alla vita privata del **Contraente** o di un suo **familiare** convivente che tale risulti da riscontro anagrafico, per sostenere controversie per richieste di **risarcimento** di danni extracontrattuali fatte da terzi, in conseguenza di un presunto comportamento illecito delle persone assicurate.

Questa garanzia opera solo se:

- il **sinistro** è coperto da un’assicurazione di Responsabilità Civile con **Assimoco** o altro Assicuratore;
- è intervenuto l’assicuratore della Responsabilità Civile;
- è stato esaurito l’intero **massimale**, per spese di resistenza e di soccombenza.

Se la **polizza** di Responsabilità civile, pur esistente, non può essere attivata in quanto non opera per effetto di un’esclusione o perché l’evento non è previsto tra i rischi assicurati, la garanzia vale per le spese legali necessarie a tutelare i diritti dell’**Assicurato** relative all’intervento di DAS, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale.

#### ART. 122 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Per i medesimi eventi **Assimoco** provvede inoltre, su richiesta dell’**Assicurato**:

- ad erogare consulenza legale telefonica, al fine di affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di **risarcimento** o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- ad anticipare la cauzione eventualmente disposta dall’autorità estera competente in caso di

arresto, minaccia di arresto o procedimento penale.



COSA NON È  
ASSICURATO

#### ART. 123 - LE PERSONE E LE UNITÀ IMMOBILIARI NON ASSICURABILI

Le persone non stabilmente residenti nell'unità immobiliare assicurata non hanno diritto a fruire delle prestazioni previste dalla Garanzia Tutela Legale. Non sono altresì assicurabili le unità immobiliari con destinazione d'uso diversa da quella residenziale e non ubicate nei confini della Repubblica italiana.

Le persone assicurate diverse dal **Contraente** non hanno altresì diritto alle prestazioni previste dagli Articoli 118, 119 e 120 nelle controversie, nei giudizi civili e nei procedimenti penali in cui si oppongono a quest'ultimo.



LIMITI DI COPERTURA

#### ART. 124 - I DANNI NON ASSICURATI

**Assimoco** NON assume a proprio carico e NON rimborsa alle persone assicurate le **spese** legali, **peritali**, investigative e processuali conseguenti a controversie, giudizi e procedimenti:

- 1 derivanti da disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- 2 di diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- 3 in materia fiscale e amministrativa, ad eccezione dei procedimenti penali derivanti da violazioni di legge in tali materie;
- 4 derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni, aerei e veicoli a motore in genere;
- 5 derivanti da rapporti di lavoro autonomo / libero professionale;
- 6 relative/i all'acquisto o alla costruzione d'immobili;
- 7 relative/i ad un'unità immobiliare diversa da quella indicata in **polizza**;
- 8 derivanti da fatti dolosi di una o più delle persone assicurate;
- 9 se il valore economico oggetto della controversia contrattuale è inferiore a 250 euro;
- 10 derivanti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della sottoscrizione della **polizza**, sono già stati disdettati/e o la cui rescissione, risoluzione o modificazione sono già state chieste da uno dei contraenti.

#### ART. 125 - LE SPESE NON COPERTE DALLA GARANZIA TUTELA LEGALE

**Assimoco** NON si farà carico o NON rimborserà:

- 1 le spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste ai successivi Articoli 127, 128 e 130;
- 2 le spese degli incarichi conferiti dalle persone assicurate a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio;
- 3 le spese legali per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- 4 le spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato per il trasferimento al di fuori del suo domicilio professionale nell'esecuzione dell'incarico ricevuto;
- 5 gli onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se l'**Assicurato** sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, **Assimoco**, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di 3.000 euro, esclusa ogni duplicazione di onorari;
- 6 le spese dovute da altri soggetti debitori, ma poste a carico delle persone assicurate in base al principio di solidarietà debitoria sancito dall'art. 1292 del Codice Civile;
- 7 le spese rimborsate dalla controparte, che, se sono state anticipate da DAS, vanno ad essa restituite dalla persona assicurata entro 60 giorni dalla data di pagamento del rimborso;
- 8 le **spese** per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo diverse da quelle legali, **peritali** e processuali (oneri per il reperimento di documentazione per l'istanza di vendita, spese del notaio incaricato alla vendita, spese per l'attività di pignoramento, ecc.);
- 9 le **spese** legali, **peritali** e processuali per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo;
- 10 le spese ulteriori rispetto a quelle dell'avvocato incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una **transazione** non concordata con DAS;
- 11 il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- 12 gli oneri fiscali diversi dall'IVA indetraibile per le persone assicurate esposta nelle fatture dei

professionisti incaricati e dal contributo unificato di iscrizione a ruolo;

- 13** le spese per l'assistenza di un interprete eccedenti le 10 ore lavorative, le spese di traduzione di verbali o atti del procedimento oltre l'importo di € 1.000 e gli anticipi della cauzione disposta dall'autorità competente per importi superiori a € 10.000, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale in un altro Stato dell'Unione europea.

---

#### ART. 126 - LIMITI TEMPORALI DELLA GARANZIA TUTELA LEGALE

Un evento è in garanzia se avviene:

- a) dalle 24:00 del giorno di effetto del contratto, se si tratta di **risarcimento** di danni extracontrattuali o di procedimento penale;
- b) dopo 90 giorni dalla data di effetto del contratto, in caso di controversia contrattuale. Se il contratto è emesso in sostituzione o con una nuova **polizza** in continuazione di analogo contratto già attivo con **Assimoco** per i medesimi rischi, che ha avuto una durata minima di 90 giorni, l'evento è considerato in garanzia dalle 24:00 del giorno di effetto del nuovo contratto.

Per determinare la data in cui avviene un evento, si considera:

- a) la data del primo evento che ha dato origine al diritto al **risarcimento**, nei casi di richieste di **risarcimento** di danni extracontrattuali;
- b) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'**Assicurato**, della controparte o di un terzo, nelle restanti ipotesi.

La garanzia si estende agli eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto, ma che si sono manifestati entro 2 anni dalla sua cessazione.



#### DOVE VALE LA COPERTURA

#### ART. 127 - UFFICI GIUDIZIARI PRESSO CUI È VALIDA LA GARANZIA TUTELA LEGALE

**Assimoco** assume a proprio carico o rimborsa alle persone assicurate le **spese** legali, **peritali**, investigative e processuali in garanzia, se riguardano i **sinistri** che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:

- a) di tutti gli Stati d'Europa, nelle ipotesi di danni extracontrattuali;
- b) d'Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, negli altri casi.

Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operativo per chiamate dall'Italia e in relazione a leggi e normative italiane.



#### OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

#### ART. 128 - RICHIESTA TELEFONICA DELLE PRESTAZIONI, REGOLARIZZAZIONE E INVIO DEI DOCUMENTI

Per richiedere le prestazioni previste dalla Garanzia Tutela Legale, la persona assicurata deve comunicare tempestivamente quanto accaduto a DAS, telefonando al numero verde 800.84.90.90 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.

DAS raccoglierà la richiesta telefonica (che è equiparata ad una denuncia di **sinistro**), indicherà i documenti necessari per l'attivazione della garanzia in funzione della tipologia di evento accaduto, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso e rilascerà un numero identificativo della pratica.

La persona assicurata dovrà, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro, regolarizzare a sue spese i documenti necessari per l'attivazione della Garanzia e inviarli a DAS tramite e-mail scrivendo a [sinistri@das.it](mailto:sinistri@das.it).

La persona assicurata dovrà anche far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla richiesta telefonica di prestazione e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.

In caso di procedimento penale, la persona assicurata deve richiedere telefonicamente le prestazioni nel momento in cui ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia del coinvolgimento nell'indagine penale.

Per richiedere una consulenza legale telefonica, la persona assicurata dovrà chiamare il numero verde 800.84.90.90, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00, fornendo il numero di **polizza** e un recapito telefonico al quale essere ricontattati.

---

**ART. 129 - LA GESTIONE STRAGIUDIZIALE DELLA CONTROVERSIA**

Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS, secondo le seguenti disposizioni:

- a) ricevuta la denuncia del **sinistro**, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati (secondo quanto previsto dall'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private -D. Lgs. 209/05). A tal fine l'**Assicurato** dovrà rilasciare, ove richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della controversia;
- b) per la risoluzione della controversia, DAS valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie;
- c) l'**Assicurato** potrà scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.

---

**ART. 130 - LA GESTIONE GIUDIZIALE DELLE CAUSE CIVILI E DEI PROCEDIMENTI PENALI**

DAS autorizzerà l'eventuale azione in giudizio:

- sempre, quando è necessaria la difesa dell'**Assicurato** in un procedimento penale o per resistere ad un'azione civile promossa da terzi;
- se la composizione amichevole non riesce, e le pretese dell'**Assicurato** presentino possibilità di successo, negli altri casi. L'**Assicurato** comunica a DAS le informazioni e argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di consentire a DAS di valutare le possibilità di successo;

Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- a) l'**Assicurato** può indicare a DAS un legale di propria fiducia;
- b) se l'**Assicurato** non fornisce il nominativo di un avvocato, DAS può individuare direttamente il legale;
- c) l'**Assicurato** deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendo allo stesso tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;
- d) qualora nel corso dello stesso grado di giudizio l'**Assicurato** decida di revocare l'incarico professionale conferito ad un legale e di dare incarico a un nuovo legale, DAS non rimborserà le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

---

**ART. 131 - GESTIONE UNITARIA DELLA PRATICA DI SINISTRO**

DAS gestirà come unica pratica di **sinistro**:

- 1 le vertenze promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- 2 i procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto, nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate;
- 3 le violazioni plurime e della stessa natura assimilabili ad un unico evento protratto nel tempo.

---

**ART. 132 - QUANDO LA PERSONA ASSICURATA PERDE IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI**

La persona assicurata non ha diritto alle prestazioni della Garanzia Tutela Legale, se:

- 1 non richiede tempestivamente le prestazioni garantite o le richiede oltre il tempo utile ad organizzare la sua difesa;
- 2 non aggiorna tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;
- 3 incarica un legale o un perito senza aver preventivamente avvisato DAS e senza aver ottenuto il suo consenso al conferimento dell'incarico;
- 4 non ottiene il consenso di DAS prima dell'eventuale sottoscrizione di un accordo economico o dell'accettazione di un preventivo di spesa dell'avvocato o del perito incaricato;
- 5 non ottiene il consenso di DAS su un'eventuale accordo transattivo con la controparte che

preveda, a carico di DAS, spese aggiuntive rispetto alle competenze dell'avvocato; in tal caso, DAS rimborserà le spese aggiuntive a suo carico solo dopo aver verificato l'urgenza e la convenienza dell'accordo transattivo.

---

**ART. 133 - TERMINE PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE IN COPERTURA**

DAS si impegna ad effettuare al beneficiario il pagamento delle spese in copertura, sempre entro i limiti del **massimale**, entro 30 giorni dalla definizione dell'importo dovuto.

---

**ART. 134 - DI COSA NON SONO RESPONSABILI ASSIMOCO E DAS**

**ASSIMOCO** e DAS non sono responsabili dell'operato degli avvocati e dei periti.

**ASSIMOCO** e DAS non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che sono stati determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste delle persone assicurate.

---

**ART. 135 - ARBITRATO PER CONFLITTO DI INTERESSE O DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO**

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'**Assicurato** e DAS sulla gestione del **sinistro**, entrambi possono chiedere di demandare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

L'**Assicurato** e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le parti.

L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'**Assicurato**, questi può ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'**Assicurato** ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del **massimale** previsto.

Se l'**Assicurato** intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D.lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

## PARTE COMUNE A TUTTE LE GARANZIE



OBBLIGHI VIGENTI  
PRIMA E DOPO LA  
FIRMA DEL  
CONTRATTO

### ART. 136 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONI VERITIERE

Il **Contraente/Assicurato** è obbligato a rendere dichiarazioni esatte e non reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione dei rischi da assicurare (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile). Il mancato rispetto di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**indennizzo**, nonché la stessa cessazione **dell'Assicurazione**.

### ART. 137 - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELL'AGGRAVAMENTO E DELLA DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del **rischio Assimoco** è tenuta a ridurre il **premio** o le rate di **premio** successivi alla comunicazione del **Contraente** o dell'**Assicurato** e rinuncia al relativo diritto di recesso. Il **Contraente** deve comunicare per iscritto ad **Assimoco** l'eventuale aggravamento del **rischio** mediante lettera raccomandata, posta elettronica certificata (PEC) o a mezzo di telefax. Gli aggravamenti di **rischio** non noti o non accettati da **Assimoco** possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**indennizzo**, nonché la cessazione dell'**assicurazione**. L'omissione in buona fede da parte dell'**Assicurato** o del **Contraente** di circostanze aggravanti il **rischio** non pregiudicano il diritto all'integrale **indennizzo** dei danni.

#### ESEMPIO

**Aggravamento del rischio:** uno dei **fabbricati** assicurati (**villa**) viene ampliato con la costruzione di un nuovo piano; in tal caso il **rischio** deve essere rivalutato, considerando il possibile aumento di valore dell'immobile.

**Diminuzione del rischio:** uno dei **fabbricati** assicurati (**appartamento**) viene venduto a terzi; in tal caso il **premio** del contratto deve essere adeguato non considerando più l'immobile alienato.

### ART. 138 - COMUNICAZIONI E PRESTAZIONI IN CASO DI COESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI

Il **Contraente** e/o l'**Assicurato** devono comunicare per iscritto ad **Assimoco** l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso **rischio**. Se il **Contraente** omette dolosamente la comunicazione di cui sopra, **Assimoco** non è tenuta a corrispondere l'**indennizzo**. In caso di **sinistro**, il **Contraente** o l'**Assicurato** deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, può chiedere a ciascuno di essi l'**indennizzo** dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Qualora la somma di tali **indennizzi** – escluso dal conteggio l'**indennizzo** dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, **Assimoco** è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'**indennizzo** calcolato secondo il proprio contratto.

### ART. 139 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazioni devono essere provate per iscritto.

### ART. 140 - ONERI FISCALI A CARICO DEL CONTRAENTE

Gli oneri fiscali relativi all'**Assicurazione** sono a carico del **Contraente**.

Le aliquote fiscali applicate sono pari al:

- 22,25% per le Sezioni **Incendio** e Altri Danni ai Beni, **Furto** e **Rapina**, Responsabilità Civile;
- 21,25% per la Sezione Tutela Legale;
- 10,00% per la Sezione Assistenza.

### ART. 141 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio del **Contraente** o dell'**Assicurato**.

---

**ART. 142 - OBBLIGHI DI ASSIMOCO IN CASO DI MUTUO IPOTECARIO O FINANZIAMENTO**

Qualora l'**Assicurazione** sia emessa in abbinamento a mutui e finanziamenti e **Assimoco** si avvalga della facoltà concessa dagli articoli "Durata e proroga dell'**assicurazione**" e "Recesso in caso di **sinistro**" delle presenti Condizioni di **Assicurazione**, **Assimoco** si impegna a:

- 1 mantenere valida la copertura assicurativa sino alla scadenza del finanziamento collegato, esclusivamente per gli eventi di seguito riportati:
  - a) **incendio**;
  - b) fulmine;
  - c) **esplosione** e **scoppio** non causati da ordigni esplosivi;
  - d) **implosione**;
  - e) caduta e/o urto accidentale di aeromobili, caduta di meteoriti; velivoli spaziali loro parti o cose trasportate;
  - f) urto di veicoli non appartenenti all'**Assicurato** o al **Contraente** in transito sulla pubblica via;
  - g) onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.
- 2 emettere apposita appendice di annullamento, relativamente alle sezioni interessate e/o un nuovo contratto, che avrà effetto dalla data del recesso comunicato all'**Assicurato** con abbuono dell'eventuale **premio** pagato e non goduto.

---

**ART. 143 - DOLO E COLPA GRAVE**

**Assimoco** esclude i danni causati con dolo del **Contraente** e/o **Assicurato**.

**Assimoco** **indennizza** i danni anche se determinati da colpa grave del **Contraente** e/o dell'**Assicurato** o delle persone di cui essi devono rispondere ai sensi di legge.

È altresì compreso il dolo delle persone di cui l'**Assicurato** deve rispondere ai sensi di legge.

---

**ART. 144 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è qui derogato, valgono le norme di legge.

---

**ART. 145 - SANZIONI INTERNAZIONALI**

In nessun caso **Assimoco** sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tali coperture, pagamenti o indennità possano esporla a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite, o a sanzioni economiche/commerciali, leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America, ove applicabili in Italia.

---

**ART. 146 - TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO**

Il **Contraente** può pagare il **premio** all'Intermediario assicurativo o ad **Assimoco** tramite:

- 1 Assegno Bancario, Assegno Circolare o Bonifico;
- 2 Contanti per i premi di importo non superiore a € 750,00 annui;
- 3 SEPA (addebito sul C/C), Vaglia Postale, Bancomat e Carta di Credito, se utilizzati dall'Intermediario assicurativo o da **Assimoco**.

Il primo **premio** o la prima rata di **premio** (comprensivo di imposte di legge) devono essere corrisposti alla firma del contratto. I premi successivi o le rate di **premio** successive devono essere pagati alle scadenze convenute. La **polizza** può prevedere il frazionamento semestrale o mensile del **premio** senza ulteriori oneri aggiuntivi. Le rate vanno pagate alle scadenze stabilite in base al frazionamento.

Se il **Contraente** non paga i premi o le rate di **premio** successivi, l'**assicurazione** resta sospesa:

- 1 nel caso di pagamento tramite SEPA, dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento;
- 2 in caso di pagamento mensile effettuato solo tramite procedura SEPA, l'**assicurazione** resta sospesa dalle ore 24 del giorno di scadenza della rata mensile successiva alla prima rata mensile non pagata e riprende vigore dalle ore 24 del giorno dell'effettivo pagamento.
- 3 nel caso di pagamento con modalità differente da quelle di cui ai punti precedenti, dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento



QUANDO E COME  
PAGARE IL PREMIO

Nei casi sopra indicati restano ferme le scadenze successive contrattualmente stabilite, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

#### ART. 147 - INDICIZZAZIONE DEL PREMIO

La **clausola di indicizzazione** opera se richiesto dal **Contraente/Assicurato** e se indicata in scheda di **polizza**, le somme e/o i **massimali** assicurati, limiti di **indennizzo** in cifra assoluta ed il relativo **premio** sono collegati all'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai pubblicato dall'ISTAT, secondo le modalità di seguito riportate:

- a) nel corso di ogni anno solare sarà adottato come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;
- b) alla scadenza di ogni rata di **premio** annuo, se si sarà verificata una variazione in più o in meno rispetto all'indice iniziale od a quello dell'ultimo adeguamento (od al loro equivalente), il **premio di polizza**, le somme e/o i **massimali** assicurati, escluse le **franchigie**, verranno aumentati o ridotti in proporzione;
- c) l'aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua di **premio**, dietro rilascio al **Contraente** di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice il **premio di polizza**, le **somme e/o i massimali assicurati** vengano a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, è facoltà del **Contraente** e di **Assimoco** rinunciare all'adeguamento, con preavviso di 60 giorni rispetto alla scadenza della rata annua della **polizza**.

In tal caso l'indicizzazione cessa di avere vigore restando **somme e/o massimali assicurati e premio** quelli dell'ultimo adeguamento effettuato.



QUANDO COMINCIA E  
QUANDO FINISCE  
L'ASSICURAZIONE

#### ART. 148 - DURATA TEMPORALE DELL'ASSICURAZIONE

L'**Assicurazione** ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in **polizza**, se il **premio** o la prima rata di **premio** sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Nel caso di pagamento mensile tramite SEPA ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in **polizza** qualora la procedura abbia buon esito. Nel caso in cui tale procedura non vada a buon fine, l'**assicurazione** ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel contratto sempre che il pagamento sia effettuato entro 15 giorni. Il **premio** all'effetto dell'**assicurazione** sarà pari alle prime due rate mensili mentre le rate successive seguiranno il frazionamento mensile.

Il contratto ha durata minima annuale ed è ammessa la stipulazione pluriennale. L'**assicurazione** di durata non inferiore ad un anno è prorogata di un anno e così successivamente.

L'**Assicurazione** termina:

- 1 nel caso, di durata annuale, inviando disdetta con le modalità di cui all'art. 147;
- 2 nel caso di **assicurazione** di durata superiore o uguale a due anni senza riduzione del **premio** (art. 1899 del codice civile) inviando disdetta con le modalità di cui all'art. 147;
- 3 nel caso in cui l'**Assicurato** benefici della riduzione del **premio** per l'**assicurazione** di durata uguale o superiore a due anni (art. 1899 del codice civile) inviando disdetta con le modalità di cui all'art. 148.



COME DISDIRE  
L'ASSICURAZIONE

#### ART. 149 - DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE

Il **diritto di recesso** è operante solo se nella scheda di **polizza** è specificata la presenza di finanziamento. In tal caso il **Contraente** ha diritto di recedere dal contratto entro 60 giorni dal momento in cui lo stesso è concluso, dandone comunicazione con lettera raccomandata o comunicazione di posta elettronica certificata contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito: **Assimoco S.p.A.** – Centro Leoni – Edificio B – Via Giovanni Spadolini, 7 – 20141 MILANO (MI), oppure tramite PEC da inviare a: [assimoco@legalmail.it](mailto:assimoco@legalmail.it). Il contratto si intende concluso a partire dalla data di sottoscrizione indicata nella Scheda di Perfezionamento.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio della relativa raccomandata o della ricevuta di consegna rilasciata dal gestore del proprio account di posta elettronica certificata.

Il **Contraente** avrà diritto al rimborso del **premio** pagato (al netto delle imposte) per la parte di

**rischio** non goduta dalla data della comunicazione e fino alla scadenza indicata nel contratto di **Assicurazione**.

**ESEMPIO**

**premio** da rimborsare = **premio** imponibile pagato x (gg copertura pagati e non goduti/gg copertura pagati)

ESEMPIO:

**premio** imponibile di **polizza** € 100

Recesso spedito il 40° giorno (= 320 gg di copertura non goduta)

**polizza** annuale con 360 gg di copertura

€ 100 x (gg 320 / gg 360) = € 88,88 da rimborsare

**ART. 150 - DISDETTA DEL CONTRATTO**

In mancanza di disdetta del **Contraente** o di **Assimoco**, mediante l'invio di lettera raccomandata o comunicazione di posta elettronica certificata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'**Assicurazione** di durata annuale è prorogata per un anno e così successivamente.

Nel caso in cui la **polizza** abbia durata poliennale, al **Contraente** è riconosciuta la facoltà di recedere annualmente dal contratto con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza di ogni singola annualità.

Nel caso in cui la comunicazione di esercizio della facoltà di disdetta non sia pervenuta ad **Assimoco** entro tali termini, il contratto si rinnoverà ancora per un anno e la disdetta verrà tenuta valida per l'annualità successiva senza che il **Contraente** sia tenuto ad inviare ulteriori comunicazioni ad **Assimoco**.

Il **Contraente** avrà diritto, nel caso di **polizza** con durata poliennale e pagamento del **premio** in unica soluzione, al rimborso del **premio** pagato (al netto delle imposte) per la parte di **rischio** non goduta dalla data dell'annualità in corso e fino alla scadenza indicata nel contratto di **Assicurazione**.

**premio** da rimborsare = **premio** imponibile pagato x (gg copertura pagati e non goduti / gg copertura pagati)

ESEMPIO:

**premio** imponibile di **polizza**: € 1.000 (pagato in unica soluzione)

Disdetta spedita 30 gg prima della fine della terza annualità (= 2550 gg di copertura non goduta)

**polizza** decennale con 3.600 gg di copertura

€ 1.000 x (gg 2.550 / gg 3.600) = € 708,33 da rimborsare

**ART. 151 - DISDETTA DEL CONTRATTO DI DURATA POLIENNALE CON RIDUZIONE DI PREMIO AI SENSI DELL'ART. 1899 DEL CODICE CIVILE**

Se la durata della **polizza** è compresa tra due e cinque anni, il contratto termina automaticamente alla scadenza indicata senza facoltà di disdetta; se il contratto è di durata superiore a cinque anni il **Contraente/Assicurato** ha la facoltà di disdettare il contratto inviando lettera raccomandata o comunicazione di posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del quinto anno.

**ART. 152 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

Dopo ogni denuncia di **sinistro** e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'**indennizzo** sia il **Contraente** sia **Assimoco** possono recedere dall'**Assicurazione** dandone preventiva comunicazione scritta all'altra parte.

La relativa comunicazione, effettuata con lettera raccomandata, posta elettronica certificata (PEC) o a mezzo di telefax, diventa efficace dopo 30 giorni dalla data di invio quale risultante dal timbro postale, dalla data di ricezione della posta certificata elettronica o dal rapporto telefax se inviata dal **Contraente**.

Entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, **Assimoco** rimborsa la parte di **premio** pagato (al netto delle imposte) relativa al periodo di **rischio** non corso.

**Assimoco** provvede alla revoca della delega di addebito - di tale rata e di quelle successive - sul

rapporto di conto corrente, mediante i quali i premi sono pagati tramite procedura SEPA, intrattenuto dal **Contraente** con il proprio Istituto di Credito.

Nel caso di pagamento con frazionamento mensile, dopo ogni denuncia di **sinistro** e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'**indennizzo** il **Contraente** e **Assimoco** possono recedere dall'**Assicurazione** dandone 30 giorni di preavviso con comunicazione scritta all'altra parte. Il recesso ha effetto alla scadenza della prima rata di **premio** successiva al termine di preavviso. **Assimoco** sospende l'incasso delle rate mensili con scadenza successiva a quella in cui l'**Assicurazione** decade.

L'eventuale incasso di Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del **sinistro** e il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia di **Assimoco** ad avvalersi della facoltà di recesso.

#### ESEMPIO

**Assimoco** a seguito di **sinistro** ti ha comunicato il 31 marzo il rifiuto dell'**indennizzo**, se non sei soddisfatto potrai entro il 30 maggio (ossia entro il sessantesimo giorno) inoltrare la comunicazione di recesso ad **Assimoco**. La tua **assicurazione** cesserà il 30 giugno (ovvero il trentesimo giorno successivo). **Assimoco** ti restituirà il **premio** pagato e non goduto entro il 15 luglio (ossia dopo il quindicesimo giorno successivo).

#### ART. 153 - ESTINZIONE ANTICIPATA O TRASFERIMENTO DEL MUTUO IPOTECARIO O FINANZIAMENTO

Qualora l'**Assicurazione** sia emessa in abbinamento ad un **mutuo ipotecario** e lo stesso venga estinto prima della sua durata originaria o sia trasferito presso altro Istituto di Credito, il **Contraente** ha diritto di richiedere ad **Assimoco** il contestuale annullamento della presente **Assicurazione**.

Il **Contraente** dovrà comunicare per iscritto ad **Assimoco** la data effettiva dell'estinzione o trasferimento e avrà diritto al rimborso del **premio** pagato (al netto delle imposte) per la parte di **rischio** non goduta dalla data di estinzione/trasferimento e fino alla data di scadenza indicata nel contratto di **Assicurazione**.

Resta ferma la facoltà del **Contraente** di richiedere ad **Assimoco**:

- 1 la prosecuzione del contratto assicurativo, alle medesime condizioni, fino alla sua scadenza originaria;
- oppure
- 2 la prosecuzione del contratto assicurativo fino alla sua scadenza originaria, ma alle diverse condizioni convenute con il nuovo Istituto di Credito, che vanno comunicate ad **Assimoco**.

MODALITA' DI RESTITUZIONE DEL PREMIO PAGATO PER IL RISCHIO NON GODUTO	
Esempio di calcolo <b>premio</b> annuale	
Durata copertura assicurativa in giorni	365
Durata copertura del premio	365
Giorni trascorsi dall'effetto	170
Caricamenti	58%
<b>Premio</b> versato lordo	€ 250,00
Imposte	€ 45,50
<b>Premio</b> versato netto	€ 204,50
<b>Premio</b> di <b>rischio</b> da rimborsare	€ 45,89
Caricamenti da rimborsare	€ 63,36
Importo totale rimborsato	€ 109,25

Esempio di calcolo <i>premio</i> unico	
Durata copertura assicurativa in giorni	3650
Durata copertura del <i>premio</i>	3650
Giorni trascorsi dall'effetto	1700
Caricamenti	58%
<b>Premio</b> versato lordo	€ 2.500,00
Imposte	€ 455,01
<b>Premio</b> versato netto	€ 2044,99
<b>Premio</b> di <i>rischio</i> da rimborsare	€ 458,86
Caricamenti da rimborsare	€ 633,67
Importo totale rimborsato	€ 1092,53

## NORME GENERALI SUI CONTRATTI ASSICURATIVI

### Condizioni generali di contratto (Art. 1341 del Codice Civile)

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro **Contraente** decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

### Contratto concluso mediante moduli o formulari (Art. 1342 del Codice Civile)

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

### Perdita e deterioramento della cosa locata (Art. 1588 del Codice Civile)

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da **incendio**, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.

È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

### Incendio di cosa assicurata (Art. 1589 del Codice Civile)

Se la cosa distrutta o deteriorata per **incendio** era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'**indennizzo** corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo. Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'**assicurazione** stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore.

### Incendio di casa abitata da più inquilini (Art. 1611 del Codice Civile)

Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'**incendio**, proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.

La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'**incendio** è cominciato dall'**abitazione** di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questa prova che l'**incendio** non è potuto cominciare nella sua **abitazione**.

### Responsabilità per le cose portate in albergo (Art. 1783 del Codice Civile)

Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.

Sono considerate cose portate in albergo:

- 3 le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;
- 4 le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;
- 5 le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.

La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.

**Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore (Art. 1784 del Codice Civile)**

La responsabilità dell'albergatore è illimitata:

**6** quando le cose gli sono state consegnate in custodia;

**7** quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare.

L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell'importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.

L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucri chiuso o sigillato.

**Responsabilità per colpa dell'albergatore (Art. 1785 bis del Codice Civile)**

L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.

**Nozione (Art. 1803 del Codice Civile)**

Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.

**Stima (Art. 1806 del Codice Civile)**

Se la cosa è stata stimata al tempo del contratto, il suo perimento è a carico del comodatario, anche se avvenuto per causa a lui non imputabile.

**Nozione (Art. 1882 del Codice Civile)**

L'**assicurazione** è il contratto col quale l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'**assicurato**, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un **sinistro**, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

**Prova del contratto (Art. 1888 del Codice Civile)**

Il contratto di **assicurazione** deve essere provato per iscritto.

L'assicuratore è obbligato a rilasciare al **Contraente** la **polizza di assicurazione** o altro documento da lui sottoscritto.

L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del **Contraente**, duplicati o copie della **polizza**; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

**Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta (Art. 1891 del Codice Civile)**

Se l'**assicurazione** è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il **Contraente** deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'**assicurato**.

I diritti derivanti dal contratto spettano all'**assicurato**, e il **Contraente**, anche se in possesso della **polizza**, non può farli valere senza espresso consenso dell'**assicurato** medesimo.

All'**assicurato** sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al **Contraente** in dipendenza del contratto.

Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il **Contraente** ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

**Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave (Art. 1892 del Codice Civile)**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del **Contraente**, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il **Contraente** ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al **Contraente** di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di **assicurazione** in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al **premio** convenuto per il primo anno. Se il **sinistro** si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la **somma assicurata**.

Se l'**assicurazione** riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

#### **Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave (Art. 1893 del Codice Civile)**

Se il **Contraente** ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'**assicurato** nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il **sinistro** si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il **premio** convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

#### **Assicurazione in nome o per conto di terzi (Art. 1894 del Codice Civile)**

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al **rischio**, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

#### **Diminuzione del rischio (Art. 1897 del Codice Civile)**

Se il **Contraente** comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del **rischio** tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un **premio** minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del **premio** o della rata di **premio** successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

#### **Aggravamento del rischio (Art. 1898 del Codice Civile)**

Il **Contraente** ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il **rischio** in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'**assicurazione** o l'avrebbe consentita per un **premio** più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'**assicurato** entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del **rischio**.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'**assicurazione**; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del **rischio** è tale che per l'**assicurazione** sarebbe stato richiesto un **premio** maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di **assicurazione** in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il **sinistro** si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del **rischio** sia tale che egli non avrebbe consentito l'**assicurazione** se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il **premio** stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore **rischio** fosse esistito al tempo del contratto stesso.

#### **Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti (Art. 1900 del Codice Civile)**

L'assicuratore non è obbligato per i **sinistri** cagionati da dolo o da colpa grave del **Contraente**, dell'**assicurato** o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.

L'assicuratore è obbligato per il **sinistro** cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'**assicurato** deve rispondere.

Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i **sinistri** conseguenti ad atti del **Contraente**, dell'**assicurato** o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.

#### **Mancato Pagamento del premio (Art. 1901 del Codice Civile)**

Se il **Contraente** non paga il **premio** o la prima rata di **premio** stabilita dal contratto, l'**assicurazione** resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il **Contraente** paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il **Contraente** non paga i premi successivi, l'**assicurazione** resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il **premio** o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del **premio** relativo al periodo di **assicurazione** in corso, e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

#### **Assicurazione parziale (Art. 1907 del Codice Civile)**

Se l'**assicurazione** copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del **sinistro** l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

#### **Assicurazione presso diversi assicuratori (Art. 1910 del Codice Civile)**

Se per il medesimo **rischio** sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'**assicurato** deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'**assicurato** omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di **sinistro**, l'**assicurato** deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'**assicurato** può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno. L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

#### **Avviso all'assicuratore in caso di sinistro (Art. 1913 del Codice Civile)**

L'**assicurato** deve dare avviso del **sinistro** all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il **sinistro** si è verificato o l'**assicurato** ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del **sinistro**. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

#### **Obbligo di salvataggio (Art. 1914 del Codice Civile)**

L'**assicurato** deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall'**assicurato** sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del **sinistro**, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la **somma assicurata**, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei **danni materiali** direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'**assicurato** per evitare o diminuire i danni del **sinistro**, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'**assicurato**, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

**Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio (Art. 1915 del Codice Civile)**

L'**assicurato** che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'**assicurato** omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

**Diritto di surrogazione dell'assicuratore (Art. 1916 del Codice Civile)**

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'**assicurato** verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'**assicurato** stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'**assicurato** è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

**Assicurazione della responsabilità civile (Art. 1917 del Codice Civile)**

Nell'**assicurazione** della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'**assicurato** di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'**assicurazione**, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'**assicurato**, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'**assicurato** lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'**assicurato** sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della **somma assicurata**. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e **assicurato** in proporzione del rispettivo interesse.

L'**assicurato**, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

**Responsabilità dei padroni e dei committenti (Art. 2049 del Codice Civile)**

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal **fatto illecito** dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

**Responsabilità solidale (Art. 2055 del Codice Civile)**

Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al **risarcimento** del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.

**Prestatore di lavoro subordinato (Art. 2094 del Codice Civile)**

È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle **dipendenze** e sotto la direzione dell'imprenditore.

**Prescrizione in materia di assicurazione (Art. 2952 del Codice Civile)**

Il diritto al pagamento delle rate di **premio** si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di **assicurazione** e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di **assicurazione** sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'**assicurazione** della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il **risarcimento** all'**assicurato** o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

## GLOSSARIO

Ai seguenti termini le parti attribuiscono il significato qui precisato.

<b>ABITAZIONE</b>	L'insieme dei locali destinati a civile <b>abitazione</b> facenti parte del <b>fabbricato</b> indicato sul <b>modulo di polizza</b> (esclusi i locali di pertinenza non comunicanti).
<b>ALLAGAMENTO</b>	Presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da eventi atmosferici diversi da terremoto, <b>inondazioni</b> , <b>alluvioni</b> ed eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, cedimento o franamento del terreno, crollo e collasso strutturale, non dovuta a rottura di impianti idrici, igienici e termici, nonché da infiltrazioni di acqua dal terreno.
<b>ANIMALI DOMESTICI</b>	Cani, gatti ed altri animali da casa e da cortile.
<b>ANNUALITÀ ASSICURATIVA</b>	Il periodo di <b>assicurazione</b> compreso fra l'effetto del contratto e la sua scadenza anniversaria, e ogni periodo di <b>assicurazione</b> annuo a seguito di rinnovo del contratto.
<b>APPARTAMENTO</b>	Parte di <b>fabbricato</b> destinato ad <b>abitazioni</b> tra di loro contigue, soprastanti o sottostanti, ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno, ma con accesso comune dall'esterno del <b>fabbricato</b> .
<b>ARBITRATO</b>	E' una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.
<b>ARREDAMENTO DOMESTICO</b>	Mobiliario ed arredamento in genere per <b>abitazione</b> e per eventuale ufficio privato, comprese macchine ed attrezzature d'ufficio, cancelleria, archivi, documenti, tende e tendoni parasole, tutto quanto serve per uso domestico o personale, compresi: gioielli e preziosi (oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali o di coltura) carte valori e titoli di credito in genere, raccolte e collezioni, denaro, pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti e servizi di argenteria nonché enti ed oggetti riguardanti l' <b>abitazione</b> e/o di uso privato posti nelle <b>dipendenze</b> e/o <b>pertinenze</b> . Sono comunque esclusi autoveicoli, motocicli e veicoli a motore iscritti al Pubblico Registro Automobilistico. Qualora il <b>fabbricato</b> non sia assicurato si intendono comprese le opere di miglioria o abbellimento dei locali apportate al <b>fabbricato</b> dall' <b>Assicurato</b> locatario od installate dallo stesso per la propria utilità.
<b>ASSICURATO</b>	Il soggetto il cui interesse è protetto dall' <b>Assicurazione</b> .
<b>ASSICURATO (SOLO PER LA GARANZIA ASSISTENZA)</b>	Il <b>Contraente</b> medesimo ed i componenti del nucleo familiare conviventi, risultanti dal certificato di stato di famiglia.
<b>ASSICURAZIONE</b>	Il contratto di <b>assicurazione</b> che si conclude mediante sottoscrizione della <b>polizza</b> .
<b>ASSIMOCO</b>	<b>Assimoco</b> S.p.A. – Centro Leoni – Edificio B – Via Giovanni Spadolini, 7 – 20141 MILANO (MI).
<b>ATTI DI TERRORISMO</b>	Atti, caratterizzati dall'uso di violenza, svolti da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.
<b>CEDIMENTO</b>	Grave alterazione non prevista della configurazione di un terreno.

<b>CLAUSOLA DI INDICIZZAZIONE</b>	È la clausola che, facendo riferimento a precisi indici statistici (di solito ISTAT) consente di rivalutare le <b>somme assicurate</b> o i <b>massimali</b> e correlativamente il <b>premio</b> per bilanciare l'effetto dell'inflazione.
<b>CONTRAENTE</b>	Il soggetto che stipula l' <b>assicurazione</b> sottoscrivendo la <b>polizza</b> . Il <b>Contraente</b> e l' <b>Assicurato</b> possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.
<b>CONTRAVVENZIONE</b>	È un reato (vedi alla voce Reato). Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.
<b>DANNI CORPORALI</b>	Morte o lesioni personali.
<b>DANNI MATERIALI</b>	Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.
<b>DANNO EXTRACONTRATTUALE</b>	È il danno ingiusto derivante da un <b>fatto illecito</b> : tipicamente è il danno subito dalla persona o cagionato a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale; oppure il danno subito alla propria <b>abitazione</b> ; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc.. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.
<b>DELITTO</b>	È un reato (vedi alla voce Reato) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce: <ol style="list-style-type: none"><li>1 delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia;</li><li>2 delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;</li><li>3 delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto.</li></ol> Il delitto è punito con la multa o la reclusione.
<b>DESTINAZIONE D'USO</b>	<b>Fabbricato</b> destinato a civile <b>abitazione</b> ( <b>appartamento</b> o <b>villa</b> ), comprensivo di eventuale ufficio privato: <b>a)</b> ad uso <b>dimora abituale</b> e/o saltuaria, anche se in corso di costruzione, ristrutturazione o temporaneamente vuoto ed inoccupato; <b>b)</b> dato a terzi in uso, in locazione, in usufrutto o in comodato.
<b>DIMORA ABITUALE</b>	<b>Abitazione</b> ove l' <b>Assicurato</b> e i suoi <b>familiari</b> stabilmente conviventi risiedono per la maggior parte dell'anno.
<b>DIMORA SALTUARIA</b>	<b>Abitazione</b> ove l' <b>Assicurato</b> e i suoi <b>familiari</b> stabilmente conviventi risiedono saltuariamente.
<b>DIPENDENZE E/O PERTINENZE</b>	Locali anche posti in corpi separati, purché negli spazi adiacenti o pertinenti al <b>fabbricato</b> (esempio: box, cantine, soffitte, centrale termica).
<b>DIRITTO CIVILE</b>	È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.
<b>EFFETTO E DURATA (ASSISTENZA)</b>	La Data Effetto della <b>Polizza</b> è la data a partire dalla quale la garanzia assicurativa diviene concretamente efficace. La Durata della <b>Polizza</b> è il periodo compreso tra la decorrenza e la scadenza del contratto.
<b>ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO</b>	Si verifica quando il <b>Contraente</b> e/o <b>Assicurato</b> dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del <b>sinistro</b> , occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del <b>sinistro</b> o facilita il progresso di questo.

<b>ESPLOSIONE</b>	Improvviso e violento rilascio di energia termica e meccanica dovuto a reazione chimica, con produzione di gas ad altissima temperatura e pressione .
<b>ESTENSIONE TERRITORIALE (ASSISTENZA)</b>	Italia.
<b>ESTORSIONE</b>	Il costringere taluno, mediante violenza o minaccia, a fare o ad omettere qualcosa, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (Art. 629 Codice Penale).
<b>BLUE ASSISTANCE S.P.A.</b>	Blue Assistance S.p.A., società di servizi, provvede, per conto di Assimoco, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di assistenza previsti in polizza.
<b>EVENTO CATASTROFALE</b>	Evento naturale disastroso che determina il passaggio da una condizione di benessere ad una di rovina e di miseria. Ai fini della presente polizza, gli eventi catastrofici assicurati sono <b>l'inondazione, l'alluvione e il terremoto.</b>
<b>FABBRICATO</b>	L'intera costruzione edile compresi: fissi ed infissi; opere di fondazione o interrato; ascensori e montacarichi; impianti fissi elettrici ed elettronici; impianti idrici, igienici, di riscaldamento (comprese le stufe a legna ed a pellets collegate alla canna fumaria o comunque ad una tubazione di scarico fumi all'esterno del <b>fabbricato</b> ) o condizionamento comprese caldaie autonome, impianti di energia rinnovabile, impianti di prevenzione e di allarme; citofoni e videocitofoni; affreschi e statue non aventi valore artistico; antenne e parabole; tappezzerie, tinteggiature, moquette, tende frangisole esterne purché installate su strutture fisse, serbatoi o cisterne per stoccaggio del combustibile al servizio dell' <b>appartamento</b> o della <b>villa</b> ; recinzioni, cancelli anche elettrici, muri di cinta; box o <b>dipendenze, pertinenze</b> ; piscine; campi e attrezzature sportive e da gioco; ogni altra installazione al servizio del <b>fabbricato</b> considerata fissa.
<b>FABBRICATO IN CORSO DI COSTRUZIONE</b>	Realizzazione ex novo di <b>fabbricato</b> , per il quale non sia stato ancora richiesto il certificato di agibilità.
<b>FABBRICATO IN CORSO DI RISTRUTTURAZIONE</b>	Ogni qualvolta vengono eseguite ristrutturazioni architettoniche e distributive e/o manutenzioni che interessano le strutture portanti del <b>fabbricato</b> e, nel caso in cui tali modifiche interessino il <b>tetto</b> , i fissi e gli infissi. In ogni caso, ove tali modifiche comportino a lavori ultimati un aggravamento di <b>rischio</b> , resta fermo il disposto di cui all'Art. 1898 del Codice Civile.
<b>FABBRICATO IN LOCAZIONE A TERZI/COMODATO D'USO/USUFRUTTO</b>	<b>Fabbricato</b> per cui il proprietario trasferisce la facoltà di possesso e godimento ad un terzo in forza di contratto di locazione/comodato d'uso/usufrutto a titolo oneroso e/o gratuito.
<b>FAMILIARI</b>	Si intendono i soggetti sotto indicati risultanti stabilmente conviventi in base al Certificato Anagrafico di Stato di Famiglia dell' <b>Assicurato/Contraente</b> : a) il coniuge ed il convivente more-uxorio; b) i genitori ed i figli; c) i fratelli, le sorelle, gli affini, gli adottivi; d) i figli minori, quando non conviventi e non risultanti dal Certificato Anagrafico di Stato di Famiglia, in stato di affidamento congiunto con il coniuge a seguito di separazione legale o divorzio.
<b>FATTO ILLECITO</b>	Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L'illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.
<b>FENOMENO ELETTRICO</b>	Sono manifestazioni di <b>fenomeno elettrico</b> :

- 1 **corto circuito**: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
- 2 **variazione di corrente**: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto;
- 3 **sovratensione**: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto od immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
- 4 **arco voltaico**: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.

<b>FRANA/FRANAMENTO</b>	Distacco dai versanti montuosi o, in genere, dai terreni in pendio, con conseguente discesa verso il basso di masse spesso ingenti di terra e/o di materiali rocciosi.
<b>FRANCHIGIA</b>	La parte del danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell' <b>Assicurato</b> .
<b>FURTO</b>	Impossessamento di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
<b>IMPIANTI AL SERVIZIO DEL FABBRICATO</b>	Comprende le macchine, impianti, circuiti, elettrici ed elettronici, con esclusione degli impianti di energia rinnovabile.
<b>IMPIANTI DI ENERGIA RINNOVABILE</b>	Comprende sia gli <b>Impianti fotovoltaici</b> sia i <b>Pannelli solari termici</b> . Gli <b>Impianti fotovoltaici</b> sono un sistema di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare tramite l'effetto fotovoltaico, fissato agli appositi sostegni, collaudato e connesso alla rete elettrica. Tale sistema è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, uno o più convertitori della corrente continua in corrente alternata (inverter) apparecchiature di controllo e rilevamento, supporto, staffe e altri componenti minori. I <b>Pannelli solari termici</b> sono impianti per la produzione di acqua calda costituiti da un assorbitore di calore (il collettore, simile ad un radiatore, attraverso il quale il calore del sole assorbito viene trasferito all'acqua del serbatoio), il serbatoio di accumulo dell'acqua calda e i collegamenti idraulici ed elettrici.
<b>IMPLOSIONE</b>	Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi od eccesso di pressione esterna.
<b>INCENDIO</b>	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.
<b>INDENNIZZO</b>	La somma dovuta da <b>Assimoco</b> in caso di <b>sinistro</b> .
<b>INONDAZIONE/ALLUVIONE</b>	Fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o bacini; l' <b>inondazione</b> si caratterizza come esteso <b>allagamento</b> provocato dallo straripamento di corsi d'acqua o bacini, a seguito di qualsivoglia causa; per <b>alluvione</b> si intende una fattispecie più specifica di <b>inondazione</b> provocata da piogge eccezionali.
<b>LASTRE</b>	Vetri, cristalli e specchi, semplici o stratificati, anche lavorati e decorati, fissi nella loro installazione o scorrevoli su guide.
<b>LIMITE DI INDENNIZZO</b>	Importo massimo che <b>Assimoco</b> si impegna a corrispondere in caso di <b>sinistro</b> .
<b>MASSIMALE</b>	Importo massimo dell' <b>indennizzo</b> erogabile da <b>Assimoco</b> per ogni <b>sinistro</b> in caso di danni a terzi.
<b>MATERIALI INCOMBUSTIBILI</b>	Prodotti che fino alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato da Centro Studi ed esperienze del Ministero dell'Interno.

<b>MEZZI DI CUSTODIA</b>	Qualsiasi contenitore definito cassaforte o armadio corazzato dal costruttore. I contenitori predisposti per essere incassati nel muro lo devono essere a filo di battente e devono essere dotati di dispositivo di ancoraggio tale che non sia possibile estrarli senza la demolizione del muro stesso. Il contenitore non murato di peso inferiore a 200Kg deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete.
<b>MODULO DI POLIZZA</b>	Documento che riporta i dati anagrafici del <b>Contraente</b> e quelli necessari alla gestione dell' <b>assicurazione</b> , le dichiarazioni e le scelte del <b>Contraente</b> , i dati identificativi del <b>rischio</b> , la <b>somma assicurata</b> , il <b>premio</b> e la sottoscrizione delle parti.
<b>PERIODO DI CARENZA</b>	Periodo temporale che intercorre fra la data di sottoscrizione della <b>polizza</b> e l'effettiva decorrenza delle garanzie in essa contenute, durante il quale la copertura assicurativa non ha effetto. Durante tale periodo, pertanto, l' <b>Assicurato</b> non ha diritto ad alcun <b>indennizzo</b> in caso di <b>sinistro</b> .
<b>POLIZZA</b>	Documento attestante l'esistenza del contratto di <b>assicurazione</b> .
<b>PREMIO</b>	Somma dovuta dal <b>Contraente</b> ad <b>Assimoco</b> a titolo di corrispettivo per la prestazione pattuita.
<b>PRESTAZIONI (SEZIONE ASSISTENZA)</b>	L'assistenza da erogarsi in natura da parte di <b>Assimoco</b> tramite <b>Blue Assistance S.p.A.</b> , nel momento del bisogno.
<b>PRIMO RISCHIO ASSOLUTO</b>	Forma di <b>assicurazione</b> che non prevede, in caso di <b>sinistro</b> , l'applicazione della <b>regola proporzionale</b> di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.
<b>PROCEDIMENTO PENALE</b>	E' una successione di atti che inizia con la contestazione della presunta violazione di norme penali, generalmente notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia, e termina con la pronuncia di un provvedimento conclusivo da parte del Giudice.
<b>RAPINA</b>	L'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia.
<b>REATO</b>	Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.
<b>REGOLA PROPORZIONALE</b>	Nelle assicurazioni a valore intero o che prendono a riferimento l'intero valore dei beni, la <b>somma assicurata</b> per ciascuna categoria di beni indicata nella scheda di <b>polizza</b> deve corrispondere, in ogni momento, alla somma del valore effettivo dei beni stessi. Come previsto dall'Art. 1907 del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del <b>sinistro</b> risulti una differenza tra valore effettivo e <b>somma assicurata</b> , l' <b>indennizzo</b> viene di conseguenza proporzionalmente ridotto.
<b>RISARCIMENTO</b>	La somma dovuta dall'Impresa in caso di <b>sinistro</b> .
<b>RISCHIO</b>	La probabilità che si verifichi un <b>sinistro</b> .
<b>SCASSO</b>	Forzatura o rottura di serrature o dei mezzi di chiusura dell' <b>abitazione</b> tali da causarne l'impossibilità successiva di un regolare funzionamento senza adeguate riparazioni.
<b>SCIPPO</b>	Il <b>furto</b> commesso strappando la cosa di mano o di dosso a chi la detiene.
<b>SCOPERTO</b>	La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell' <b>Assicurato</b> .
<b>SCOPPIO</b>	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a <b>esplosione</b> ; gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati <b>scoppio</b> .
<b>SINISTRO</b>	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l' <b>assicurazione</b> .

<b>SINISTRO (SOLO PER GARANZIA ASSISTENZA)</b>	Il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità del Servizio e che determina la richiesta di assistenza dell' <b>Assicurato</b> .
<b>SMOTTAMENTO</b>	Scivolamento verso il basso di terreni imbevuti d'acqua.
<b>SOLAI</b>	Complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del <b>fabbricato</b> , escluse pavimentazioni e soffittature.
<b>SOMMA ASSICURATA</b>	L'importo che rappresenta il massimo esborso di <b>Assimoco</b> in relazione alle garanzie prestate.
<b>SPESE PERITALI</b>	Sono quelle relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte).
<b>TETTO</b>	Il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il <b>fabbricato</b> dagli eventi atmosferici, costituito dal manto di copertura e dalle relative strutture portanti (comprese orditure, tiranti, catene).
<b>TRANSAZIONE</b>	Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.
<b>VALORE A NUOVO</b>	<b>Per il Fabbricato</b> : il costo di riparazione o di ricostruzione a nuovo con analoghe caratteristiche costruttive escluso il valore dell'area. <b>Per l'Arredamento Domestico</b> : il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure, in mancanza, equivalenti per uso, qualità e destinazione
<b>VALORI</b>	Denaro, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore.
<b>VERTENZA CONTRATTUALE</b>	Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti.
<b>VETRO ANTIFONDAMENTO</b>	Manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati fra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6mm, oppure da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6mm.
<b>VILLA</b>	<b>Abitazione</b> unifamiliare oppure <b>appartamento</b> facente parte di <b>fabbricato</b> destinato ad <b>abitazioni</b> tra loro contigue, soprastanti o sottostanti man on intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'esterno del <b>fabbricato</b> .

